



# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 novembre 2005

€ 2,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

---

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno ferial successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:**

<http://www.regione.fvg.it>

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

---

---

## SOMMARIO

---

---

### PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.

**Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 102/2005.**

pag. 15

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0355/Pres.

**Regolamento concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 0133/2005. Approvazione.**

pag. 18

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0359/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 3, comma 62. Approvazione.**

pag. 19

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

**L.R. 1/2005, articolo 3, commi 91, 92 e 93. Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici e contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Approvazione.**

pag. 21

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005, n. 0370/Pres.

**Iscrizione ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 7/1999 di fondi relativi al programma aggiuntivo regionale (PAR) per l'Obiettivo comunitario 2 per il periodo 2000-2006 con contestuale prelevamento della quota regionale dal «fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario».**

pag. 29

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres.

**L.R. 2/1992 - L.R. 18/2003 - L.R. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale. Approvazione.**

pag. 30

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres.

**L.R. 2/2002 - L.R. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico. Approvazione.**

pag. 42

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0373/Pres.

**L.R. 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'A.T.E.R. di Gorizia.**

pag. 53

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste. Approvazione.**

pag. 55

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0375/Pres.

**L.R. 30/1999, articolo 24, lettera g). Delega alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.**

pag. 60

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres.

**L.R. 42/1996, articoli 18 e 52. Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra. Approvazione.**

pag. 62

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0377/Pres.

**L.R. 18/2005, articolo 44. Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. Costituzione.**

pag. 70

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0378/Pres.

**Inserimento di due associazioni nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni).**

pag. 72

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0379/Pres.

**Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1988 (contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale). Approvazione modifiche.**

pag. 73

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2005, n. 0382/Pres.

**L.R. 15/1981, articolo 15. Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune.**

pag. 74

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2005, n. 0383/Pres.

**Continuazione dell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

pag. 77

---

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 18 ottobre 2005, n. 10.

**I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova». Trasformazione in ASP ed approvazione dello statuto.**

pag. 78

---

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 20 ottobre 2005, n. 5065.

**Approvazione del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006.**

pag. 89

---

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 9 agosto 2005, n. 1801/LAVFOR.

**F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azioni varie - scadenza bando 9 giugno 2005. (Pubblicato nel supplemento straordinario n. 18 del 2 settembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione). Avviso di rettifica.**

pag. 110

---

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 12 agosto 2005, n. 1822/LAVFOR.

**F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura E.1 - azione 14 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di maggio 2005. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 del 14 ottobre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione.) Avviso di rettifica.**

pag. 116

---

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 19 settembre 2005, n. PMT/877/C.2.1.

**Attribuzione di funzioni e compiti al Vicedirettore centrale, ing. Roberto Della Torre.**

pag. 120

---

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 25 ottobre 2005, n. RAF/6/5248.

**Approvazione delle graduatorie delle domande ammesse ai contributi previsti dal programma operativo regionale SFOP 2004-2006, relative alle misure 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore).**

pag. 121

---

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 18 ottobre 2005, n. ALP. 2-2339-D/ESP/4620.

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per i lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. «delle Cinque Strade» e «di Piagno» in Comune di Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone.**

pag. 123

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
21 ottobre 2005, n. ALP. 11/2377/VIA/223.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione delle risorse geotermiche nella zona idrogeologica comprendente il sito «Terme S.I.L.» in Lignano Riviera, in Comune di Lignano Sabbiadoro. Proponente: S.I.L. S.p.A. con sede a Lignano (Udine). Provvedimento di individuazione delle autorità.**

pag. 124

---

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
21 ottobre 2005, n. ALP. 11/2382/VIA/229.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento e ripristino ambientale della cava di ghiaia denominata «Sgubin 2», in località Molin Novo, in Comune di Cormons, per un quantitativo di materiale estratto complessivo di 569.000 m<sup>3</sup> su una superficie di 31.500 m<sup>2</sup>. Proponente: Scavi Sergio Sgubin con sede a Cormons, in Piazza XXIV Maggio 14. Provvedimento di individuazione delle autorità.**

pag. 126

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2005, n. 1518.

**L.R. 15/2001. Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali per l'anno 2005. Indirizzi per l'attuazione.**

pag. 127

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2005, n. 2372.

**L.R. 15/2001. Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali per l'anno 2005. Approvazione.**

pag. 129

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2595.

**Articolo 2545 terdecies codice civile - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Summer & Winter Services Società cooperativa a r.l.» con sede in Gorizia.**

pag. 148

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2619.

**Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico e di mercato della montagna marginale» - Azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione». Approvazione del «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano».**

pag. 148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2622.

**Concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori ed idonei.**

pag. 150

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2623.

**Concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori ed idonei.**

pag. 157

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2629 (Estratto).

**Comune di Cervignano del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 46 del 19 agosto 2005, di approvazione della variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 161

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2005, n. 2729.

**Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - asse E, misura E.1. Progetto «Futura - Servizi di pari opportunità».**

pag. 161

---

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

**Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 163

---

AVVISO DI RETTIFICA

**Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2005 - Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali. Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli Uffici regionali a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del 1° semestre del 2005.**

pag. 163

---

---

**PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI**

---

**Autovie Venete S.p.A. - Trieste:**

Avviso di gara esperita per la manutenzione ordinaria biennale (anni 2005-2006) di pronto intervento sui manufatti delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine e A28 Portogruaro-Sacile comprese le bretelle di collegamento con la SS13 ed interventi urgenti di ripristino delle pile dei cavalcavia dell'autostrada A4.

pag. 163

---

Avviso di gara esperita per il prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo lotto 28 della progr. Km. 35+861,64 alla progr. Km. 44+585,63. Barriere di sicurezza viabilità ordinaria.

pag. 164

**Comune di Erto e Casso (Pordenone):**

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale - Quinquennale 2006-2010.

pag. 165

**Comune di Maniago (Pordenone):**

Avviso di asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

pag. 165

**Comune di Staranzano (Gorizia):**

Bando di gara per la vendita di n. 6 cavalli di razza Camargue.

pag. 166

**Comune di Tricesimo (Udine):**

Bando di asta pubblica per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti della casa di riposo di Tricesimo. (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 26 ottobre 2005). Errata corrige.

pag. 166



**C.S.R. Bassa Friulana S.p.A. - San Giorgio di Nogaro (Udine):**

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti (CER 200307).

pag. 166

---

**Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Udine:**

Bando di gara d'appalto di Global Service comprendente i servizi di pulizie, portineria, lavaggio, noleggio biancheria, manutenzione delle residenze universitarie e degli uffici. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 2 novembre 2005. Avviso di rettifica.

pag. 167

---

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:**

Bilancio d'esercizio 2004.

pag. 168

---

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:**

Bilancio d'esercizio 2004.

pag. 169

---

**Comune di Azzano Decimo (Pordenone):**

Avviso di adozione della variante n. 33 bis al P.R.G.C.

pag. 170

---

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ambiti zona B0.1 e B02.1 del Capoluogo.

pag. 170

---

**Comune di Bagnaria Arsa (Udine):**

Avviso di adozione della variante n. 10 al P.R.G.C.

pag. 171

**Comune di Budoia (Pordenone):**

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Julia».

pag. 171

---

**Comune di Mortegliano (Udine):**

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata n. 43 «Lottizzazione Turco» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 172

---

**Comune di Muggia (Trieste):**

Pubblicazione dell'estratto del decreto n. ALP2-D/ESP/4686 del 10 ottobre 2005 del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, per i lavori di realizzazione della fognatura - 1° lotto - Via della Stazione.

pag. 172

---

**Comune di Ovaro (Udine):**

Estratto della determinazione n. 30 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda da Dino».

pag. 173

---

Estratto della determinazione n. 31 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Garden».

pag. 173

---

Estratto della determinazione n. 32 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Spin».

pag. 174

---

Estratto della determinazione n. 33 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva denominata «Rifugio Alpino Losa».

pag. 174

---

Estratto della determinazione del Responsabile dei Servizi demografici n. 15 del 19 ottobre 2005 di classificazione dell'unità immobiliari facenti parte della struttura ricettiva di albergo diffuso denominato «Il Grop».

pag. 175

---

**Comune di San Vito al Torre (Udine):**

Realizzazione di un parcheggio nel capoluogo, Via Roma. Liquidazione indennità provvisoria accettata e deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie non accettate in Comune di San Vito al Torre P.T. n. 76 F. 10 mapp. 755/17, 755/18/f.

pag. 176

---

Completamento delle opere infrastrutturali 2° e 3° comparto della Zona industriale di Nogaredo al Torre. Liquidazione indennità provvisorie accettate e deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie non accettate; Comune di San Vito al Torre P.T. n. 421 F. 1 mapp. 94/a, 93/b, 93/c, 93/d, 93/e, 93/f.

pag. 176

---

**Comune di Sesto al Reghena (Pordenone):**

L.R. 2/2002, articolo 57. Estratto Determinazione n. 13900 del 22 settembre 2005. (Estratto). Classificazione di nuova struttura ricettiva con sede nel Comune di Sesto al Reghena.

pag. 177

---

**Comune di Spilimbergo (Pordenone):**

Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. Ambito 3a del Centro storico.

pag. 178

---

Avviso di deposito della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 178

---

Avviso di deposito della variante n. 33 al P.R.G.C. Approvazione progetto definitivo.

pag. 178

---

**Comune di Tavagnacco (Udine):**

Avviso di deposito adozione variante n. 40 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 179

---

**Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento - Udine:**

Proposta di variante ai P.R.G.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - L.R. 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Avvio del procedimento amministrativo - Legge 241/1990, 15/2005, LL.RR. 7/2000 e 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Lavori di «Ristrutturazione, potenziamento e trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione su una superficie di 440 Ha, nei Comuni di Codroipo e Sedegliano - 3° intervento di completamento».

pag. 179

---

Proposta di variante ai P.R.G.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - L.R. 52/1991, D.P.R. 327/2001. Avvio del procedimento amministrativo - Legge 241/1990, 15/2005, LL.RR. 7/2000, 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Lavori di «Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi B1, B11, B12 e parte dei comizi B14 e M15 su una superficie di Ha 430 ca. nei Comuni di Bicinico e Mortegliano».

pag. 180

---

**Direzione centrale lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:**

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda della ditta Agenzia immobiliare Lia di derivazione d'acqua per uso igienico e assimilati.

pag. 181

---

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda della ditta Lavasecco Da Paola S.n.c. di derivazione d'acqua per uso igienico e assimilati.

pag. 181

---

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale ad uso irriguo e igienico ed assimilati.

pag. 182

---

Rinnovo alla ditta Anoxidall S.r.l. del diritto di continuare a derivare acqua di falda per uso industriale.

pag. 184

**Comune di Campolongo al Torre (Udine):**

Bando di concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B, posizione economica B1. (Estratto).

pag. 184

---

**Comune di Duino Aurisina (Trieste):**

Avviso di concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 2 posti con profilo professionale di «Istruttore amministrativo con conoscenze informatiche» cat. C - posizione economica 1 - a tempo indeterminato e pieno.

pag. 184

---

**Comune di San Quirino (Pordenone):**

Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Operaio.

pag. 185

## PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.

**Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 102/2005.**

## IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo) relativo alla «Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo, all'articolo 3, indica la forma giuridica societaria che le Organizzazioni dei produttori, di seguito per brevità chiamate (O.P.), devono assumere ai fini del loro riconoscimento nonché i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dello stesso decreto legislativo demanda alle regioni il compito di riconoscere le O.P. operanti nel proprio territorio sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero in base a requisiti più restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi;

RITENUTO pertanto di adottare apposita disciplina regolamentare concernente le modalità di riconoscimento delle predette O.P.;

RITENUTO altresì, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, di adottare nel riconoscimento delle O.P. i requisiti minimi e i parametri stabiliti dal decreto legislativo e di stabilire le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento;

ATTESO che nella regione Friuli Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di organizzazioni di produttori (organismi di secondo grado), previste dall'articolo 5 del decreto legislativo e che pertanto si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalità di costituzione;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 di applicazione in ambito regionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e concernente il riconoscimento delle Associazioni dei produttori;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo prevede che le citate Associazioni di produttori riconosciute si trasformino entro il 31 dicembre 2005 in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, ai fini del loro riconoscimento quali O.P.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2252 del 14 settembre 2005;

## DECRETA

È approvato il «Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

ILLY

---

**Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo), disciplina le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori (di seguito O.P.), aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia ed i cui associati, per l'attività agricola svolta, conseguano la maggioranza relativa del fatturato della O.P. richiedente nell'ambito della regione stessa.

Art. 2

*(Requisiti per il riconoscimento)*

1. Ai fini del riconoscimento le O.P. devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per singolo prodotto o per categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE;
- b) perseguire gli scopi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo;
- c) assumere una delle forme giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo e specificatamente:
  1. società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
  2. società cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie;
- d) prevedere nel proprio statuto gli obblighi e le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo;
- e) essere costituite da un numero minimo di produttori aderenti ed avere un volume minimo di produzione conferita dagli associati, commercializzata direttamente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo.

Art. 3

*(Presentazione delle domande di riconoscimento)*

1. La domanda di riconoscimento di O.P. è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio produzioni agricole, dal legale rappresentante della società, corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) visura dell'iscrizione camerale della società;
- c) verbali relativi alle cariche sociali;

- d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;
- e) elenco soci produttori;
- f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore;
- g) certificazione antimafia relativa agli amministratori della società;
- h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica.

2. Qualora il socio aderente alla O.P. non sia persona fisica, l'O.P. acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della Direzione centrale:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) istanza di adesione alla O.P. da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo;
- c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).

3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla Direzione centrale, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'O.P. chiede il riconoscimento.

4. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio produzioni agricole.

#### Art. 4

##### *(Vigilanza e controllo)*

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale concernente l'attività di controllo e di vigilanza questa è assicurata dal Servizio produzioni agricole, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la conformità del funzionamento delle O.P. al Decreto legislativo ed il mantenimento in capo alle stesse dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.

2. Le O.P. mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento di O.P. è revocato nel caso di:

- a) venir meno di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento;
- b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

#### Art. 5

##### *(Trasformazione delle Associazioni di produttori riconosciute in O.P.)*

1. Qualora le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 intendano richiedere il riconoscimento di O.P., devono trasformarsi, entro il 31 dicembre 2005, in una delle forme societarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. In mancanza di trasformazione la Regione revoca il riconoscimento alle predette associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

---



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0355/Pres.

**Regolamento concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 0133/2005. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005 n. 0133/Pres., concernente «Regolamento per l'istituzione di un regime di indennizzi a favore delle aziende agricole della regione, a compensazione delle perdite delle produzioni avvenute a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003»;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del sopracitato regolamento che stabilisce che le domande di indennizzo siano presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento medesimo (19 settembre 2005);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2005 n. 1449, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 di data 20 luglio 2005, che individua i comuni danneggiati;

CONSIDERATO che le organizzazioni sindacali agricole hanno rappresentato difficoltà operative dei propri associati a presentare le domande di indennizzo entro il termine sopraindicato, e che la mancata presentazione delle istanze in argomento vanificherebbe il raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma, concernente il ripristino dei danni subiti dalle aziende agricole regionali a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003;

ACCERTATA pertanto l'esigenza di stabilire un nuovo termine per la presentazione delle indicate istanze di indennizzo da parte delle aziende agricole regionali interessate;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 30 settembre 2005;

#### DECRETA

È approvato il Regolamento concernente: «Riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

ILLY

---

**Regolamento concernente «Riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005».**

#### Art. 1

##### *(Termine di presentazione delle domande)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005, è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0359/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 3, comma 62. Approvazione.**

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 62 della citata legge, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità di accoglienza per tossicodipendenti iscritti all'albo regionale e che abbiano in atto convenzioni con le Aziende per i servizi sanitari della regione contributi per concorrere alle spese di funzionamento delle strutture;

ATTESA la necessità di disciplinare la ripartizione dei contributi fra i soggetti destinatari ;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2508 del 7 ottobre 2005;

## DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche per tossicodipendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge regionale 2 febbraio 2005 n.1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2005

ILLY

---

**Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 3, comma 62 (legge finanziaria 2005).**

## Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi regionali per concorrere alle spese di

funzionamento delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti, previsti dall'articolo 3, comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

#### Art. 2

##### *(Destinatari)*

1. Destinatari dei contributi di cui all'articolo 1 sono gli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti che sono iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari e che sono convenzionati con le Aziende per i servizi sanitari della regione.

#### Art. 3

##### *(Tempi e modalità di presentazione della domanda)*

1. La domanda di contributo deve essere presentata ai sensi della normativa vigente in materia di bollo entro il 31 maggio di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'ente ausiliario che gestisce la comunità terapeutica di accoglienza per i tossicodipendenti;
- b) copia della convenzione con l'Azienda per i servizi sanitari della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente alla domanda di contributo;
- d) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta di contributo con evidenziazione delle spese di funzionamento della struttura;
- e) copia del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
- f) indicazione del contributo richiesto, con elenco dettagliato delle spese previste per il funzionamento della struttura per le quali si richiede il contributo.

#### Art. 4

##### *(Criteri di concessione)*

1. L'ammontare del contributo regionale è determinato in proporzione al numero dei posti di accoglimento autorizzati per ogni comunità terapeutica all'atto dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, non potendo comunque eccedere la misura del 90% del contributo richiesto.

#### Art. 5

##### *(Cumulo)*

1. I contributi non sono cumulabili con altri concessi dall'amministrazione regionale o da altri enti a copertura delle stesse spese per le quali è richiesto il contributo regionale.

#### Art. 6

##### *(Rendicontazione)*

1. I destinatari del contributo devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di concessione, secondo le modalità dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 7

##### *(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

**L. R. 1/2005, articolo 3, commi 91, 92 e 93. Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici e contribuiti per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Approvazione.**

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi 91 e 92, della citata legge, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore di disabili fisici contribuiti per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida e che dispone che i criteri e le modalità relativi alla concessione dei contributi siano stabiliti con regolamento;

SENTITA la Consulta Regionale Associazioni dei disabili del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2515 del 7 ottobre 2005;

## DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2005

ILLY

---

**Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.**

Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per disabili fisici: le persone disabili permanentemente non deambulanti;
- b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo ad uso proprio allestito in modo da consentire alla persona disabile di entrare ed uscire dall'abitacolo ed essere trasportato in sicurezza o entrare ed uscire dall'abitacolo e sedersi al posto di guida.

Art. 3

*(Beneficiari dei contributi)*

1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.

2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell'erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi presentare domanda di contributo per l'acquisto e l'adattamento di due autoveicoli.

Art. 4

*(Certificazioni)*

1. La disabilità è accertata per mezzo del certificato di accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche o del certificato di invalidità civile di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche.

2. Nei certificati di cui al comma 1 deve essere specificata la permanente impossibilità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo espresso la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo a firma di un componente della commissione medica che accerta lo stato di handicap o l'invalidità civile, rilasciato sulla base della documentazione agli atti della commissione stessa, redatto secondo il modello allegato A.

## Art. 5

*(Spese finanziabili e criteri per la definizione del contributo)*

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:

- a) acquisto e adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro;
- b) acquisto di autoveicoli nuovi o usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro;
- c) adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con massimale di spesa ammissibile di 13.000,00 euro;
- d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.000,00 euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

3. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con provvedimento del Direttore centrale competente per materia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

## Art. 6

*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 o dai soggetti esercenti la potestà o tutela o dall'amministratore di sostegno.

2. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all'allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti:
  - 1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
  - 2) il valore dell'ISEE, contenuto nel limite di cui all'articolo 3;
- b) certificato di cui all'articolo 4 attestante la permanente impossibilità di deambulazione;
- c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l'importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

3. Le domande sono presentate al Servizio interventi e servizi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato Ufficio competente, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

## Art. 7

*(Concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.

3. Nel caso in cui richieste ammissibili non trovino copertura con le risorse disponibili al momento della presentazione l'ufficio competente comunica al beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33 del comma 5 della legge regionale 7/2000.

4. Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziata o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo.

5. Contestualmente alla concessione l'ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve produrre:

- a) idonea documentazione giustificativa della spesa;
- b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- c) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti;
- d) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver portato in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 per le quali è stato concesso il contributo ovvero, nel caso in cui le spese siano state portate in detrazione, l'ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

#### Art. 8

##### *(Erogazione del contributo)*

1. L'ufficio competente contestualmente alla concessione del contributo ne dispone l'erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

#### Art. 9

##### *(Domande in attesa di contribuzione)*

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 7/2000 nell'ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.

2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l'ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### Art. 10

##### *(Cumulabilità)*

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 non sono cumulabili tra loro né sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone disabili ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge.

2. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità.

## Art. 11

*(Presentazione di nuove domande)*

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.
2. In caso di furto dell'autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

## Art. 12

*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a contributo le domande che riguardano spese sostenute dopo l'8 febbraio 2005 per le quali deve essere allegata alla domanda oltre alla documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) anche quella prevista dall'articolo 7, comma 5.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 13

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-



Allegato A  
(riferito all'articolo 4,  
comma 2)

**Modello di certificato**

Vista la documentazione agli atti della commissione:

di accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92.

di accertamento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 6 della L. 118/71

si certifica la **permanente impossibilità di deambulazione** del/della Signor/a

\_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a

\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, già in possesso

della certificazione di:

handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92;


invalidità civile ai sensi dell'art. 6 della L. 118/71.

Luogo, \_\_\_\_\_ Data, \_\_\_\_\_

Firma di un medico facente parte della commissione: \_\_\_\_\_

ALLEGATO B  
(riferito all'articolo 6, comma 2)

## MODELLO DI DOMANDA



Alla Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia  
Direzione Salute e Protezione Sociale  
Servizio interventi e servizi sociali  
Riva Nazario Sauro, 8  
34100 Trieste

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, telefono n.  
\_\_\_\_\_, fax n. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
in stato di permanente impossibilità di deambulazione;

oppure:

- esercente la potestà o tutela  
 amministratore di sostegno  
 convivente della persona disabile che la ha fiscalmente a carico

di (dati della persona disabile):

nome e cognome \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_,  
in stato di permanente impossibilità di deambulazione;

**CHIEDE** la concessione del contributo per (barrare la relativa casella):

1) ACQUISTO E ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO PERSONALE DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 1, lettera a)

2) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO ADATTATO PER IL TRASPORTO PERSONALE DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 1, lettera b)

3) ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 1, lettera c)

4) CONSEGUIMENTO DI PATENTE SPECIALE PER L'ABILITAZIONE ALLA GUIDA (art. 5, comma 1, lettera d)

tipo di patente:  A  B  C

e, a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci,

sotto la sua responsabilità **DICHIARA:**

- di non aver presentato domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine
- che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare non supera i 25.000,00 euro
- che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare non supera gli 11.000,00 euro
- che l'importo pattuito per la compravendita dell'autoveicolo usato è pari a euro \_\_\_\_\_ (articolo 6, comma 2, lettera c)

e **ALLEGA** i seguenti documenti:

- certificato attestante la permanente impossibilità di deambulazione (articolo 4)
- preventivo di spesa di data non anteriore a 60 giorni

**CHIEDE** che il contributo sia liquidato mediante:

accreditamento su conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ aperto presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_ dipendenza \_\_\_\_\_ codice CIN \_\_\_\_\_, codice ABI \_\_\_\_\_, codice CAB \_\_\_\_\_ intestato al creditore

accreditamento su conto corrente postale n. \_\_\_\_\_ intestato al creditore

emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore

altro

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005, n. 0370/Pres.

**Iscrizione ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 7/1999 di fondi relativi al programma aggiuntivo regionale (PAR) per l'Obiettivo comunitario 2 per il periodo 2000-2006 con contestuale prelevamento della quota regionale dal «fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario».**

#### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, punto 2) del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 che istituisce l'Obiettivo comunitario 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26;

VISTO l'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 13 maggio 2005 n. 1088 che, nel ripartire lo stanziamento del Fondo iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato nell'ambito della quota c) euro 16.950.000.000 a titolo di costituzione di programma aggiuntivo regionale (PAR) per l'anno 2005 nell'ambito dell'Obiettivo comunitario 2 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2005 n. 1445 che ha approvato il quadro delle assegnazioni delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2005;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esiste già l'appropriata unità previsionale di base, e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo di spesa su cui iscrivere le risorse in parola;

VISTO l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTO il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti Regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., rettificato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 27 aprile 2005, S.S. n. 11, in particolare l'articolo 132, comma 1, dell'allegato A);

VISTA la legge regionale «Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005»;

#### DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 16.950.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.360.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 8202 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

2. Dalla unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo di euro 16.950.000,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres.

**L.R. 2/1992 - L.R. 18/2003 - L.R. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE

VISTO il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), che prevede la concessione di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1900 del 28 luglio 2005 è stato adottato in via preliminare, il regolamento «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio nel settore promozionale»;

VISTA la nota n. 11/7237/05 del 10 ottobre 2005 con cui il Consiglio regionale comunica che la II Commissione permanente, nella seduta del 6 ottobre 2006 ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

RITENUTO di approvare il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 14 ottobre 2005;

#### DECRETA

È approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

ILLY

**LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale.**

## CAPO I

## FINALITÀ

## Art. 1

*(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi in materia promozionale delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti incentivi:

- a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
- b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

## CAPO II

## AMBITO DI APPLICAZIONE E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

## Art. 2

*(Soggetti beneficiari)*

1. Beneficiano degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero:

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;
- b) le PMI di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

2. Beneficiano degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro, costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nel territorio regionale.

3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b) devono inoltre rientrare nei parametri di cui al DPGR n. 0199/Pres del 4 giugno 1998.

## Art. 3

*(Soggetti esclusi)*

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, che operano nei settori di attività elencati nell'allegato B, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari, sono esclusi dagli aiuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, che operano nei settori di attività elencati nell'allegato C, sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

## Art. 4

*(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)*

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 70/2001.

## Art. 5

*(Cumulabilità dell'incentivo)*

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, nel limite del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

## CAPO III

INCENTIVI A FAVORE DELLE PMI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO  
ALLA PRODUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI  
PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

## Art. 6

*(Oggetto)*

1. Ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 2/1992 e dell'articolo 42, comma 1, lettera l) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale alle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero.

2. I programmi pluriennali di promozione all'estero sono programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI industriali e di servizio alla produzione.

## Art. 7

*(Spese ammissibili)*

1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le spese relative a:

- a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente, sui mercati esteri;
- c) consulenze finalizzate all'organizzazione di reti di vendita e di assistenza all'estero;
- d) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera, riferiti alle iniziative di cui al comma 1.

3. I servizi di consulenza sono forniti da soggetti esterni all'impresa richiedente.

4. Non sono ammissibili le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione ed, in generale, tutte le spese per iniziative aventi natura direttamente commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese riferite alle iniziative di cui al comma 1.

#### Art. 8

##### *(Intensità ed ammontare dell'incentivo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 150.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005.

#### Art. 9

##### *(Criteri di priorità)*

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) micro e piccole imprese: punti 4;
- b) medie imprese: punti 1;
- c) micro, piccole e medie imprese facenti capo ad imprenditoria femminile o giovanile: punti 3 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b);
- d) micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo, limitatamente alle imprese iscritte presso la Camera di commercio ai seguenti codici ISTAT: 72.20, 72.40, 72.60.1, 73.10: punti 2 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

3. Per imprenditoria femminile s'intende l'impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne.

4. Per imprenditoria giovanile s'intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani tra i 18 e i 40 anni.



## CAPO IV

## INCENTIVI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI COMPARTI PRODUTTIVI

## Art. 10

*(Oggetto)*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/2003 e dell'articolo 42, comma 1, lettera k) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

## Art. 11

*(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono finanziabili le iniziative singole o coordinate in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le iniziative finanziabili sono attuate sia sul territorio regionale che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

## Art. 12

*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) pubblicità concernente il programma di promozione;
- c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua straniera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;
- d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri.

3. Sono ammissibili, nella misura massima del 20 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.

## Art. 13

*(Intensità ed ammontare dell'incentivo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 300.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005.

## Art. 14

*(Criteri di priorità)*

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) per ogni impresa consorziata sono attribuiti 0,2 punti fino ad un massimo di 10 punti;
- b) per ogni impresa consorziata che faccia capo ad imprenditoria femminile o giovanile, come definite all'articolo 9, il punteggio è aumentato di 1 punto.
- c) per ogni impresa consorziata con stabilimento sul territorio regionale, il punteggio è aumentato di 0,2 punti.

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

## CAPO V

## PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

## Art. 15

*(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 19, comma 2.

## Art. 16

*(Avvio dell'iniziativa)*

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) la data di iscrizione alla manifestazione fieristica;
- c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

## Art. 17

*(Schema di domanda)*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/industria/industria.htm](http://www.regione.fvg.it/industria/industria.htm) e su quello della Camera di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1.

## Art. 18

*(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

## Art. 19

*(Informazioni sul procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 24.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/industria/industria.htm](http://www.regione.fvg.it/industria/industria.htm) e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

## Art. 20

*(Istruttoria)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente alla Camera di commercio.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine previsto dall'articolo 15, comma 1.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

## Art. 21

*(Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Camera di commercio approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 9 e 14 ed effettua il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio contestualmente all'approvazione della graduatoria, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La Camera di commercio procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

8. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati le domande inammissibili per esaurimento delle risorse finanziarie, le quali possono rientrare per una sola volta, previa verifica dell'interesse del soggetto richiedente, nella graduatoria successiva.

## Art. 22

*(Rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Per gli incentivi di cui al capo III, il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Per gli incentivi di cui al capo IV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 per la conclusione dell'iniziativa, il termine per la presentazione della relativa rendicontazione è di sei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

#### Art. 23

##### *(Erogazione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi pari o superiori a 31.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione:

- a) di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000;
- b) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante l'avvio dell'iniziativa.

#### Art. 24

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, decorra inutilmente;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 25

##### *(Termini per la conclusione del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 19, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

6. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

7. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

## CAPO VI

### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

#### Art. 26

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 19, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

#### Art. 27

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

## CAPO VII

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 28

##### *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

## Art. 29

*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 30

*(Norme transitorie e finali)*

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 17 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

## Art. 31

*(Abrogazioni)*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati:

- a) il regolamento approvato con D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 054/Pres;
- b) il regolamento approvato con D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 055/Pres;

## Art. 32

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

**Allegato A**  
(Riferito all'art. 2, c. 1)

**ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE**

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci
74.20	Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
74.30	Collaudi e analisi tecniche
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
93.01.1	Servizi di lavanderia

**Allegato B**  
(Riferito all'art. 3, c. 1)

**SETTORI DI ATTIVITÀ ESCLUSI**  
(classificazione ISTAT ATECO 02)

**Industria agroalimentare:**

- 15.11 "Produzione e refrigerazione di carne del bestiame escluso volatili e conigli" limitatamente a:  
- produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata;  
- produzione di carne non di volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata;  
- fusione di grassi commestibili di origine animale;  
- lavorazione delle frattaglie;
- 15.12 "Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli" limitatamente a:  
- macellazione di volatili;  
- macellazione di conigli e simili;  
- preparazione di carne di volatili;  
- preparazione di carne di conigli e simili;  
- produzione di carne di volatili in porzioni individuali, fresca, congelata, surgelata;
- 15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne  
15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce  
15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi  
15.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali  
15.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte  
15.61.1 Molitura del frumento  
15.61.2 Molitura di altri cereali  
15.61.3 Lavorazione del risone  
15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie  
15.62 Produzione di prodotti amidacei  
15.7 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali  
15.83 Produzione di zucchero  
15.87.0 Produzione di condimenti e spezie, limitatamente alla produzione di aceti  
15.92 Produzione di alcool etilico di fermentazione  
15.93 Produzione di vini (da uve non di produzione propria)  
15.94 Produzione di sidro e altri vini a base di frutta  
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate  
15.97 Produzione di malto  
16 Industria del tabacco

**Allegato C**  
(Riferito all'art. 3, c. 2)

**SETTORI DI ATTIVITÀ ESCLUSI**  
(classificazione ISTAT ATECO 02)

**SETTORI SENSIBILI**

**Industria delle fibre sintetiche**

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

**Industria automobilistica:**

- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

**Industria della costruzione navale:**

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche  
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

**Industria siderurgica:**

- 13 Estrazione di minerali metalliferi  
27.10 Siderurgia  
27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

**Industria carboniera:**

- 10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres.

**L.R. 2/2002 - L.R. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), concernente la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero;

VISTI gli articoli 155, 156 e 157 della citata legge regionale 2/2002, concernenti la concessione di incentivi alle imprese turistiche ed ai pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 28 luglio 2005 è stato adottato in via preliminare, il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico»;

VISTA la nota n. 11/7239-05 del 10 ottobre 2005 con cui il Consiglio regionale comunica che la II Commissione permanente, nella seduta del 6 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

RITENUTO di approvare il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 14 ottobre 2005;

#### DECRETA

È approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

ILLY

---

**LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico.**

## CAPO I

## FINALITÀ

## Art. 1

*(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi a favore del comparto turistico delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti incentivi:

- a) incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- b) incentivi alle imprese turistiche ed ai pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture, ai sensi degli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002.

## CAPO II

## AMBITO DI APPLICAZIONE E INTENSITÀ DEGLI INCENTIVI

## Art. 2

*(Soggetti beneficiari)*

1. Le agenzie di viaggio e di turismo di cui all'articolo 38 della legge regionale 2/2002, con sede operativa nel territorio regionale e rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al comma 3, beneficiano degli incentivi previsti al capo III per la vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero.

2. Le imprese turistiche ed i pubblici esercizi con sede operativa nel territorio regionale e rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al comma 3, beneficiano degli incentivi previsti al capo IV per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze e delle strutture dei pubblici esercizi.

3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

## Art. 3

*(Aiuti «de minimis» ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001)*

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ai soggetti beneficiari non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

### CAPO III

#### INCENTIVI A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO PER LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

##### Art. 4

###### *(Oggetto)*

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera g) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.

##### Art. 5

###### *(Definizione di pacchetto turistico)*

1. Per pacchetto turistico si intendono i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, con durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero con durata comprendente almeno una notte, e risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico, tra i quali itinerari e visite guidate, escursioni e servizi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali escursionistiche.

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa a contributo, il contratto di vendita del pacchetto turistico deve avere la forma ed il contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva 9/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»).

##### Art. 6

###### *(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) promo-commercializzazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia quali workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre regioni italiane e all'estero;
- b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;
- c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riferentisi esclusivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;
- d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.

2. Non sono ammissibili:

- a) IVA ed altre imposte;
- b) spese relative all'acquisto di beni strumentali;
- c) compensi ad amministratori e personale dipendente;
- d) ogni spesa non attinente all'iniziativa.

## Art. 7

*(Criteri di priorità)*

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti ordini e criteri di priorità:

a) in riferimento all'ambito territoriale:

- 1) iniziative da realizzarsi in un ambito territoriale comprendente più di un Consorzio turistico, società di promozione turistica o società d'area;
- 2) iniziative da realizzarsi nell'ambito territoriale di un unico Consorzio turistico, società di promozione turistica o società d'area;
- 3) iniziative da realizzarsi in Comuni non rientranti nell'ambito di un Consorzio turistico, o società di promozione turistica o società d'area;

b) in riferimento alle azioni di marketing strategico definite dalla Regione:

- 1) iniziative espressamente rivolte alla potenziale clientela estera;
- 2) iniziative rivolte sia all'estero che all'interno;
- 3) iniziative rivolte esclusivamente alla potenziale clientela nazionale;

c) in relazione alla vocazione turistica:

- 1) sarà data priorità alle iniziative di cui alle lettere a) e b) che evidenzino una ricaduta sulle località a minore vocazione turistica.

2. A parità di posizione in graduatoria, ulteriore priorità viene data alle iniziative frutto di progetti congiunti tra più agenzie di viaggio e turismo ed in caso di ulteriore parità viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di cui all'articolo 14, comma 6.

## Art. 8

*(Intensità ed ammontare dell'incentivo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e l'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 51.646,00 euro.

## CAPO IV

INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE ED AI PUBBLICI ESERCIZI  
PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

## Art. 9

*(Oggetto)*

1. Ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case ed appartamenti per vacanze.

2. Ai sensi dell'articolo 155 della legge regionale 2/2002 e dell'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale a favore dei pubblici esercizi per l'incremento ed il miglioramento degli esercizi medesimi.

## Art. 10

*(Iniziativa finanziabili)*

1. Gli incentivi sono concessi alle imprese indicate all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, per le seguenti iniziative:

- a) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte, quali lavori relativi a misure di antincendio, impianti elettrici, superamento delle barriere architettoniche;
- b) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche;
- c) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione;
- d) lavori di ampliamento;
- e) lavori di ristrutturazione;
- f) acquisto di arredi ed attrezzature.

2. Gli incentivi sono inoltre concessi per la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo devono tener conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 156, comma 3 della legge regionale 2/2002.

#### Art. 11

##### *(Criteri di priorità)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) interventi da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:
  - 1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte: 6 punti;
  - 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
  - 3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione: 4 punti;
  - 4) lavori di ampliamento: 3 punti;
  - 5) lavori di ristrutturazione: 2 punti;
  - 6) acquisto di arredi ed attrezzature: 1 punto;
- b) interventi da effettuarsi nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi):
  - 1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte: 6 punti;
  - 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
  - 3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione: 4 punti;
  - 4) lavori di ampliamento: 3 punti;
  - 5) lavori di ristrutturazione: 2 punti;
  - 6) acquisto di arredi ed attrezzature: 1 punto.

2. Nel caso in cui la domanda di incentivo abbia ad oggetto sia lavori edilizi che l'acquisto di arredi, ai fini della graduatoria si considerano solamente i primi.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 2, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) interventi da effettuarsi nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro e nelle località con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti;

b) interventi da effettuarsi al di fuori delle località di cui alla lettera a): 3 punti.

4. La somma dei punteggi ottenuti determina il punteggio finale attribuito a ciascuna iniziativa e la conseguente posizione in graduatoria. A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di cui all'articolo 14, comma 6.

#### Art. 12

##### *(Intensità ed ammontare dell'incentivo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 200.000,00 euro.

#### Art. 13

##### *(Spese ammissibili)*

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 10 sono ammissibili:

- a) le spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (Legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
- c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

### CAPO V

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 14

##### *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi di cui al capo III entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa.

3. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi di cui al capo IV dal 1° gennaio al 1° marzo e prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

4. Le domande hanno validità limitata all'anno solare.

5. Le domande devono pervenire alla Camera di commercio entro i termini previsti ai commi 2 e 3, pena l'inammissibilità a contributo. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

6. La data di presentazione delle domande è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

7. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

8. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 18, comma 2.

#### Art. 15

##### *(Avvio dell'iniziativa)*

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 14, comma 3, si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 52/1991, la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori, di cui al comma 1, lettera c).

#### Art. 16

##### *(Schema di domanda)*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno o più schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm](http://www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm) e su quello delle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1.

#### Art. 17

##### *(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

#### Art. 18

##### *(Informazioni sul procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 23.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet [www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm](http://www.regione.fvg.it/commercio/commercio.htm) della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

#### Art. 19

##### *(Istruttoria)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente alla Camera di commercio.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre i termini previsti dall'articolo 14, commi 2 e 3.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

#### Art. 20

##### *(Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Camera di commercio approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 7 e 11 ed effettua il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo.

3. Gli incentivi sono concessi contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie



disponibili. La Camera di commercio procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

8. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica o di somministrazione.

9. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

10. La Camera di commercio comunica tempestivamente agli istanti l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

## Art. 21

### *(Rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

7. In deroga al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

#### Art. 22

##### *(Erogazione degli incentivi)*

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 21.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi di cui al capo III e IV possono essere erogati in via anticipata nella misura, rispettivamente, del 20 per cento e del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

#### Art. 23

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolamentazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, decorra inutilmente;
- c) i vincoli di destinazione non siano stati osservati;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 21, comma 6;
- f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 25, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 24

##### *(Termini per la conclusione del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 18, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

## CAPO VI

### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

#### Art. 25

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 18, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

#### Art. 26

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono alla Camera di commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli.

#### Art. 27

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

CAPO VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 29

*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30

*(Norme transitorie e finali)*

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 16 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 31

*(Abrogazioni)*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) capo II del D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres;
- b) D.P.Reg. 23 settembre 2002, n. 0293/Pres.

Art. 32

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0373/Pres.

**L.R. 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'A.T.E.R. di Gorizia.**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che disciplina la nomina e la composizio-

ne delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note prot. n. ALP.5/24057-E/1/6, prot. n. ALP.5/24058-E/1/6, prot. n. ALP.5/24059-E/1/6 e prot. n. ALP.5/24060-E/1/6 del 20 giugno 2005 ed altresì le successive prot. n. ALP.5/27700-E/1/6 e prot. n. ALP.5/27716-E/1/6 del 20 luglio 2005 della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle Associazioni ed agli Organi previsti dal succitato articolo 13 della legge regionale 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione;

VISTA la nota prot. n. 2209/4.5.3 di data 28 settembre 2005 del Tribunale di Gorizia, con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 24/1999 - è stato designato il dott. Augusto Marinelli;

VISTA la nota prot. n. 1005 di data 5 luglio 2005 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) della legge regionale 24/1999 - è stata designata la sig.ra Licia Morsolin;

VISTE le note inviate da SUNIA in data 12 luglio 2005, da SICET in data 28 luglio 2005, da UIL-UNIAT in data 7 luglio 2005, da ASSOCASA in data 8 luglio 2005, da FEDERCASA in data 14 luglio 2005 e da ANAI-CISAL, pervenuta in data 28 luglio 2005;

ATTESA la mancanza di una designazione congiunta da parte delle organizzazioni degli assegnatari, prevista dall'articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale 24/1999, laddove dispone che la succitata Commissione è composta, tra gli altri, «da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale»;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche, il quale stabilisce che: «Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni»;

VISTA la generalità di Giunta n. 2188 del 5 settembre 2005, alla luce della quale la Giunta regionale ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione regionale composta dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici dott. Franco Scubogna, dal Direttore del Servizio edilizia residenziale dott. Fulvia Dotto e da un funzionario della Direzione stessa, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla generalità medesima;

VISTA la nota prot. n. ALP.5/33120-E/1/6 del 9 settembre 2005 con la quale è stato individuato nel dott. Giorgio Ursig il funzionario della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici facente parte della Commissione regionale incaricata dello svolgimento del sorteggio;

VISTO il verbale del sorteggio, al quale sono stati invitati tutti i rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative su base regionale con nota prot. n. ALP.5/32593-E/1/6 del 5 settembre 2005, svoltosi in data 9 settembre 2005, e sottoscritto dai membri della Commissione regionale sopra menzionata, nonché dai rappresentanti degli assegnatari presenti alla riunione;

PRESO ATTO delle risultanze del sorteggio attestate dal suddetto verbale, da cui si evince che per l'A.T.E.R. di Gorizia il rappresentante degli assegnatari da nominare è il sig. Narciso Zorzenon, individuato tra quelli indicati da SICET con la succitata nota;

VISTA la nota congiunta prot. n. 255 del 14 luglio 2005 della Confederazione Cooperative Italiane - Unione Regionale, della Lega delle Cooperative Friuli-Venezia Giulia e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e) della legge regionale 24/1999 - è stato designato congiuntamente il sig. Antonio Culot;

VISTE le dichiarazioni o autorizzazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le ulteriori dichiarazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ed altresì ai sensi di quanto comunicato con la Circolare n. 4 del 28 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2450 del 30 settembre 2005;

#### DECRETA

È nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia, nella seguente composizione:

- a) Presidente: dott. Augusto Marinelli;
- b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. di Gorizia o suo delegato;
- c) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig.ra Licia Morsolin;
- d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig. Narciso Zorzenon;
- e) rappresentante delle cooperative: sig. Antonio Culot;
- f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 78, 79, 80, concernente un intervento a favore dell'ACLI di Trieste, come modificata dalle disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, comma 22;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, articolo 4, commi 17, 18, 19, 20, concernente interventi a favore delle Agenzie Sociali per l'Abitazione;

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, l'Amministrazione regionale sostiene, con contributi straordinari, i progetti realizzati dall'ACLI di Trieste e dalle Agenzie Sociali per l'Abitazione volti all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili ed inoltre che tali progetti sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo;

CONSIDERATO che per l'erogazione dei contributi straordinari alle Agenzie Sociali per l'Abitazione è stata autorizzata la spesa di € 600.000,00 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico agli stessi allegato, denominato: «Contributi straordinari alle Agenzie Sociali per l'Abitazione per l'attuazione di progetti volti all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili».

CONSIDERATO, altresì, che per l'erogazione del contributo straordinario all'ACLI di Trieste è stata autorizzata la spesa di € 50.000,00 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico agli stessi allegato;

CONSIDERATO, inoltre, che i requisiti degli operatori e dei beneficiari, le modalità ed i criteri di attuazione dei succitati progetti, nonché le misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificata dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, devono essere disciplinati da apposito regolamento;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in attuazione dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale n. 15/2005, nelle more della predisposizione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2586;

#### DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle Agenzie Sociali per l'Abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

ILLY

---

#### **Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione e interventi a favore dell'ACLI di Trieste.**

##### Art. 1

###### *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari regionali previsti:

- a) dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, per sostenere i progetti realizzati dalle Agenzie sociali per l'abitazione volti all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili;
- b) dall'articolo 4, comma 78, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.1, a favore dell'ACLI di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota per il finanziamento di programmi di microprestiti come strumento di inserimento abitativo a favore di nuclei familiari socialmente ed economicamente più deboli;

2. I contributi di cui al comma 1 si configurano quali interventi straordinari nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.

##### Art. 2

###### *(Caratteristiche dei progetti)*

1. I progetti ammessi ai benefici previsti dall'articolo 4, commi 17, della legge regionale n. 15/2005, e

dell'articolo 4, comma 78 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 15/2005 medesima, sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione, ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

### Art. 3

#### *(Requisiti degli operatori)*

1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono destinati a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione, con sede legale ed operanti sul territorio regionale ed aventi in essere convenzioni stipulate con enti pubblici, la cui finalità sia quella di gestire progetti di housing sociale quali:

- a) la gestione di fondi di rotazione per concedere microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alla locazione;
- b) l'orientamento e la consulenza immobiliare;
- c) l'accompagnamento all'abitare anche mediante la mediazione sociale;
- d) la gestione di immobili a favore di soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale o in difficoltà anche temporanea.

2. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è destinato a favore dell'ACLI di Trieste, con sede legale ed operante nella provincia di Trieste.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 gli operatori si servono del lavoro di propri collaboratori nonché, eventualmente, di personale volontario e di enti no-profit del terzo settore, ivi comprese cooperative sociali, e garantisce l'idoneità professionale degli operatori addetti alle attività medesime.

### Art. 4

#### *(Requisiti dei beneficiari)*

1. I beneficiari dei servizi e dei microprestiti gestiti ed erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 2 sono i lavoratori flessibili aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadine e cittadini italiani e stranieri purchè in regola con la legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e con le norme sulla condizione dello straniero.

2. È considerato lavoratore flessibile ai fini del presente regolamento una persona che sia prestatore di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

3. I lavoratori flessibili per accedere ai progetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di contratto di lavoro, ai sensi di quanto disposto al comma 2;
- b) certificato di residenza nella regione e stato di famiglia;
- c) titolare di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro 21.433,36, quale risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità.

### Art. 5

#### *(Progetti finanziabili e spese ammissibili a contributo)*

1. I progetti di cui all'articolo 2 devono prevedere un preventivo di spesa nel quale sono distinte:

- a) le spese finalizzate alla gestione del progetto, ricomprendenti l'attività amministrativa, di istruttoria, di consulenza immobiliare, di mediazione sociale, di coordinamento, di divulgazione dei servizi per l'accesso al mercato della locazione;



b) le risorse da destinare al fondo di rotazione, da costituire per l'erogazione di microprestiti a tasso gratuito, per l'ammontare della cauzione richiesta dal proprietario, nonché per la copertura degli ulteriori costi previsti nel contratto di locazione o comunque derivanti dalla stipula del medesimo.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili a contributo nella misura forfetaria del 30% delle risorse di cui al comma 1, lettera b).

3. Le risorse da destinare al fondo di rotazione di cui al comma 1, lettera b), sono quantificate in misura non superiore agli importi erogati dall'operatore per microprestiti nell'anno precedente aumentate del 10%.

4. L'importo complessivo del contributo regionale, finalizzato a sostenere le attività ed i servizi erogati dall'operatore nell'anno in corso, non può comunque essere superiore al totale delle spese sostenute dall'operatore al netto di eventuali ed ulteriori contribuzioni allo stesso erogati per le stesse finalità ai sensi del «Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza» approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 0128 del 16 aprile 2004, ovvero da parte di altri soggetti.

5. I rientri derivanti dalla restituzione dei microprestiti affluiscono nuovamente al fondo di rotazione per il loro riutilizzo per le medesime finalità.

6. Tutti i movimenti contabili relativi alla gestione delle risorse finanziarie destinate ai microprestiti devono essere effettuati tramite apposito conto corrente bancario, il cui estratto conto costituisce parte integrante del rendiconto previsto all'articolo 9.

#### Art. 6

##### *(Modalità di presentazione delle domande e criteri di attuazione dei progetti)*

1. Gli operatori presentano entro il 1° marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - apposita domanda per la concessione dei contributi straordinari, corredata:

a) dei dati costitutivi dell'operatore, quale soggetto proponente il progetto, dai quali emerga la precedente esperienza, almeno annuale, maturata nel settore dell'housing sociale, così come definito all'articolo 3, nonché il volume di attività dell'anno precedente definito in relazione:

1) al numero dei microprestiti concessi in corso di rientro e all'ammontare complessivo delle somme erogate a fronte dei medesimi;

2) all'ammontare delle somme rientrate;

b) dell'illustrazione del progetto con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire;

c) di un preventivo di spesa del progetto, redatto ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, con i criteri di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

d) di un regolamento che disciplini le modalità di gestione del fondo di rotazione, di erogazione e di rientro - con affluenza al fondo stesso - dei prestiti, nonché di restituzione alla Regione della giacenza del fondo ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 12.

#### Art. 7

##### *(Misure di sostegno e suddivisione delle risorse)*

1. Successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 6, l'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, tra le Agenzie sociali per l'abitazione che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

2. Le risorse regionali sono assegnate, per l'anno di riferimento, alle Agenzie sociali per l'abitazione secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali : sommatoria del fabbisogno delle Agenzie sociali = X : fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale

3. Per fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale si intende il preventivo di spesa redatto e definito, ai sensi degli articoli 5 e 6, depurato dalle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente.

#### Art. 8

*(Modalità di concessione e di pagamento dei contributi)*

1. La concessione ed il pagamento dei contributi straordinari agli operatori avviene in unica soluzione anticipata.

#### Art. 9

*(Controllo e rendicontazione della spesa)*

1. Entro il 1° aprile dell'anno successivo all'assegnazione, a titolo di rendicontazione e al fine della valutazione di efficacia dell'intervento, gli operatori trasmettono alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - una relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, con separata evidenza:

- a) delle spese sostenute nell'anno precedente per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
- b) della situazione dei microprestiti non onerosi attivati nell'anno precedente, dalla quale risultino numero e ammontare dei medesimi;
- c) del piano di rientro delle rate di ammortamento nel fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- d) dell'eventuale morosità registrata;
- e) dell'estratto conto relativo al saldo del conto corrente inerente il fondo di rotazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Qualora in sede di rendicontazione e di applicazione dell'articolo 7, comma 3, si rilevi che le giacenze superano il fabbisogno degli operatori definito per l'anno successivo, la differenza tra giacenze e fabbisogno è restituita all'Amministrazione regionale.

3. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - può disporre ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dagli operatori, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

#### Art. 10

*(Disposizioni in caso di inadempimento)*

1. Qualora si verificano casi di inadempimento nella gestione del fondo di rotazione previsto all'articolo 2, l'Amministrazione regionale revoca il finanziamento concesso per l'anno di competenza, inerente il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), per l'importo non ancora concesso dall'operatore ed altresì chiede la restituzione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, degli importi relativi ai contributi indebitamente concessi.

#### Art. 11

*(Pubblicità)*

1. Nella pubblicizzazione e gestione dell'attività relativa all'attuazione del progetto, gli operatori evidenziano il ruolo dell'Amministrazione regionale come ente finanziatore del progetto.

## Art. 12

*(Cause di scioglimento del Fondo e restituzione giacenza finale alla Regione)*

1. La cessazione dell'attività dell'operatore comporta, a carico dello stesso, la restituzione all'Amministrazione regionale delle risorse regionali ancora disponibili e giacenti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), ed altresì dell'intero importo dei rientri ancora dovuti all'operatore stesso.

## Art. 13

*(Norme transitorie)*

1. Relativamente all'anno 2005 le domande delle Agenzie sociali per l'abitazione, sono presentate alla Regione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Lo stanziamento di bilancio per l'anno 2005 relativo agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è ripartito tra le Agenzie che hanno presentato domanda di contributo in proporzione agli importi erogati da ciascuna Agenzia per microprestiti a tasso gratuito nell'anno precedente, fermo restando - per gli effetti di cui all'articolo 9 - la commisurazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al 30% delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Il medesimo criterio è applicato per l'assegnazione dello stanziamento di bilancio per l'anno 2005 relativo all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

## Art. 14

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0375/Pres.

**L.R. 30/1999, articolo 24, lettera g). Delega alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.**

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lett. g) della legge medesima, che prevede, fra le attribuzioni delle Province in materia di gestione della fauna, l'organizzazione, su delega della Regione, dei corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

PRESO ATTO che l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione è disciplinata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificato dall'articolo 43, comma 13 della legge regionale n. 30/1999 che prevede che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

ATTESO CHE l'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nel prevedere che il Comitato provinciale della caccia deve organizzare almeno ogni due anni il corso di cui al suddetto articolo 5, per specie oggetto di caccia selettiva nel territorio di competenza, precisa che tale corso dovrà constare come minimo di 10 lezioni e che per il rilascio dell'attestato di frequenza è necessaria la comprovata presenza da parte dell'interessato ad almeno 8 lezioni del corso stesso;

CONSIDERATO che il suddetto comma 1 dell'articolo 5 è stato interpretato dall'articolo 11, comma 1

della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, così come modificato dall'articolo 43 comma 35 della legge regionale n. 30/1999, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 14/1987, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo;

ATTESO CHE, per quanto concerne l'abilitazione all'esercizio venatorio, la disciplina è dettata dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, così come modificato dall'articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999 e dall'articolo 11, comma 7 della legge regionale 13/2000, il quale stabilisce che, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame, da sostenere presso una Commissione della Provincia nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, per accedere al quale è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale 56/1986, così come modificato dall'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 30/1999, che disciplina il suddetto esame di abilitazione all'esercizio venatorio, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico venatorio regionale, le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1993, la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al citato articolo 3 della legge regionale n. 56/1986 comprende anche la materia riguardante il pronto soccorso e demanda ad un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, la definizione del programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso;

VISTI i D.P.G.R. n. 9/CP del 25 marzo 1987 e n. 22/CP del 2 giugno 1987, nonché i decreti assessorili n. 60/CP del 17 agosto 1987, n. 74/CP del 26 novembre 1987, n. 7/CP del 15 marzo 1990, n. 32/CP dell'1 settembre 1993 e n. 457 del 23 luglio 2002, con i quali sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stato stabilito il relativo programma di esame;

VISTO il D.P.Reg. 9 dicembre 2003, n. 0437/Pres., con il quale le Province sono state delegate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 30/1999, ad organizzare, fino al 31 dicembre 2005, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

RITENUTO di delegare, fino al 31 dicembre 2007, le Amministrazioni provinciali all'organizzazione dei corsi di cui trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 14 settembre 2005;

#### DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, le Province sono delegate ad organizzare, fino al 31 dicembre 2007, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione.

2. Per l'organizzazione dei corsi e per lo svolgimento degli esami suddetti, le Province sono tenute ad attenersi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres.

**L.R. 42/1996, articoli 18 e 52. Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra. Approvazione.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare:

- l'articolo 18, comma 3, che testualmente recita: «In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva»;
- l'articolo 52, con il quale si istituisce la Riserva naturale regionale della Val Rosandra;
- l'articolo 55, comma 9 che testualmente recita: «Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso é affidata alla Direzione regionale dei parchi»;

VISTO - ai fini della definizione della struttura attualmente competente a gestire, in base a quanto normato dal precitato articolo 55 comma 9 della legge regionale 42/1996, la Riserva naturale regionale della Val Rosandra - l'Allegato A del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, rubricato «Ordinamento ed organizzazione delle strutture organizzative direzionali appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali», ed in particolare, al suo interno, l'articolo 99 comma 1 lettera a);

VISTO il parere favorevole n. 2/2005 di data 6 settembre 2005 del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve sulla bozza del Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna dott. Isidoro Barzan per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale n. 3734 di data 14 settembre 2005, con il quale viene adottato il Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra;

CONSIDERATO CHE:

- le norme contenute in detto regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo;
- tale Regolamento, una volta definitivamente approvato, avrà valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Val Rosandra e sarà attuato dall'Organo gestore della Riserva;
- per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di Conservazione e Sviluppo si opererà in deroga ai divieti e alle disposizioni dell'allegato Regolamento, una volta definitivamente approvato;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del «Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 23 settembre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

## **Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra.**

### Capo I

#### Norme generali

##### Art. 1

###### *(Norme generali)*

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/96, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Val Rosandra ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.

3. Su proposta dell'Organo gestore della Riserva, approvata dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi (Allegato A) sulla base di criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente regolamento.

### Capo II

#### Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

##### Art. 2

###### *(Attività agricole)*

1. È consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/96 che istituisce la Riserva naturale regionale della Val Rosandra ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione delle praterie naturali e dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi e mediante zootecnia e allevamento di tipo naturalistico. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A. L'Organo gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Nei limiti del fondo di incentivazione, il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, anche a seguito di convenzione con l'Organo gestore. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica da parte dell'Organo gestore dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente. Ai fini dell'accesso all'incentivo per lo sfalcio, i soggetti interessati all'incentivo per lo sfalcio devono inoltrare domanda preventiva all'Organo gestore entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere completa dei dati catastali per l'identificazione del fondo. Gli sfalci non dovranno essere comunque effettuati, ai fini della tutela della fauna, prima del 15 giugno di ciascun anno, salvo autorizzazione da parte dell'Organo gestore.

3. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

##### Art. 3

###### *(Attività selvicolturali)*

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96, con l'esclusione delle colture agricole arboree.

2. Il Piano di gestione, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

#### Art. 4

##### *(Attività di pascolo)*

1. Il pascolo finalizzato alla gestione e al controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

2. Il pascolo per finalità naturalistiche, inteso come attività ecosostenibile da parte dei terreni pascolivi della Riserva, è incentivato mediante interventi mirati al mantenimento delle superfici a pascolo e prato-pascolo.

3. L'Organo gestore provvede all'erogazione di premi incentivanti, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti di cura, miglioramento dei pascoli e prato-pascoli, da corrispondere ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, nei limiti del Fondo di incentivazione istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

#### Art. 5

##### *(Gestione della flora e della vegetazione)*

1. Oltre a quanto già specificato per le praterie naturali, i prati stabili, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/81.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/81, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/81. L'Organo gestore, su richiesta del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici può essere promosso il censimento delle «Piante Monumentali» della Riserva, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Organo gestore.

5. Possono essere individuate altre essenze arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, nei limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Organo gestore.

#### Art. 6

##### *(Gestione della fauna selvatica)*

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, d'intesa con l'Organo gestore.

3. L'Organo gestore accerta, mediante il Piano pluriennale di gestione faunistica, sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nel Comune compreso nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.

4. L'Organo gestore può dotarsi di strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Programma a propria discrezione la liberazione, all'interno della Riserva, di animali riabilitati provenienti da centri di recupero faunistici, ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

5. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento del maggior numero di specie di fauna. Il Piano prevede specifici studi, ricerche, monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

#### Art. 7

##### *(Attività scientifiche)*

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti.

3. L'Organo gestore collabora con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna.

4. L'Organo gestore coordina le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, i soggetti interessati, pubblici ovvero privati, devono preventivamente informare l'Organo gestore dei propri programmi di attività.

#### Art. 8

##### *(Attività didattiche e attività educative)*

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli Enti, Istituti ed Associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

#### Art. 9

##### *(Attività promozionali)*

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.



3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale della Val Rosandra, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

#### Art. 10

##### *(Attività ricreative, sportive e turistiche)*

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposti con il successivo Capo IV. Al fine della tutela di habitat o specie di particolare pregio l'Organo Gestore individua le aree di speciale tutela all'interno delle quali sono vietate le attività escursionistiche, alpinistiche o d'altra natura.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

4. L'attività cicloturistica si svolge esclusivamente lungo la viabilità principale e su quella definita nel Piano di Conservazione e Sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione dei velocipedi, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

5. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

#### Art. 11

##### *(Attività estrattiva)*

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

#### Art. 12

##### *(Circolazione dei veicoli a motore)*

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria; in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere b) e c), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in appositi contenitori, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa nei seguenti tratti di strada pubblica:

- tratto della strada statale n. 14 compreso all'interno del perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra;
- tratto di strada che collega verso ovest la località di Draga S. Elia al più vicino tratto di strada pubblica esterno al perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra;
- tratto di strada che collega l'abitato di Pese con la cima del Monte Cocusso.

3. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua la viabilità di servizio propria della Riserva, la quale è interdetta al pubblico transito mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

## Art. 13

*(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria)*

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

## Capo III

Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni  
da pubblicarsi all'Albo del Comune della Riserva

## Art. 14

*(Disposizioni dell'Organo gestore)*

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina le attività di seguito elencate:

- a) il campeggio mobile ex articolo 70 legge regionale 2/2002;
- b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
- c) l'interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:
  - possono recare disturbo alla fauna;
  - possono danneggiare la flora;
  - possono danneggiare concrezioni nelle grotte;
- d) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo dei Comuni territorialmente interessati.

## Capo IV

## Divieti

## Art. 15

*(Divieti)*

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

- a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;

- b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;
- e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
- f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica: *Genista holopetala*, *Genista januensis*, *Melampyrum fimbriatum*, *Digitalis laevigata*, *Lactuca quercina* var. *integrifolia*, *Daphne alpina*, *Moehringia tommasinii*, *Stachys subcrenata* var. *fragilis*, *Festuca spectabilis* ssp. *carniolica*, *Drypis spinosa* ssp. *jacquiniana*, *Athamanta turbith*, *Silene saxifraga*, *Laserpitium siler*, *Stipa calamagrostis*, *Calamagrostis varia*, *Teucrium flavum*, *Phyllirea latifolia*, *Coronilla scorpioides*, *Allium saxatile* ssp. *tergestinus*, *Hyssopus officinalis* ssp. *aristatus*, *Stipa eriocalis* ssp. *austriaca*, *Juniperus oxycedrus* ssp. *oxycedrus*;
- g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;
- h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;
- i) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli;
- l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Organo gestore, di cui al precedente articolo 5 comma 4;
- m) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
- n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;
- o) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
- p) la realizzazione di discariche di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- q) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
- r) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- s) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- t) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;
- u) la realizzazione di nuove vie ferrate.

#### Art. 16

##### *(Sanzioni)*

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39 comma 2 della legge regionale 42/96.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 14 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

## Capo V

### Criteria e modalità di corresponsione degli indennizzi

#### Art. 17

##### *(Criteria)*

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole e beni immobili.

2. In caso di accertato e riconosciuto danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

- a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene, salvo il caso di specifici vincoli di legge;
- b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/94 e del regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996 n. 0373/Pres.

4. Eventuali polizze assicurative possono essere funzionali per la verifica e il riconoscimento dell'eventuale danno e relativo indennizzo.

#### Art. 18

##### *(Modalità)*

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

## Capo VI

### Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

#### Art. 19

##### *(Uso del nome ed emblema della Riserva)*

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune della Riserva;
- b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alla Riserva.

## Art. 20

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva della Val Rosandra, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al regolamento stesso.

2. Fino all'approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.

---

Allegato A

Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

€ 258,23 ad ettaro + € 103,29 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0377/Pres.

**L.R. 18/2005, articolo 44. Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. Costituzione.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

VISTO, in particolare, l'articolo 44, comma 1, della citata legge regionale 18/2005, in base al quale la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille;

VISTO l'articolo 44, comma 2, secondo periodo, della citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le indennità destinate ai componenti della Commissione sono determinate con delibera della Giunta regionale;

VISTA, altresì, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

RITENUTO di richiedere le designazioni di due esperti in telefonia alla società Telecom Italia, a ragione della sua natura di unico operatore detentore di significativo potere sul mercato del traffico e dei servizi telefonici, come risulta dalle rilevazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e di richiedere le designazioni di due esperti in scrittura e lettura Braille all'Unione Italiana Ciechi, ente rappresentativo e di tutela degli interessi dei ciechi ed ipovedenti;

VISTA la nota prot. 1980 dell'1 settembre 2005, con la quale la società Telecom Italia ha provveduto a designare quali esperti in telefonia i signori:

- Alessandro Mazzucato;
- Luciano Ragazzo;

VISTA la nota prot. 237 del 24 agosto 2005, con la quale l'Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, ha provveduto a designare quali esperti in scrittura e lettura Braille i signori:

- Pierpaolo Lenaz;
- Silvano Pagura;

VISTA la nota prot. 24009-P/LAVFOR/LPDIR del 19 settembre 2005 con la quale il Direttore centrale al lavoro, formazione, università e ricerca, ha delegato la dott.ssa Chiaretta Spangaro, direttore del Servizio lavoro, a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;

RITENUTO di nominare la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista nella seguente composizione:

- Chiaretta Spangaro, con funzioni di Presidente,
- Alessandro Mazzucato;
- Luciano Ragazzo;
- Pierpaolo Lenaz;
- Silvano Pagura;

RITENUTO altresì:

- di determinare per i componenti esterni della Commissione, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale degli stessi, la corresponsione di un gettone di presenza di euro 100,00 per seduta;
- di equiparare gli stessi componenti, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente;

TENUTO CONTO che la spesa relativa ai gettoni di presenza, al trattamento di missione e al rimborso spese fa carico all'unità previsionale di base 52.3.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2353 del 23 settembre 2005;

#### DECRETA

1. È costituita, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di seguito denominata Commissione, nella seguente composizione:

- Chiaretta Spangaro, dirigente della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, delegato dal Direttore centrale, con funzioni di Presidente;
- Alessandro Mazzucato, designato da Telecom Italia S.p.A.;
- Luciano Ragazzo, designato da Telecom Italia S.p.A.;
- Pierpaolo Lenaz, designato dall'Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia;
- Silvano Pagura, designato dall'Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia.

2. La Commissione dura in carica quattro anni.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.

4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 per seduta. Gli stessi componenti, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, sono equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. La spesa relativa ai gettoni di presenza, al trattamento di missione e al rimborso spese fa carico all'unità previsionale di base 52.3.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0378/Pres.

**Inserimento di due associazioni nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni).**

#### IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

ATTESO che le sottoindicate associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche hanno presentato domanda di inserimento nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004, nella data a fianco di ciascuna indicata:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. A.K.S.I. - Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana                     | 6 settembre 2005  |
| 2. Associazione tra professionisti di Reiki e discipline complementari - ENERGIOIA | 29 settembre 2005 |

ATTESO che l'A.K.S.I. - Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana ha sede legale in Milano ed opera nella regione ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1 lettera b) del sopra richiamato Regolamento e che l'Associazione tra professionisti di Reiki e discipline complementari - ENERGIOIA ha la sede legale ed operativa nella regione ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, lettera a) del citato Regolamento;

PRESO ATTO che la rispondenza della documentazione prodotta dalle associazioni in parola a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento di esecuzione, nonché dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, più dettagliatamente, dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, è stata accertata dal Servizio competente in materia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2157 di data 5 settembre 2005;

## DECRETA

1. Sono inserite nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 le sottoindicate associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche le quali hanno presentato, ai fini dell'inserimento, la prescritta documentazione il cui contenuto corrisponde all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2004 ed al relativo Regolamento di attuazione:

- A.K.S.I. - Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana;
- Associazione tra professionisti di Reiki e discipline complementari - ENERGIOIA;

2. Le associazioni di cui la punto 1 sono inserite nel registro regionale rispettivamente ai numeri 7 e 8.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2005, n. 0379/Pres.

**Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1988 (contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale). Approvazione modifiche.**

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 recante «Contributi agli istituti di patronato ed assistenza sociale»;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1 di detta legge, il quale prevede che l'Amministrazione regionale provveda annualmente a ripartire l'80% della corrispondente disponibilità di bilancio tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale in relazione all'attività dagli stessi svolta ed all'organizzazione dei loro uffici;

VISTO il proprio decreto n. 0180/Pres. di data 7 giugno 2004 con cui è stato approvato il «Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 12/1988 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale);

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento nella parte in cui vengono indicati i termini entro i quali i beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a dimostrare il regolare impiego degli stessi ed a presentare il relativo rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, prevedendo, per tale fine, termini più ampi, come richiesto dagli stessi beneficiari;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2529 del 7 ottobre 2005;

## DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 12/1988 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0180/Pres. del 7 giugno 2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

ILLY

---

**Modifiche al regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1988 (contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 giugno 2004 n. 0180/Pres.**

Art. 1

*(Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 0180/Pres./2004)*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0180/Pres./2004, le parole «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «una volta utilizzati i contributi medesimi entro l'anno in cui sono stati erogati».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0180/Pres./2004 è inserito il seguente:

«2 bis) L'elenco analitico delle spese sostenute deve essere presentato al Servizio competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione».

3. Al comma 5 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0180/Pres./2004 dopo le parole «comma 2» è aggiunta la seguente: «bis».

Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2005, n. 0382/Pres.

**L.R. 15/1981, articolo 15. Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone;

VISTO in particolare l'articolo 15 della sopracitata legge regionale 15/1981, il quale prevede che le verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune vengano eseguite su incarico del Presidente della Regione, da un ingegnere della competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, con l'eventuale aggregazione di uno o più tecnici esperti nel settore qualora trattisi di opere particolarmente complesse;

TENUTO CONTO che prima della prossima riapertura invernale 2005/2006, la sopraccitata Direzione centrale dovrà procedere all'esecuzione delle prescritte verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio relative a tre impianti, di cui due nuovi ed uno riposizionato, oltre che ad altri impianti preesistenti che sono stati assoggettati alle previste revisioni tecniche generali e/o varianti costruttive, e più precisamente:

- Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo dei veicoli denominata «Tamai 2000» situata nell'omonima località, Comune di Sutrio;
- Seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata «Rio Tschopfen» situata nell'omonima località, in Comune di Tarvisio;
- Seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata «Gilberti» riposizionata in località Sella Nevea, Comune di Chiusaforte, proveniente dalla seggiovia EM 14 «Tremol 1 Bis» precedentemente installata in località Piancavallo, Comune di Aviano;
- Seggiovia triposto ad attacchi fissi EM 15 denominata «Campi Duca D'Aosta» situata in Comune di Tarvisio;
- Sciovia a fune alta ES 94 denominata «Campi Duca D'Aosta» situata in Comune di Tarvisio;
- Sciovia a fune alta ES 67 denominata «Arvenis» situata in località Zoncolan, Comune di Sutrio;

CONSIDERATO che, in applicazione del sopraccitato articolo 15 della legge regionale 15/1981 ed in conformità con quanto avviene nel resto del territorio nazionale, per l'effettuazione di ciascuno dei due collaudi funzionali di impianti nuovi e per l'impianto riposizionato si rende necessario disporre di una terna di ingegneri esperti nel settore, mentre per gli altri preesistenti impianti l'effettuazione dei collaudi funzionali può essere svolta dall'ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale e che, pertanto, per i primi tre impianti sopraccitati lo stesso ingegnere dovrebbe essere coadiuvato dai sottoelencati ingg. nel modo seguente:

*per la seggiovia «Tamai 2000»*

- l'ing. Sergio Boldrin, vicedirettore dell'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia, ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio;
- l'ing. Andrea Baffile, ex direttore dell'U.S.T.I.F. di Firenze, ora in quiescenza, e membro della Commissione F.A.T., già partecipante ad alcuni collaudi su impianti del territorio regionale;

*per la seggiovia «Rio Tschopfen»*

- l'ing. Gennaro Scagliarini, direttore del sopraccitato U.S.T.I.F. di Venezia;
- l'ing. Giuliano Stabon, professore incaricato presso l'Università degli Studi di Trieste, esperto in materia di impianti a fune e direttore di esercizio di diversi impianti a fune,

*per la seggiovia «Gilberti»*

- l'ing. Giuliano Stabon;
- l'ing. Ronald Kùchler, già sostituto direttore di esercizio della funicolare di Trieste, (nonché capo area di tutta la tratta ferroviaria TS - Opicina), successivamente direttore di esercizio della linea ferroviaria UD - Cividale ed attualmente libero professionista;

CONSIDERATE le peculiarità del settore, ove la ciclicità annua di utilizzo degli impianti è caratterizzata da un brusco incremento nel periodo natalizio, con conseguente assoluta necessità di poter disporre degli impianti fin dall'inizio della stagione invernale ed è condizionata dalla difficoltà di eseguire alcune tipologie di lavoro fin dal tardo autunno (clima alpino invernale);

TENUTO CONTO dei numerosi impegni dei collaudatori, inevitabilmente concentrati nelle settimane antecedenti l'apertura invernale degli impianti stessi, nonché delle possibili avverse condizioni climatiche, fattori che potrebbero comportare slittamenti nell'esecuzione di alcuni collaudi con ripercussioni negative sulle date prestabilite per i collaudi successivi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere anche alla nomina di esperti supplenti per ciascuno dei primi tre impianti di cui sopra, con relativo ordine di precedenza:

- per la seggiovia «Tamai 2000»:
  - a) l'ing. Gennaro Scagliarini, b) l'ing. Ronald Kuchler;
- per la seggiovia «Rio Tschopfen»:
  - a) l'ing. Sergio Boldrin, b) l'ing. Ronald Kuchler;
- per la seggiovia «Gilberti»:
  - a) l'ing. Gennaro Scagliarini, b) l'ing. Andrea Baffile;

#### DECRETA

1. Per quanto stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 15/1981, l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali sui sei impianti a fune di cui alle premesse è affidata all'ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, cui si aggregano:

- per la seggiovia «Tamai 2000», l'ing. Sergio Boldrin e l'ing. Andrea Baffile;
- per la seggiovia «Rio Tschopfen», l'ing. Gennaro Scagliarini e l'ing. Giuliano Stabon;
- per la seggiovia «Gilberti», l'ing. Giuliano Stabon e l'ing. Ronald Kuchler;

2. A garanzia dell'esecuzione tempestiva dei collaudi funzionali, sono nominati i seguenti componenti esterni supplenti, con relativo ordine di precedenza:

- per la seggiovia «Tamai 2000»:
  - a) l'ing. Gennaro Scagliarini, b) l'ing. Ronald Kuchler;
- per la seggiovia «Rio Tschopfen»:
  - a) l'ing. Sergio Boldrin, b) l'ing. Ronald Kuchler;
- per la seggiovia «Gilberti»:
  - a) l'ing. Gennaro Scagliarini, b) l'ing. Andrea Baffile;

3. Gli oneri per le verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 15/1981.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 ottobre 2005

ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2005, n. 0383/Pres.

**Continuazione dell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

#### IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il D.P.G.R. 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres. con il quale, ai sensi della citata legge 580/1993 è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

VISTO il D.P.Reg. 13 luglio 2005, n. 0231/Pres. con cui, in attuazione del procedimento di rinnovo dell'organo consiliare citato, attesa la sua prossima scadenza del 31 ottobre 2005, sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni dei consumatori, o loro apparentamenti, chiamate a designare i nuovi membri componenti il Consiglio;

VISTI i ricorsi gerarchici impropri avverso il citato decreto 13 luglio 2005, n. 0231/Pres. proposti, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 501/1996, da:

- associazione del commercio e dei servizi di Trieste e provincia - ACIESSE in relazione all'attribuzione dei seggi del settore commercio, assegnati all'apparentamento tra Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della provincia di Trieste - Confcommercio, Associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato e C.I.D.E.C. Trieste;
- apparentamento tra Associazione degli industriali della provincia di Trieste, C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Trieste e Slovensko De elno Gospodarsko Zdru enje - Unione regionale economica Slovena - Trieste in relazione all'attribuzione dei seggi del settore trasporti e spedizioni assegnati all'apparentamento tra Fedespedi - Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali - Milano, A.N.A.M.A. - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree - Milano, FEDIT - Federazione Italiana Trasportatori - Milano, A.N.TE.P. - Associazione Nazionale Terminalisti Portuali - Milano, Associazione Compagnia delle Opere del Friuli Venezia Giulia - Trieste, ASPT/ASTRA - Associazione degli spedizionieri del porto di Trieste / Alleanza della spedizione e del trasporto nel Friuli Venezia Giulia - Trieste, Associazione Agenti Marittimi del Friuli Venezia Giulia - Trieste, ARSPEDI Friuli-Venezia Giulia - Associazione regionale delle Case di Spedizione del Friuli Venezia Giulia - Trieste, Associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato, Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della provincia di Trieste, Confcommercio, Coordinamento permanente autotrasportatori Trieste;
- apparentamento tra Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della provincia di Trieste - Confcommercio, Associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato e Associazione Compagnia delle Opere del Friuli Venezia Giulia - Trieste in relazione all'attribuzione dei seggi del settore servizi alle imprese assegnati all'apparentamento tra Associazione degli industriali della provincia di Trieste, C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Trieste, Slovensko De elno Gospodarsko Zdru enje - Unione regionale economica Slovena - Trieste e Confcooperative - Federazione cooperative e mutue di Trieste;

VISTO l'articolo 6 del citato D.M. 501/1996 che individua la procedura dei ricorsi in parola;

VISTO altresì l'articolo 7, comma 3 del D.M. 501/1996 che, in caso di presentazione di ricorsi, prevede che i dieci giorni per la designazione dei componenti da parte delle associazioni interessate decorrano dalla data della notifica della decisione ministeriale sul ricorso;

CONSIDERATA la pendente designazione da parte sia delle associazioni concorrenti all'assegnazione dei seggi dei settori del commercio, dei trasporti e spedizioni e dei servizi alle imprese, interessate ai ricorsi citati, che di alcune altre associazioni concorrenti in altri settori ed estranee ai ricorsi anzidetti, le quali - ancorchè richieste - non hanno ritenuto di indicare i nominativi dei propri rappresentanti ai sensi del citato disposto di cui all'articolo 7, comma 3, D.M. 501/1996;

TENUTO CONTO - a tutt'oggi - del mancato pronunciamento ministeriale sui ricorsi anzidetti;

CONSIDERATA altresì l'imminente scadenza del 31 ottobre 2005 del Consiglio camerale attualmente in carica;

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che prevede, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi Consigli camerali, al fine di dare continuità all'attività degli organi, che i Consigli medesimi continuano ad esercitare le loro funzioni fino a un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 501/1996 il Ministero delle attività produttive decide sui ricorsi entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie relative ai ricorsi stessi e che predetto termine può essere prorogato di trenta giorni, qualora si renda necessario procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria;

CONSIDERATI altresì i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, del citato D.M. 501/1996 per l'adozione del decreto del Presidente della Regione di nomina dell'organo consiliare;

RITENUTO pertanto di provvedere ai sensi del citato articolo 38, comma 1, della legge 273/2002 a garantire la continuità del Consiglio camerale di Trieste fino al 31 gennaio 2006, termine ritenuto congruo in relazione ai summenzionati termini per la decisione dei ricorsi, nonché per l'adozione del provvedimento di nomina;

#### DECRETA

il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, costituito con D.P.G.R. 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres., in scadenza il 31 ottobre 2005, continua ad esercitare le funzioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fino al 31 gennaio 2006, ovvero fino alla costituzione del nuovo Consiglio camerale qualora precedente a tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

---

---

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 18 ottobre 2005, n. 10.

#### **I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova». Trasformazione in ASP ed approvazione dello statuto.**

#### L'ASSESSORE REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 22 febbraio 2005, con la quale l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) «Casa di Riposo di Palmanova» ha approvato la proposta di nuovo statuto volto a disciplinare la trasformazione in azienda di servizi alla persona (ASP);

RICHIAMATA la deliberazione suindicata, con la quale il Consiglio di amministrazione ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per la trasformazione, indicati nell'articolo 15 della legge regionale 19/2003;

VISTA, in particolare, la documentazione presentata a corredo dell'istanza di emissione del decreto assessorile di approvazione, dalla quale si evince che il valore complessivo dei beni mobili e immobili di proprietà

della Casa di Riposo è di euro 4.234.133,93 e che il totale delle entrate effettive ordinarie ammonta, per il 2005, a euro 3.827.152,00, valori entrambi ampiamente superiori rispetto a quelli richiesti dal citato articolo 15, comma 2, lettere a) e b);

PRESO ATTO che, in merito allo statuto della costituenda azienda di servizi alla persona proposto dall'I.P.A.B., conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, è stato richiesto il parere del soggetto nominante i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

ATTESO che il Comune di Palmanova, con deliberazione consiliare n. 30 del 22 aprile 2005, ha espresso parere favorevole a detto statuto, nell'intesa che l'I.P.A.B. recepisce alcune modifiche apportate al testo proposto;

VISTA la nota del 15 luglio 2005, n. 11985/4-371-2 di protocollo, con la quale la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ha espresso alcune osservazioni ed integrazioni al testo statutario proposto;

PRESO ATTO che la Casa di Riposo di Palmanova ha recepito le osservazioni e le integrazioni formulate da questa Direzione centrale, ma ha accolto solo in parte le modifiche richieste dal Comune;

PRESO ATTO, altresì, che l'Istituzione e il Comune di Palmanova, rispettivamente con note del 20 luglio 2005, prot. n. 1277, e del 10 agosto 2005, prot. n. 14511, hanno comunicato che il testo sinottico trasmesso in data 15 luglio 2005, elaborato sulla base della proposta statutaria dell'I.P.A.B., delle modifiche richieste dal Comune e delle valutazioni del competente Servizio della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, riporta in modo corretto le reciproche posizioni;

ATTESO che nel prosieguo i soggetti coinvolti (trasformanda I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» e Amministrazione comunale di Palmanova) non sono pervenuti ad alcun accordo, determinando, al contrario, il permanere di divergenze inconciliabili;

RITENUTA indispensabile la promozione di una concertazione assessorile fra le amministrazioni interessate, come previsto dall'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 19/2003;

ATTESO che la concertazione, svoltasi nella giornata del 20 settembre 2005, è risultata infruttuosa circa le diverse posizioni dei soggetti interessati in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della futura ASP;

VISTA l'ulteriore elaborazione del testo statutario, trasmessa ai soggetti interessati con nota di questa Direzione centrale 12 ottobre 2005, n. 16626/4-372-2 di protocollo, recante tre soluzioni alternative riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ASP;

RITENUTO, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ASP, di adottare una soluzione normativa che favorisca il più ampio coinvolgimento delle comunità interessate, nella seguente forma del comma 2 dell'articolo 6 dello statuto, ovvero: « 2. Il Consiglio di amministrazione è formato da sette componenti, ivi compreso il Presidente, nominati dal Sindaco della Città di Palmanova, tra cui numero tre consiglieri scelti tra una rosa di sei persone indicate dai Sindaci di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris Viscone, Gonnars, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco.»;

ATTESO il mancato accordo fra I.P.A.B. e Comune relativamente alla scadenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione;

RITENUTO di agevolare la continuità, nella pienezza dei poteri, nell'amministrazione dell'Ente, ferma restando la decorrenza immediata della trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» in ASP «Ardito Desio», stabilendo che l'attuale consiglio di amministrazione rimanga in carica nell'amministrazione dell'ASP fino al 31 ottobre 2005, data coincidente con quella della naturale scadenza del mandato;

RITENUTO di approvare lo statuto dell'ASP secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2003;

## DECRETA

1. È approvato lo statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona denominata «Ardito Desio», avente sede a Palmanova, provincia di Udine, in piazza Giuseppe Garibaldi, n. 7.

2. L'attuale Presidente ed i consiglieri di amministrazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» svolgeranno, in via transitoria, le funzioni di amministratori dell'ASP «Ardito Desio» sino al 31 ottobre 2005, data della naturale scadenza dei rispettivi mandati.

3. Il Presidente dell'ASP «Ardito Desio» di Palmanova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 18 ottobre 2005

IACOP

---

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
«ARDITO DESIO» DI PALMANOVA

STATUTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

*Origine, denominazione e sede*

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona «Ardito Desio» di Palmanova di seguito denominata «Azienda» ha la sua sede legale a Palmanova, in piazza Giuseppe Garibaldi, n. 7.

2. L'Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione, in attuazione alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» le cui origini risalgono agli inizi del secolo XIX quando fu costituita in Opera Pia dopo l'unificazione del Regno d'Italia ex legge 3 agosto 1862, n. 753, e riconosciuta con la denominazione di «Casa di Riposo di Palmanova» Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in forza dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'articolo 2 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Articolo 2

*Scopi istituzionali*

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

2. L'Azienda persegue la promozione del benessere della comunità locale, in specie dei cittadini residenti nei Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris Viscone, Gonars, Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco prefiggendosi di:

- a) perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di promozione umana, assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili esclusi dal contesto sociale perché portatori di diversità fisiche, psichiche o culturali;
- b) realizzare strutture di accoglienza, presidi e centri atti allo svolgimento di azioni di promozione sociale ed all'erogazione di servizi utili all'elevamento della qualità della vita ed al miglioramento della convivenza delle comunità territoriali di riferimento;

c) promuovere intese costruttive tra Istituzioni del territorio, persone, gruppi, associazioni, enti pubblici ed organizzazioni private, atte a prevenire ed a migliorare situazioni di disagio psichico, fisico e sociale.

3. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e territoriali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche sociali e sanitarie della Regione e dei comuni.

### Articolo 3

#### *Attività*

1. L'Azienda persegue fini socio assistenziali e socio sanitari prefiggendosi di:

- a) accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo assistenziale e/o sanitario;
- b) partecipare anche in forma associata e/o convenzionata alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
- c) svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
- d) gestire, in convenzione con i comuni o con l'Azienda sanitaria, servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini residenti;
- e) promuovere e condurre - anche in collaborazione con centri formativi, centri territoriali permanenti (CTP), scuole e centri di ricerca - iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;
- f) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
- g) realizzare attività di formazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, realizzabili principalmente attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione del patrimonio storico culturale di cui l'Azienda è espressione.

### Articolo 4

#### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultanti dall'inventario aggiornato al febbraio 2005 e dalla perizia di stima asseverata, già appartenuti all'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» e approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 15 del 22 febbraio 2005.

2. Le risorse dell'Azienda sono destinate, direttamente e indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio nonché con i proventi derivati da:

- a) rendite sul patrimonio;
- b) proventi riscossi per le attività ed i servizi svolti ed introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione;
- c) eventuali altre entrate, contributi, lasciti, elargizioni e donazioni.



CAPO II  
ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA

Articolo 5

*Organi dell'Azienda*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore generale;
- d) il revisore dei conti.

Articolo 6

*Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste dallo statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alle risposdenze dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione è formato da sette componenti, ivi compreso il Presidente, nominati dal Sindaco della Città di Palmanova, tra cui numero tre consiglieri scelti tra una rosa di sei persone indicate dai Sindaci di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris Viscone, Gonars, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

4. I consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

5. Il consiglio di amministrazione è costituito nel momento in cui tutte le nomine pervengano all'Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.

6. In caso di missione, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute, nonché l'indennità con le modalità previste per gli amministratori del Comune di Palmanova.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di natura non gestionale non attribuiti ad altri organi dell'Azienda. È comunque riservata al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare:

- a) la nomina del direttore, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- c) l'approvazione del piano esecutivo di gestione;
- d) la determinazione delle rette;
- e) la contrazione di mutui;
- f) la programmazione delle opere che impegnino il bilancio in corso od in successivi esercizi;
- g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, l'accettazione di eredità, i lasciti e le donazioni;
- h) l'approvazione dello statuto, di regolamenti e convenzioni;

- i) la disciplina dello stato giuridici ed economico del personale (assunzioni, pianta organica e relative variazioni);
- j) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio.

8. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il vicepresidente.

9. Al presidente ed ai consiglieri è assegnata un'indennità di carica mensile, rapportata a quella prevista per il sindaco del Comune di Palmanova calcolata rispettivamente in misura pari al cinquanta per cento per il presidente, pari al trenta per cento per il vicepresidente e pari al venti per cento per i consiglieri.

## Articolo 7

### *Adunanze ed attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

2. La convocazione avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio dei componenti il consiglio almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le pratiche da trattare, corredate dalle proposte di deliberazione e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte dei consiglieri, sono a disposizione almeno tre giorni prima della seduta, ridotti ad un giorno in caso di urgenza.

5. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza, insorte dopo la convocazione del consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il consiglio, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.

6. Il consiglio di amministrazione può inoltre riunirsi su invito del presidente fatto alla presenza di tutti i consiglieri, nel caso di una adunanza del consiglio stesso: in tal caso non è necessario il rispetto dei termini di cui al comma 4, ma l'adunanza deve tenersi non prima dei successivi due giorni o, in caso d'urgenza, nel giorno successivo. Con lo stesso criterio si può procedere per la prosecuzione dei lavori interrotti, nel qual caso la data di differimento è comunicata senza indugio ai soli consiglieri assenti alla seduta interrotta, con indicazione degli argomenti rimasti da trattare.

7. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.

8. I membri del consiglio non possono prendere parte ad atti o provvedimenti riguardanti gli interessi loro o dei parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione.

9. Il presidente del consiglio di amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.

10. Il presidente incontra a scopo di reciproca informazione gli ospiti e i loro rappresentanti nelle forme e con le modalità stabilite dalla carta dei servizi.

## Articolo 8

### *Decadenza e revoca degli amministratori*

1. Decadono dalla carica i componenti del consiglio di amministrazione che non intervengano a tre sedute consecutive senza grave e giustificato motivo, nonché gli amministratori che compiano gravi violazioni di legge o del presente statuto, e in particolare:

- a) per gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;

b) per la sussistenza di cause di incompatibilità

2. La decadenza è disposta dal consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta ed è comunicata contestualmente al consigliere interessato ed al sindaco del Comune di Palmanova per la relativa sostituzione.

3. Il sindaco del Comune di Palmanova, che provvede alla nomina degli amministratori, può revocarli nei casi previsti dal proprio ordinamento.

4. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

5. Il consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

## Articolo 9

### *Il presidente*

1. Il presidente è nominato dal sindaco della città di Palmanova.

2. Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, promuove e dirige l'attività del consiglio di amministrazione, controlla l'esecuzione degli indirizzi programmatici del consiglio, vigila sul buon funzionamento dell'ente stesso. In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio;
- b) in caso di necessità e urgenza, con esclusione delle materia che la legge riserva alla competenza del consiglio di amministrazione, può assumere disposizioni di competenza del consiglio in forma di ordinanza, salva successiva ratifica del medesimo;
- c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.

3. Il presidente incontra i sindaci dei comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris Viscone, Gonars, Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco per l'esame congiunto di questioni di comune interesse.

4. Il presidente esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.

5. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente.

## CAPO III

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

## Articolo 10

### *Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
- b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

## Articolo 11

### *Organizzazione della struttura*

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Azienda secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio di amministrazione e al presidente, e funzione gestionale, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e flessibilità.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono determinati per il miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenuto conto delle necessità operative.

## Articolo 12

### *Regolamento degli uffici e dei servizi*

1. L'Azienda, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il direttore e gli altri organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni gestionali.

3. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

4. La dotazione organica del personale è proposta e verificata periodicamente dal direttore generale dell'Azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.

5. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

6. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

## Articolo 13

### *Il direttore generale*

1. Il direttore generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti, denominati determinazioni, di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti requisiti:

- a) possesso del diploma di laurea o preparazione equivalente.
- b) dirigenti con esperienza minimo quinquennale maturata preferibilmente nella gestione di enti privati o pubblici esercenti attività simili o comunque attinenti a quelle gestite dalla Azienda.

3. Le determinazioni del direttore generale sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate all'albo dell'Azienda entro sette giorni dalla loro adozione, restandovi affisse per i successivi sette.

4. Il direttore, organo di collegamento e raccordo tra gli amministratori e le strutture operative, è il capo del personale ed esercita le funzioni di direzione dell'ente in particolare:

- a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al presidente ed al consiglio di amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con parere consultivo e ne redige i verbali;
- c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;
- d) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- e) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- f) organizza e dirige il personale, con competenze di gestione dello stesso, con poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione di parte del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dal consiglio di amministrazione;
- g) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;
- h) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico, proponendo all'amministrazione eventuali provvedimenti;
- i) ricopre il ruolo di presidente nella commissioni di gara e di concorso;
- j) è preposto alla stipula dei contratti;
- k) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi e di atti normativi;
- l) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa presupposti, che gli sono affidati dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

6. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il direttore generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

7. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata non inferiore a due anni e non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal consiglio di amministrazione in sede di nomina con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

8. Contemporaneamente alla decadenza del direttore generale, ovvero nei casi di temporanea vacanza del posto, il consiglio di amministrazione può disporre, in via provvisoria, per non oltre sessanta giorni e sino alla nomina del nuovo direttore generale, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'Azienda; con apposito atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto. Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore generale.

#### Articolo 14

##### *Collaborazioni*

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche - a titolo alternativo o comple-

mentare - degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. L'Azienda si avvale altresì dell'apporto di soggetti del terzo settore che in modo volontario conferiscono la loro opera e, allo scopo di valorizzarla, può con loro addivenire alla sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione. In tale quadro ha facoltà di sostenere le azioni e le attività ritenute meritevoli anche attraverso la concessione di specifici contributi.

#### CAPO IV

#### ORDINAMENTO CONTABILE

##### Articolo 15

##### *Ordinamento contabile*

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.

4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.

5. Il rendiconto è composto da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;
- c) relazione morale del consiglio di amministrazione;
- d) conto economico, nel caso in cui il regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.

6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto viene trasmessa all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza.

##### Articolo 16

##### *Controlli*

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità, che può prevederne l'organizzazione anche in forma associata con altre aziende o con enti locali.

2. Fermi restando gli obblighi concernenti le segnalazioni alle autorità giudiziarie, il regolamento di contabilità disciplina le modalità per la comunicazione, da parte degli organi di controllo interno alla Regione, delle segnalazioni relative agli eventi riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 19/2003. Il regolamento di contabilità disciplina altresì il controllo di gestione.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal direttore generale.

##### Articolo 17

##### *Gestione del patrimonio*

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.

2. Tutti i beni conferiti in dotazione - come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda - sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.

3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio Aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato da eventuali benefattori.

4. I beni direttamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile.

5. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 19/2003.

6. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

#### Articolo 18

##### *Revisore dei conti*

1. Il consiglio di amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

2. I requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore, definiti nel regolamento di contabilità, sono regolati in apposita convenzione.

#### CAPO V

##### PARTECIPAZIONE, INTERESSI E RAPPRESENTANZE

#### Articolo 19

##### *Partecipazione*

1. L'Azienda favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, che perseguono finalità assistenziali, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, culturale, sportivo e del tempo libero.

2. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente ai fini di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale su specifici problemi.

3. L'Azienda, con apposito regolamento, promuove altresì gli organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

#### Articolo 20

##### *Carta dei servizi*

1. Il consiglio di amministrazione adotta la «Carta dei servizi», nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

#### CAPO VI

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 21

##### *Regolamenti*

1. Il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto, salvo diversi termini espressamente previsti dalla legge, entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Fino all'adozione dei regolamenti, restano in vigore le norme comunque già adottate dall'I.P.A.B. «Casa di riposo di Palmanova», compatibilmente con quanto previsto dal nuovo ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

## Articolo 22

### *Personale*

1. Al personale dipendente in servizio al momento della trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Palmanova» in Azienda si continua ad applicare il preesistente contratto collettivo di lavoro. Successivamente il consiglio di amministrazione può individuare altro contratto collettivo, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Udine, 18 ottobre 2005

IACOP

---

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 20 ottobre 2005, n. 5065.

**Approvazione del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006.**

### L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 4 sulla potestà legislativa in materia di pesca;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni e modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 42, comma 4° che conferisce all'Ente tutela pesca competenza in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, così come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, che prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato di istituire, su proposta dell'Ente tutela pesca, regimi particolari di pesca, individuandone specifiche modalità di esercizio per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche a livello internazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 di data 21 giugno 2002 che attribuisce competenza in materia di vigilanza e controllo sugli atti dell'Ente tutela pesca alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 15 del 3 ottobre 2005, con la quale è stata formulata la proposta relativa al calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006;



VISTO l'articolo 36, comma 6, della legge regionale n. 42/1996 in forza del quale nel territorio dei parchi o delle riserve naturali, individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale medesima, la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca, che vi provvede, in conformità al piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, d'intesa con l'Organo gestore delle aree protette;

PRESO ATTO che non sono stati forniti dagli Enti gestori del parco naturale delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane e dagli Organi gestori delle riserve naturali regionali, interpellati dall'Ente tutela pesca, nuovi elementi rispetto al calendario di pesca sportiva in vigore;

RITENUTO di disciplinare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996, con l'allegato calendario la pesca sportiva anche nelle zone incluse nei parchi e nelle riserve naturali regionali, fermo restando il divieto dello svolgimento di gare di pesca espressamente previsto dall'articolo 69, punto c), della legge regionale medesima;

#### DECRETA

1) È approvato il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2006 nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2) Le norme di cui all'allegato calendario trovano applicazione anche nel territorio dei parchi e delle riserve naturali individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale n. 42/1996, fermo restando in tali zone il divieto dello svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge regionale n. 42/1996.

3) Il presente decreto unitamente all'allegato calendario che costituisce parte integrante del decreto medesimo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Udine, 20 ottobre 2005

MARSILIO

---

# CALENDARIO PESCA SPORTIVA

Nelle acque interne del  
Friuli Venezia Giulia



# 2006





4

**Art. 1a - ZONAZIONE GENERALE -**

Per la pesca nelle acque pubbliche interne, il territorio del Friuli Venezia Giulia viene distinto in:

ZONA - "A" a sud della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a nord della S.S. 14:

- |          |       |  |
|----------|-------|--|
| Collegio | 1     | Fiume VIPACCO, dal confine di Stato alla confluenza con il fiume Isonzo  |
| Collegio | 3     | Lago di CESENA di Azzano Decimo  |
| Collegio | 4     | lago BURRIDA di Pordenone/Porcia   |
|          |       | Lago morto di CAVOLANO di Sacile;  |
|          |       | Lago morto di SACILE in località San Giovanni di Livenza;  |
|          |       | fiume FIUME in Comune di Pasiano di Pordenone, dalla cascata del Mulino e dalla centralina fino alla confluenza con il fiume Sile. |
| Collegio | 10    | Torrente CORNO, dalla confluenza con il rio Lini alla confluenza con il fiume Pieli;   |
| Collegio | 11    | Laghetti di Zegliacco.   |
| Collegio | 11-13 | Laghetti di CAMPEGLIO/TOGLIANO.  |
| Collegio | 13    | Fiume NATISONE, a valle del ponte di ORSARIA.  |
| Collegio | 15    | Cave in località Paradiso-Castions di Strada.  |

ZONA "B" a nord della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a sud della S.S. 14:

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| Collegio | 2 | Fiume ISONZO, dalla S.S. 14 ai pali dell'ex ponte della Colussa;         |
|          |   | Canale BRANCOLO, dalla S.S. 14 alla strada provinciale Monfalcone-Grado. |

5

**Art. 1b - PERIODI DI PESCA -**

La pesca nelle suddette acque è così consentita:

- Zona "A"  
Tutto l'anno;
- Zona "B"  
Dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre.
- La pesca è consentita fino al 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Ca' Zul, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo.
- La pesca inoltre è consentita fino al 31 dicembre nei seguenti canali artificiali:
- Ledra-Tagliamento dalla presa di Ospedaletto (Gemona) all'imbocco della centrale Savorgnana di Tomba di Buja e nel tratto compreso tra le paratoie di S. Mauro (Rive d'Arcano) e fino al confine di Fagagna compreso;
  - dal confine di Fagagna a valle compresi i canali di S. Maria (o S. Maria La Longa e/o Brentana), Trivignano, inoltre i derivati di S.Vito, di Martignacco, di Passons e Castions, le rogge di Udine, Palmanova (o Bicinicco), canale Franca.
  - Nei due campi di gara fissi esistenti sui canali Ledra principale e Ledra di Santa Maria a partire dal 1° novembre;
  - Canale Maraldi; da presa ponte Maraldi a centrale di Colle (Inclusa), da ponte di Colle per Tauriano, (compreso vascone di Sequals e scarichi) Barbeano, S.Giorgio fino al confine comunale di Zoppola compreso;
  - Centrale Ponte Giulio;
  - da centrale San Leonardo fino a bacino di carico centrale S. Foca (nodo A incluso);
  - Canale di S. Martino: da inizio (vasca carico S. Foca a confluenza canale Brentella
  - Postoniccio dalla s.p. 1 della Val d'Arzino fino alla s.s. 13 compresi i laghetti nel greto del Tagliamento;
  - Roggia dei Molini, da s.p. 1 della Val d'Arzino a Molino Trevisan a Casarsa della Delizia.

6

In ambedue le Zone è VIETATO pescare e trattenere, nei sotto elencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate:

- Carpa e tinca, dal 15 maggio al 15 luglio;
- Luccio, dal 1° gennaio al 30 aprile;
- Trota e salmerino, dal 1° gennaio, alle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24.00 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

Dalle ore 24.00 del 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Ca' Zul, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo.

Dalle ore 24.00 del 31 dicembre nei seguenti canali artificiali:

- Ledra-Tagliamento dalla presa di Ospedaletto (Gemona) all'imbocco della centrale Savorghana di Tomba di Buja e nel tratto compreso tra le paratoie di S. Mauro (Rive d'Arcano) e fino al confine di Fagagna compreso;
- dal confine di Fagagna a valle compresi i canali di S. Maria (o S. Maria La Longa e/o Brentana) e Trivignano, inoltre i derivati di S. Vito, di Martignacco, di Passons e Castions, le rogge di Udine e Palmanova (o Bicinicco), canale Franca.
- Canale Maraldi: da presa ponte Maraldi a centrale di Colle (Inclusa), da ponte di Colle per Tauriano, (compreso vascone di Sequals e scarichi) Barbeano, S. Giorgio fino al confine comunale di Zoppola compreso;
- Centrale Ponte Giulio;
- da centrale San Leonardo fino a bacino di carico centrale S. Foca (nodo A incluso);
- Canale di S. Martino: da inizio (vasca carico S. Foca a confluenza canale Brentella);
- Postonciccio dalla s.p. 1 della Val d'Arzino fino alla s.s. 13 compresi i laghetti nel greto del Tagliamento;
- Roggia dei Molini, da s.p. 1 della Val d'Arzino a Molino Trevisan a Casarsa della Delizia.

Temolo, dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

7

E' vietata la pesca dello storione.

E' vietata la cattura dei gamberi d'acqua dolce.

La pesca è consentita dalle ore 00.00 (salvo il giorno dell'apertura generale) alle ore 24.00.

8

**Art. 1c - MISURE MINIME -**

(Salvo variazioni nei "regimi particolari di pesca")

Agone, Alosa, Cheppia, Sardena	cm	15
Anguilla	cm	30
Barbo	cm	25
Carpa	cm	40
Carpione	cm	25
Cavedano	cm	22
Cefalo	cm	16
Coregone	cm	30
Luccio	cm	50
Orata	cm	20
Passera pianuzza	cm	15
Persico trota e Persico reale	cm	22
Salmerino alpino	cm	30
Salmerino di fonte	cm	22
Spigola (Branzino)	cm	23
Temolo	cm	36
Tinca	cm	30
Trota (salvo Marmorata)	cm	22
Trota Marmorata ed ibridi	cm	35

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. La slamura di tutti i salmonidi e timallidi non trattenuti deve essere eseguita mediante il taglio del filo, salvo nel caso di pesca con esche artificiali. Il filo dovrà essere tagliato all'altezza della bocca, senza strappare l'amo. In ogni caso e se possibile, il pesce va tenuto in acqua, bagnandosi le mani prima di toccarlo e usando sempre ogni precauzione per non danneggiare il pescato reimmesso.

**Art. 1d - ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI PER LA PESCA**

- Canna: con/senza mulinello o lenza a mano con massimo tre ami (l'ancoretta è considerato un amo a più punte).

9

Numero consentito ad ogni pescatore :

n. 3 (tre) in Zona "A",  
n. 1 (uno) in Zona "B", [n. 3 (tre) per la pesca notturna dell'anguilla e della carpa].

Nei laghi e negli invasi, sono consentite n. 3 (tre) canne in uno spazio complessivo non superiore a metri 10.

- Bilancia: Numero 1 (uno).  
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1,50.  
Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.  
Deve essere manovrata a mano e senza appoggi.  
È consentita nelle acque ove viene esercitata la pesca di mestiere (L.R. 8.6.1993, n. 32).

- Mazzacchera (fiocco, boccon) sprovvista di ami: Numero 1 (uno) (se usata con canne, queste non possono essere più di due).

Per la cattura di esche vive (alberelle, sanguinerole, vaironi, ecc.) con esclusione dei pesci protetti di cui ai punti 1b-1c, possono essere usati i seguenti attrezzi:

- Bilancino: Numero 1 (uno).  
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1 ed il lato della maglia non inferiore a mm 8.

- Bottiglia d'nassina: Innescate con sole sostanze vegetali. Numero 1 (uno) (Non considerato nel numero degli attrezzi). Misure della nassina: cm 25 di lunghezza, cm 15 di diametro e con un foro minimo di entrata di mm 25.

Tutti gli attrezzi sopra indicati nonché i contenitori usati in RP5 devono essere costantemente sorvegliati e possono essere usati solo alternativamente.

Le esche vive inutilizzate, NON devono essere immerse nelle acque pubbliche.

Natanti: È consentito l'uso dei natanti, salvo quanto contenuto nell'art. 13 (Regimi particolari). La ciambella, ai soli fini della pesca sportiva, non è considerato un natante. L'utilizzo dei natanti e della ciambella, non devono interferire con diverse disposizioni dettate da altre autorità competenti.

**10****Art. 2 - CATTURE -**

Salvo quanto stabilito negli articoli 11 e 13, per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un numero indeterminato di pesci, ad eccezione di:

- salmionidi e timallidi (trotta, salmerino e temolo)
- carpe, lucci, e tinche, la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 4 esemplari, dei quali non più di un temolo, e due tra marmorate ed ibridi;
- barbi, cavedani e persico reale la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 10 esemplari;
- anguille, cefali e passere, non più di 5 kg salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare tra quelli catturati e trattenuti (art.:8 L.R. 08.06.1993, n. 32)

Ogni esemplare di naso comune (o "savetta dell'isonzo") (*Chondrostoma nasus nasus*) e il siluro (*Silurus glanis*) catturato, va soppresso e trattenuto.

**Art. 3 - USCITE -**

Il numero delle giornate di pesca consentito ad ogni pescatore non può superare le sedici uscite per ogni mese, non recuperabili nei mesi successivi.

**Art. 4 - ANNOTAZIONI -**

Prima di esercitare la pesca devono essere annotati, negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile) la data dell'uscita (con due cifre), la zona, il collegio o i collegi o il numero per i regimi particolari:

A (Zona "A") ed il numero del Collegio;

B (Zona "B") ed il numero del Collegio;

RP ed il relativo numero (Regimi Particolari):

acque di cui all'art. 13;

NK (No Kill) ed il numero del Collegio: acque di cui all'art. 11 ed altre acque (A-B-RP) nel rispetto della normativa di cui all'art. 11 del Calendario.

Nel caso di esercizio della pesca sia in zona "A" che in zona "B", vanno annotate entrambe le zone ed i relativi collegi.

**11**

In uno stesso giorno, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente nei Regimi Particolari (RP) e non in altre zone (A-B-NK) così pure una volta sceso il sistema di pesca NK (No Kill), lo stesso non può essere modificato.

Durante l'esercizio della pesca andrà annotato negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile), ogni esemplare appena catturato e trattenuto di:

- salmionidi (distinti in marmorate e ibridi ed altri salmionidi) e timallidi;
  - carpe, lucci e tinche;
  - barbi, cavedani e persico reale;
- annotando con M il pescato trattenuto dalle ore 00.00 alle ore 12.00, con P il pescato trattenuto dalle ore 12.00 alle 20.00 e con S il pescato trattenuto dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

In caso di errore l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta nello spazio sottostante, con conseguente perdita della possibile uscita.

**Art. 5 - DIVIETI E LIMITAZIONI -**

È vietato l'uso della camolera o temolera.

È vietata la pesca con le mani e con l'ausilio di fonti luminose. È altresì vietata la pesca a strappo e l'uso degli attrezzi con amo o ancoretta a strappo, ossia mediante l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

Per le specie eurialine di rimonta (cefali o muggini, passere, spigole o branzini, orate, ecc.) la pesca con l'utilizzo del galleggiante è consentita solo con un amo singolo (amo ad una sola punta) di apertura non superiore a mm 10. Per apertura s'intende la distanza tra punta e gambo.

È vietato esercitare la pesca dai ponti e dalle passerelle. È vietato nel corso dell'attività di pesca, detenere e usare come esca la larva della mosca carnaria (cagnotto o bigattino), il sangue, le uova di pesce, comprese le imitazioni artificiali di quest'ultima esca.

12

Nel periodo in cui è vietato trattenere carpe e tinche è altresì vietato usare boiles come pasturazione e come esca.

È vietato pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo di natanti o della ciambella, esercitando poi la pesca dalla riva.  
È vietato depositare il pescato catturato e trattenuto, da più di un pescatore, in un unico contenitore.

È vietato utilizzare come esca, pesce vivo o morto non appartenente a specie autoctone.

#### Art. 6 - ESERCIZIO DELLA PESCA -

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca.

#### Art. 7 - PASTURAZIONE -

È ammessa la pasturazione con sole sostanze vegetali per la pesca dei ciprinidi.

Per la pesca delle specie eurialine di rinfonta è ammessa la pasturazione con sostanze vegetali e altri sfarinati non contenenti le sostanze vietate elencate nell'articolo 5.

#### Art. 8 - CONTROLLI -

Ad ogni controllo il pescatore è tenuto, in particolare, a lasciare verificare il pescato, le pasture, le esche e tutti i contenitori od altri oggetti atti a contenerli, nonché a consentire il prelievo di campioni delle pasture.

Durante l'esercizio della pesca, il pescato trattenuto ed indicato con M deve essere disponibile per i controlli sino alle ore 12.00; quello indicato con P sino alle ore 20.00; quello indicato con S sino alle ore 24.00.

13

#### Art. 9 - GARE DI PESCA - (tabelle verdi)

La partecipazione alle gare di pesca non è da computarsi nel numero delle uscite consentite per ogni mese. È vietato sbarrare in tutto o in parte i campi di gara con reti di qualsiasi dimensione o altro materiale.  
Sono istituiti i seguenti campi di gara fissi:

Collegio 10 fiume PIELI, dalla confluenza con il rio Gallia alla cascata a valle del Ponte Romano.

Collegio 12 Canale Ledra principale (Udine) da tunnel Omu a ponte di Via delle Scienze.  
Canale Ledra di Santa Maria (Pavia di Udine), da ponte di Via Zorutti (Lauzacco) a S.S. Udine-Palmanova.

Nei campi di gara fissi la pesca è libera dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24.00 del 28 aprile.

Nei due campi di gara fissi esistenti sui canali Ledra principale e Ledra di Santa Maria la pesca è libera anche a partire dal 1° novembre fino al 31 dicembre.



14

### Art. 10 - TRATTI AD ESCHE ARTIFICIALI - (tabelle arancio)

È consentito l'uso di sole esche artificiali con ami privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nelle seguenti acque:

COLLEGIO 3 - Pordenone -  
Roggia BEVERELLA, dalla prima cascata, all'ex molino Facca;  
Fiume SILE, dal ponte del BANDO (Località Praturione) al ponte dell'autostrada.  
Rio CURIEL  
Rio VENA STORTA  
Rio MULIGNANA  
Rio GRAVOTTI  
Canale AMMAN (Battistin), dalle sorgenti alla passerella in ferro.  
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, dal ponte della strada interpodere di Marzini, alla confluenza con il fiume Sile;  
Fiume FIUME, dal ponte di Cusano al ponte di Pescincanna;  
Fiume NONCELLO ramo secondario (intero tratto).  
Roggia CASTELLANA, da ponte cimitero di Castions, a ponte strada Zoppola-Orcenico Inferiore.  
Rio SELVA, da confluenza con il Rio Brentella per 400 m a monte.

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -  
Torrente SETTIMANA, da località Settefontane a località Stalle Nuci;  
Torrente CIMOLIANA da ponte Confoz a ponte Gote.

COLLEGIO 6 - Spilimbergo -  
Torrente ARZINO, da località S. Antonio a 100 m a valle del ponte Ros;  
Torrente ARZINO, da briglia in località la Vallata a ponte di Pert;  
Torrente MEDUNA, da briglia lago di Redona in località Cievata fino a confine campo gara 6.02;  
Canal Grande MEDUNA, da sorgenti a lago di Ca' Zul affluenti inclusi;

15

Canal Piccolo di MEDUNA da sorgenti a lago di Ca' Zul affluenti inclusi;  
Rio GAMBERI dalle sorgenti a 100 m a monte della confluenza con il rio Clez, affluenti inclusi;  
Rio CLEZ, dalle sorgenti alla confluenza con il rio Gamberi, affluenti inclusi;  
Torrente TARCENO', dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Meduna affluenti inclusi;  
Torrente CHIARZIA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Meduna affluenti inclusi;  
Torrente CHIARZO', dalle sorgenti al lago di Redona (ponte sulla statale) affluenti inclusi.

COLLEGIO 7 - S.Vito al Tagliamento -  
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, da sorgente a confine di collegio;  
Fiume SESTIAN, dalla presa al termine di Via Fontane, in località Vissignano, alla cascata presso la confluenza con parallelo Via Verdi in Comune di Sesto al Reghena.

COLLEGIO 9 - Tolmezzo -  
Fiume TAGLIAMENTO, dalla sorgente a presa Enel in Comune di Forni di Sopra;  
Fiume TAGLIAMENTO dal Ponte Sacrovit alla briglia Passo della Morte in Comune di Forni di Sotto;  
Fiume TAGLIAMENTO da acqua Pudia a confluenza con rio Marodia;  
Fiume TAGLIAMENTO da Ponte Avons a primo ponte superstrada (zona industriale sud) in Comune di Tolmezzo.  
Torrente LUMIEI, da rio Cason di Svuolda alla centrale Pian del Sac.  
Rio CALDA, da sorgente a confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;  
Torrente TOLINA, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;  
Torrente BUT, dalla presa della centrale di Cleulis a monte fino alla passerella Alps;  
Torrente BUT da ponte Noiaris a valle fino alla presa della centrale "galleria di Noiaris" nei Comuni di Sutrio e Arta Terme.  
Torrente CHIARSO', in località Paularo, dal ponte di ferro fino al ponte in centro all'abitato;

16

Torrente DEGANO da Ponte Cella al secondo scarico del canale cartiera in Comune di Ovaro;  
Torrente PESARINA, da ponte Chiesa di Pesaris a valle fino alla prima briglia in Comune di Prato Carnico.

COLLEGIO 10 - Gemona-S. Daniele -  
Torrente ARZINO nei Comuni di Forgaria e Pinzano, tratto compreso tra la confluenza con il rio Albignons e il fiume Tagliamento.

Roggia GRAVA SECONDA, in Comune di Buia, ex canale SFE, dalla presa fiume LEDRA al ricongiungimento con lo stesso;

Fiume LEDRA, in Comune di Artegna, dal ponte della S.S. 13 al ponte a valle dell'ex centrale Enel;

Fiume TAGLIAMENTO, in Comune di Gemona del Friuli, dalla presa del Consorzio Ledra-Tagliamento a monte fino all'inizio del ponte della Ferrovia.

COLLEGIO 11 - Tarcento-Nimis -

Torrente MALINA, dalle sorgenti a circa 300 m a valle del ponte di Forame di Attimis, affluenti compresi;

Torrente NAMLEN località "Ponte Vittorio" da confluenza con il fiume Natisone per Km 1 (uno) a monte;

COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -

Torrente COSIZZA (Rieca), dal ponte Dolina alla cascata Paciuch;

Torrente ERBEZZO, dalla confluenza con il fiume Natisone a monte fino alla briglia presa mulino Pussini.

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -

Roggia MILLANA, dal depuratore strada Flambro-Flambruzzo al secondo ponte della ex casa consortile (strada Talmassons-Arlis);

Roggia TAMARESCO, dal ponte cimitero Belgrado a congiunzione con il fiume Varmo.

17

## Art. 11 - TRATTI "NO KILL CON EVENTUALE TROFEO" -

(tabelle arancio con banda trasversale blu)  
Nei corsi d'acqua di seguito elencati è consentita la pesca solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati, fatta eccezione per ogni esemplare di naso comune (o "savetta dell'isonzo") (*Chondrostoma nasus nasus*) e il siluro (*Silurus glanis*), che invece va soppresso e trattenuto.

E' consentito trattenere un esemplare per uscita di misura non inferiore a cm 60.  
In tale caso l'azione di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.

La suddetta modalità di pesca può essere esercitata in tutte le acque interne non soggette ad un diverso divieto di pesca. Le acque sotto elencate sono riservate specificatamente a tale modalità

COLLEGIO 3 - Pordenone -

Fiume NONCELLO, in Comune di Pordenone, dalla confluenza con il canale Amman al ponte Cotonificio.

COLLEGIO 4 - Sacile -

Fiume LIVENZA, in Comune di Polcenigo-Caneva da 200 m a monte del ponte Planca, fino a 300m a valle confluenza Gorgazzo;

Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, da sbarramento Billia a Torrione Pa' Castelvecchio;

Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, località Cavolano, da Rio RUI a valle per 500 m.

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -

Torrente CELLINA, dalla confluenza con il torrente Cimoliana all'altezza del distributore AGIP di Cellino.

18

COLLEGIO 9 - Tolmezzo -

Lago di PRAMOSIO;  
Lago di BORDAGLIA;  
Torrente CHIARSO', da ponte in centro di Pauliari al brigione  
in località Rio;

COLLEGIO 10 - Gemona-S. Daniele -

Sorgive di BARS, in Comune di Osoppo, nel canale Grande, circa a metà del corso d'acqua, dal cippo per 500 m a valle.

COLLEGIO 11 - Tarcento -

Torrente TORRE, in Comune di Lusevera, dal ponte di Pradielis al ponte di Vedronza.

COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -

Fiume NATISONE, dal confine di Stato alla passerella di Stupizza.

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -

Fiume VARMO, da ponte di Gradiscutta al ponte di Belgrado;  
Fiume VARMO, dal ponte strada Varmo a casa guardia Consorzio.

COLLEGIO 15 - Cerignano Palmanova -

CANALE DI GRONDA, dalla chiusa posta in prossimità del punto di immissione della roggia Chiarmacis Orientale a valle fino alla confluenza con la roggia Zuina.

19

**Art. 12 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO****(tabelle rosse)**

Per il 2006 sono istituiti divieti di pesca nelle seguenti acque interessate al ripopolamento:

COLLEGIO 1 - Gorizia -CORMONS-BRAZZANO

Rio SMERDAR;

Rio FIDRI;

Torrente Recca;

Rio Quarnizza.

GORIZIA

Torrente GROINA e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Isonzo;

Torrente PIUMIZZA, dal confine di Stato alla confluenza con il fiume Isonzo;

Fiume ISONZO, dal Viadotto Ragazzi del 99 (Ponte IX agosto), fino a 100 m a valle della diga dell'Agro-Cormonese-Gradiscano;

Canale di scarico "FANTONI", dalla centralina idroelettrica al ponte S.S. 351;

Fiume ISONZO, in sponda destra in corrispondenza del Parco di "Bosco-Piuma-Isonzo", da ponte Piuma a confluenza torrente Groina;

Canale TEXGIULIA di Straccis (ex Enel), intero tratto dalla presa dell'Isonzo alla confluenza dello stesso.

COLLEGIO 2 - Sagrado-Monfalcone-Trieste -GRADO:

Acque interne poste a sud della strada comunale per Fossalon, ricomprese nel perimetro della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

MONFALCONE:

Lago di PIETRAROSSA, dalle sorgenti a valle del ponte autostrada;

REDIPIGLIA:

Canale de' DOTTORI, dalla centrale ENEL a strada statale.

SAGRADO:

Fiume ISONZO, da 150 m a monte della diga di Sagrado al ponte di Sagrado;

20

BACINI alla presa canale de' Dottori e SNIA;  
Canale SNIA, da presa fiume Isonzo al primo ponte a valle dello stabilimento Snia.

SAN CANZIAN D'ISONZO:

Canale GRODE, dalla sorgente alla confluenza con il canale Brancolo.

SIARANZANO:

Canale QUARANTIA, intero tratto;

Canale BRANCOLO MORTO: intero tratto.

COLLEGIO 3 - Pordenone -

AZZANO X:

Roggia BEVERELLA, da ex mulino Facca, a 200 m a valle del ponte di via Troiat.

CORDENONS:

Fiume NONCELLO, da ponte del macello a ponte del Vado.

Fiume NONCELLO, Parco fluviale Noncello, da piazza S. Pietro a centralina ex Cotonificio;

Fiume NONCELLO, da 60 m a monte, a 120 m a valle del

ponte di via Foenis;

FIUME VENEIO:

Fiume FIUME, 200 m a monte del ponte di via Marconi, a

valle fino cascata case popolari;

Fiume SILE, tratto da segheria del Maglio al ponte strada

provinciale Bannia-S. Vito al Tagliamento;

Fiume SILE, ramo secondario ex mulino del Bando (loc. Praturione);

Roggia BEVERELLA, 300 m a monte e 200 m a valle del

ponte strada provinciale Bannia-S. Vito.

PORCIA:

Rio BUJON, da sorgenti ex cotonificio Valdevit e da ponte

dell'Aghesina a paratoie allevamento ittico De Mattia;

Rio CORRICELLI, da ponte della Zita a 200 m a valle del

ponte strada Porcia-Tamai;

Fiume SENTIRON, 100 m a monte e 200 m a valle del

ponte Gadin.

Rio REPOLLE, 200 m a monte e 100 m a valle del ponte di

via Portorico (loc. Paise).

PORDENONE:

Canaletta CENTRALE SEMINARIO, dalle sorgenti alla

confluenza con il fiume Noncello;

21

Fiume NONCELLO, dal ponte S.S. 13 (ex Cotonificio Veneziano), al ponte di Adamo ed Eva;

Laghetto di S. VALENTINO;

Laghetto di RORAI GRANDE;

Laghetto di S. CARLO.

ZOPPOLA:

Rio BOSE, da sorgenti a roggia Castellana;

Roggia CASTELLANA, dalla briglia in piazza Castions, al

ponte del cimitero di Castions;

Rio FIUMETTO, da chiuse mulino a ponte di via Giardini;

ni;

Rio ZOPPOLETTA, dal ponte di Poincicco alla confluenza

con il fiume Fiume;

Rio ZOPPOLETTA, dal ponte di Via Giotto, alla ex segheria

Bombeni;

COLLEGIO 4 - Sacile -

BRUGNERA:

Fiume LIVENZA, da 200 m a monte Ponte Vecchio fino a

400 m a valle;

Fiume SENTIRON, località Tamai di Brugnera, a monte

della Chiesetta vecchia fino alle cascate su ambedue i rami

del fiume

CANEVA:

Canale di scarico della centralina idroelettrica COTONIFICIO

VENEZIANO, intero tratto.

FONTANAFREDDA:

Rio LA GUZZA, dal ponte a valle allevamento Salvador fino

al Ponte della Pira

Roggia ACQUA DEL MOLINO, dalle risorgive alla con-

fluenza con il lago Zilli.

POLCENIGO-CANEVA:

Fiume LIVENZA, dalla confluenza con il rio Sciauzit fino al

ponte di Fiaschetti;

Fiume LIVENZA, dal muro di cemento dopo il rio Mole

fino alla "Busa dei 7 Paroni";

Torrente GORGAZZO, dalle risorgive a valle fino al 1° ponte

(circa m. 250);

PASIANO-PRATA:

Fiume Meduna, da 200 m a monte chiavica Martin fino a

500 m a monte chiavica Peressine per circa 2500 m.

22

SACILE:

Fiume LIVENZA, località Cavolano – da zona No Kill a valle fino a casa Lucchese;  
Fiume LIVENZA, da condominio Livenza allo sbarramento Tallon;  
Fiume LIVENZA, canale della Pietà: intero tratto;  
Fiume LIVENZA, località Cavolano, canale di scarico della centrale Enel.

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -ANDREIS-BARCIS:

Torrente CELLINA: da diga lago di Barcis a confluenza con torrente Alba;

BARCIS:

Lago di BARCIS, in sponda sinistra, zona tabellata, in prossimità abitato Barcis;  
TUTTE LE ACQUE della Valle del Prescudin;  
Torrente PENTINA, da sorgenti a confluenza lago di Barcis (in prossimità della passerella).

CIMOLANS:

Rio COMPOL, da sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;  
Rio VAL SANTA MARIA, dalle sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;

Rio PEZZEDA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Cimoliana;

CLAUT:

Rio BORSAT, dalla sorgente a confluenza con torrente Settimana;  
Rio CIOL DE NUCI, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;  
Rio CIOL DE POST, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;  
Rio CIOL DE LA QUESTION, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana.

MANIAGO:

Roggia di MANIAGO, da presa Pisuj a valle sino alla confluenza canaletta Dandolo;  
Torrente COLVERA DI RAUT e relativi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Colvera Principale

23

COLLEGIO 6 - Spilimbergo -CLAUZETTO:

rio MOLIN, da ponte Pedoi a confluenza con il torrente Cosa, affluenti inclusi.

SPILIMBERGO:

Roggia SPILIMBERGO, dal Mulino di Ampiano in località Ampiano, in Comune di Pinzano, incluso, fino a Navarons, a valle della S.S. 464, all'altezza della Ferrovia: derivanti inclusi;  
TRAVESIO:

Torrente COSA, da cascata Margherita a cascata Gof.

TRAVESIO-CASTELNOVO:

Torrente COSA, da 50 m a nord della centralina Madonna di Cosa, a 50 m a sud del ponte di Zancan, affluenti inclusi.  
VITO D'ASIO e FORGARIA:

Torrente ARZINO, dalla confluenza con il rio Albignons alla briglia in località la Vallata a monte della passerella;  
Rio SCLUSONS, dalle sorgenti, alla confluenza con il torrente Arzino, affluenti inclusi;

Rio AGAVIVA dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Arzino, affluenti inclusi;

Rio BARQUET, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Arzino, affluenti inclusi.

VITO D'ASIO-CLAUZETTO:

Rio Di Molin, dalle sorgenti alla confluenza con il rio Foce, affluenti inclusi.

TRAMONTI DI SOPRA E SOTTO:

Lago di REDONA m 300 da ambo i lati (S.S. 552, S.P. 54) a partire dalla diga di Ponte Racli.

TRAMONTI DI SOPRA

Rio Gamberi, da confluenza Rio Inglagna a 100 m a monte confluenza con rio Clez;

Rio ROMARUI, da confluenza con rio Inglagna a sorgenti.

MEDUINO:

Rio FERRO dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Muè, affluenti inclusi.

COLLEGIO 7 - S.Vito al Tagliamento -CORDOVADO:

Roggia LIGUGNANA, da provinciale 13, intero tratto;

CHIONS:

Roggia REDENTA intero tratto in località Taiedo.

24

**MORSANO**  
 Roggia VADO da Casa di riposo D. Moro a vicolo Gasparido.  
**SANVITO AL TAGLIAMENTO:**  
**FOSSE** capoluogo;  
 Roggia VAT, intero tratto in località Prodolone;  
 Roggia VIGNELA dalla sorgente alla confluenza con il rio Prodolon.  
**SESIO AL REGHENA:**  
**FOSSE ABBAZIALI ESTERNE ed INTERNE;**  
 Rio RIGOLO, da campo sportivo ad allevamento Sigalotti;  
 Rio RIGOLO, da località Vissignano (confluenza con Rigolo e Versiola) a 300 m a valle del ponte in Via Rovere secco;  
**SCOLMATORE** dalla confluenza con la roggia Bortolussi in Via Verdi, sino al ponte in via degli Olmi;  
 Roggia della RIPA DEL NEGRO, da località S. Sabina a confluenza con Rio Rojuzza.  
 Rio ROJUZZA (o Rio Ramoscello) da confluenza con roggia della Ripa alla confluenza con la roggia di Gleris;  
 Roggia MARINUT da mulino Biason a valle allevamento Sigalotti.

**COLLEGIO 8 - Pontebba -**

**CHIUSAFORTE:**  
 Rio BELEPET, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella.  
**MOGGIO UDINESE:**  
 Rio VERC (rio da Place) dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella in località Ovedasso;  
 Torrente AUPA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella;  
**MALBORGHETTO:**  
 Rio BIANCO.  
**MOGGIO UDINESE:**  
 Rio FORCIE, località Grauzaria, da m 20 a monte dell'impianto ittico ETP alla confluenza con il torrente Aupa.  
**PONTEBBA:**  
 Rio BIANCO, Studena Aita;  
**SORGIVE**, Studena Bassa;  
 Sorgive OTTOGALLI (presso caserma Bortolotti);  
 Torrente PONTEBANA, dal ponte Agoizer alla confluenza con il fiume Fella.

25

**RESIA:**  
 Rio NERO;  
 Rio SART;  
 Rio POTOC;  
 Sorgive ZAMLIN.  
**IARVISIO:**  
 Rio DEL LAGO DI FUSINE, dalla zona industriale Acciaieria Weinssefels fino alla briglia industria Weisscam.  
**COLLEGIO 9 - Tolmezzo -**  
**AMPEZZO:**  
 Torrente LUMIEI dalla diga a Rio Cason di Svalda;  
**AMARO:**  
**ANELLO** formato da roggia uscita impianto ittico e roggia mulino con laghetto a monte impianto ittico.  
**ARTIA TERME:**  
 Torrente CHIARSO, dalla confluenza con il rio Lovea a valle fino al ponte briglia lavoret;  
 Rio CONFINE da ponte strada provinciale vecchia alla confluenza con il torrente Chiarso.  
**CAVAZZO CARNICO:**  
 Rio SCHIASAZE (località Somplago), da 50 metri a monte del ponte in cemento scarico legname allo sbocco nel lago di Cavazzo.  
**CERCIVENTO:**  
 Rio BARBAN, da confluenza rio Gladegna a monte;  
 Rio GLADEGNA da confluenza rio Marascio a monte fino al ponte Caris.  
**COMEGLIANS:**  
 Torrente DEGANO, dal ponte variante a presa nuova centrale SECAB.  
**FORNI DI SOPRA:**  
 Laghetto zona turistica DAVOST  
**FORNI DI SOTTO:**  
 Rio POSCHIADEA, dalla sorgente alla centrale idoelettrica;  
 Rio SFUARZ, dall'allevamento ittico ETP alla confluenza con il fiume tagliamento.  
**OVARO:**  
 Sorgive APPLIS;  
**PALUZZA:**  
 Roggia MEILS;

26

Rio MAGGIORE (Rio Bavos);  
PAULARO:  
 Rio CASCATA, dalla cascata di Salino alla confluenza con il torrente Chiarsò;  
 Torrente CHIARSO', da località Strenz (ponte nuovo per Dierico) a valle fino a località Sot Domeneal.  
PRATO.CARNICO:  
 Laghetto di MALINS;  
 Rio MASAREIT, dalla fine dell'abitato di Pieria alla confluenza con il torrente Pesarina;  
 Torrente PESARINA a monte e a valle ponte per Pradumbli per 200 m.  
 Sorgiva CHIAMPEIS dalla sorgente a confluenza torrente Pesarina;  
 Rio DENIRO dagli stavoli a monte di Prato Carnico alla confluenza con il torrente Pesarina;  
 Rio AGAZZO;  
 Rio LIANA dalla briglia a monte ponte Pradumbli alla confluenza con il torrente Pesarina.  
RIGOLATO:  
 Rio GRAMULINS, da 100 m a monte ponte capoluogo, fino alla confluenza con il torrente Degano;  
 Rio NEVAL, da ponte di Gracco alla confluenza con il torrente Degano.  
SAURIS:  
 Lago di SAURIS, tratto dal crinale in sponda sinistra, parcheggio Nuova Maina, al crinale opposto in sponda destra.  
VERZEGNIS:  
 Lago di VERZEGNIS, il tratto dal ponte Landaia al manufatto Enel.  
COLLEGIO 10 - Gemona-S. Daniele -  
ARTEGNA:  
 Rio MOLINO, tratto incluso nella recintazione Consorzio Acquedotto Friuli Centrale;  
 Torrente ORVENCO, in Comune di Artegna e Montenars, dal ponte della strada per Montenars fino alla terza cascata a monte.

27

BORDANO:  
 LAGHETTO artificiale in località Sorgenti.  
BUJA:  
 Fiume LEDRA, dal ponte nuovo di S. Floreano alle paratoie a valle;  
 Fiume LEDRA, m.100 a monte della confluenza con il rio Gelato e fino all'attraversamento del gasdotto;  
 Rio GELATO, gli ultimi m.100 a monte della confluenza con il fiume Ledra.  
 Rio GELATO il tratto compreso tra il ponte della strada statale Osovana e il ponte a valle.  
COSEANO:  
 Torrente CORNO, tratto compreso tra il Ponte di Coseano e le cascate a monte e a valle dello stesso.  
FAGAGNA:  
 Stagno "POCE DI SODRI" in frazione Ciconicco.  
FORGARIA:  
 Laghetto di CORNINO.  
GEMONA DEL FRIULI:  
 Roggia BIANCA, il secondo affluente;  
 Roggia BIANCA, gli ultimi m.100 prima della confluenza con il fiume Ledra;  
 Rio FIERE, dal Ponte di Via Campo al terzo ponticello a monte;  
 Roggia di LESSI, dalla S.S. 13 al ponte di via Buia;  
 Rio MACILE, dal ponte di via Paludo alla confluenza con la roggia di Paludo.  
MAJANO:  
 Canale di BONIFICA, dal primo ponte per m.300 a valle e il tratto compreso tra il ponte della S.S. 463 e la confluenza con il fiume Ledra;  
 Canale LEDRA-TAGLIAMENTO dal monumento/cippo ai Partigiani a valle fino alla centrale elettrica di Faria;  
 Fiume LEDRA, dal ponte della S.S. 463 alla confluenza con il canale di bonifica;  
 Fiume PIELI, dal ponte di Faria per m.200 a valle.  
OSOPPO:  
 Canale PICCOLO e GRANDE, dai salti degli scarichi all'avamento Rivoli Trota, al ponte a valle.  
RIVEDARCANO:  
 Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, dalle paratoie al ponte a valle.

28

**SAN DANIELE:**  
Roggia dell'ACQUEDOTTO, dalla presa canale Ledra-Pieli alla confluenza canale Giavons.

**SAN VITO DI FAGAGNA:**  
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, tratto compreso tra il Ponte delle scuole elementari di Silvela e quello della strada per Ruscletto.

**TRASAGHIS:**  
affluente Torrente LEALE, da scarico allevamento ittico pesca sportiva di Trasaghis fino all'attraversamento del torrente Leale;

Roggia di ALESSO, dalla prima briglia al depuratore;

Lago di CAVAZZO (dei Tre Comuni), in Comune di Trasaghis, area del canneto in sponda destra e lo stagno a valle del canneto;

Torrente LEALE, dal ponte della strada Trasaghis-Avasinis alla cascatella a monte.

**VENZONE:**  
Torrente VENZONASSA, dal ponte della S.S. 13 a valle fino alla confluenza con il fiume Tagliamento.

**COLLEGIO 11 - Tarcento-Nimis -**

**ATTIMIS:**  
Torrente RACCHIUSANA, dalle sorgenti al ponte Ancona Carul;

Roggia di RACCHIUSO (presa acquedotto), tutto il tratto;

**LUSEVERA:**  
Torrente POT RIEPIC, dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Torre.

**NIMIS:**  
Torrente CORNAPPO, dal ponte degli Angeli di Tortiano, al primo ponte a monte

**REANA DEL ROIALE:**  
Roggia di ZOMPITTA (Rogge Unite di Morteghiano e Palma), dalla presa della roggia al cancello delimitante la proprietà del Consorzio.

**TAIPANA:**  
Rio LIESCOVAZ, dalla cascata Borgo di Sopra alla cascata località Slocot.

**TARCENTO:**  
Torrente TORRE, dalla briglia a monte del ponte di Tarcento alla briglia a valle in località ex presa roggia di Molinis.

29

**TREPO GRANDE:**  
Torrente CORMOR, dal cimitero di Vendoglio a m 200 a monte ponte bivio Carvacco-Aveacco (zona ponte di Legno) affluenti compresi.

**COLLEGIO 12 - Udine -**

**MORUZZO-MARTIGNACCO:**  
Rio LAVIA, ed affluenti, dalla sorgente al ponte di Via B. Stringher civico n. 5

**MARTIGNACCO:**  
Canale LEDRA Principale, da ponte SPAV al ponte della provinciale Udine-Spilimbergo.

**UDINE:**  
Roggia di UDINE, tratto cittadino da p. le Chiavris a Via Poscolle;

Roggia di UDINE, tratto cittadino da innesto via Pozzuolo al civico 37;

Roggia di PALMA, tratto cittadino da largo delle Grazie a Via Vittorio Veneto;

Roggia di PALMA, tratto cittadino in via Marsala dal civico 287 alla rotonda Partidor compresa;

Canale LEDRA Principale in via Baldasseria Bassa dal civico 87 (ingresso SAF) alla curva inizio via Lauzacco;

**COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -**

**CIVIDALE DEL FRIULI:**  
Fiume NATISONE, fra le due briglie poste a monte e a valle del ponte del Diavolo.

**GRIMACCO:**  
Torrente COSIZZA, dalla cascata di Clodig al ponte di Liessa.

**SAN PIETRO AL NATISONE:**  
Rio di TARPEZZO, dalla confluenza torrente Alberone alla sorgente;

Rio VERNASSO, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Natisone.

**TORREANO:**  
Torrente CHIARÒ, dal vecchio ponte di Reant a monte e suo affluente.



30

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -BERTIOLO

Roggia PLATISCE, dal ponte della strada Bertiole-Sterpo al ponte Mulino di Sterpo;

CAMINO AL TAGLIAMENTO:

Fiume VARMO, tratto Molino-Glaunicco.

CODROIPO:

Fiume GHEBO, dal ponte strada S. Martino-Lonca all'allevamento Vendrame;

TUTTE LE ACQUE all'interno del Parco regionale delle Risorgive.

RIVIGNANO:

Roggia CUSANA, dalle sorgenti a 150 m a valle dell'allevamento dell'ETP;

Roggia delle STALLE, dalla sorgente a confluenza con il fiume Taglio;

Roggia TAGLIO PICCOLO, intero tratto.

VARMO:

Roggia CARTIERA, canale impianto Ittica Sestian, da ponte per 500 m a monte;

VARMO:

Roggia TOSSINA, in località Levata, dal primo ponte a monte della strada Varmo-Belgrado, alla confluenza con la roggia Tamaresco.

COLLEGIO 15 - Cervignano-Palmanova -CASTIONS DI STRADA:

Roggia dei MOLINI, dalle sorgenti a valle fino alla confluenza con il fiume Cormor;

Fiume ZELLINA, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione);

Fiume TAIAT ( o Seiva ), dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione).

Canale REFFELETTO, dalle sorgenti a valle fino alla confluenza con il rio Corgnolizza.

CERVIGNANO DEL FRIULI:

Fiume AUSA, dal ponte di Via Udine per m 100 a monte e per m 250 a valle;

Fiume AUSA, (secondo tronco) dalla confluenza con la roggia Pusianich a valle fino all'ultima chiusa del secondo tronco del fiume Ausa;

Roggia PUSIANICH, dal ponte della S.S. Strassoldo-Joannis

31

alla confluenza del secondo tronco del fiume Ausa; Canale SARCINELLI, da m 20 a monte ingresso mulino "Variola" fino alla confluenza con fiume Ausa; Rio TURISELLA, dalle sorgenti a valle fino in prossimità della caserma dei Carabinieri;

Fiume TAGLIO EST, dal cimitero di Strassoldo a valle fino alla confluenza con la roggia di Privano (o roggia del Molino o Mille Acque).

PORRETTO-CORGNOLO:

Rio AVENALE, dalle sorgenti a valle fino alla confluenza con il rio Corgnolizza;

Rio CORGNOLIZZA, dal ponte Azienda agricola Tomasin a valle fino alla confluenza rio Avenale;

Fosso GRANDE, dalla sorgente a valle fino al ponte di via Cadorna;

Roggia DEL MOLINO, dalla sorgente, località Fraghis, a valle fino alla confluenza con il fiume Cormo;

SACILETTO DIRUDA:

Roggia ACRONICA, dalla strada Saciletto-Aiello del Friuli a valle fino alla confluenza con la Roggia di Villa.

32

### Art. 13 - REGIMI PARTICOLARI DI PESCA - (tabelle nere)

Per l'anno 2006 sono vigenti nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia i Regimi particolari di pesca, sotto elencati con indicate le modalità di esercizio della pesca:

#### REGOLE PER I REGIMI CON ACQUE PREVALENTEMENTE SALMONICOLE:

Catture giornaliera: non più di 3 (tre) esemplari tra salmonidi e timallidi, di cui non più di 1 (uno) temolo e 2 (due) marmorate od ibridi.

In ogni caso il numero complessivo degli esemplari tratti tra Temoli e marmorate ed ibridi, non potrà mai superare i due pezzi (due marmorate ed ibridi) oppure un temolo ed una marmorata od ibrido).

Nel solo RP4 è consentito trattenere comunque un solo esemplare di trota marmorata o ibrido. Nel solo RP2 è consentito trattenere comunque due soli esemplari di trota fario.

Attrezzi: una canna con o senza mulinello.

Misure minime pescabili:

Temolo: cm 50 nel RP4

Trota marmorata ed ibridi: cm 50 nel RP4

cm 40 nel RP1

cm 35 nel RP2

Trota fario: cm 25 nel RP1-RP3-RP4

Gli ami devono essere privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Amo singolo (amo ad una sola punta) per la pesca in RP2

Vietate le gare di pesca.

Vietata la pesca con l'ausilio di natanti.

L'attività di pesca dovrà interrompersi al trattamento del terzo esemplare tra salmonidi e timallidi.

33

### RP 1)

Esche consentite: solo quelle artificiali.

Rio UCCEA e suo affluente Rio Bianco: interi tratti;

Torrente ALBERONE, da Savogna alla confluenza con il torrente Cosizza (Erbezzo);

Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso;

Torrente JUDRIO, dal confine di Stato al ponte di Novacuzzo;

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

### RP 2)

Esche consentite: solo quelle artificiali con amo singolo (amo ad una sola punta) privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Roggia di GLERIS, dal ponte della ferrovia alla confluenza con la roggia Versa-Lemene;  
Fiume CORNO, località Castello-Porpetto, dalle sorgenti a valle fino all'inizio del tratto istituito quale campo gara.

**34**

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

### RP 3)

Torrente ALBA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella;

Torrente COSA, dalla diga del Tul (loc. Mulinars) a 50 m a nord della centralina "Madonna di Cosa", affluenti inclusi.

Torrente COSA, da 50 m a sud del ponte di Zancan alla cascata Margherita;

Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento e relativi affluenti.

Laghi di FUSINE;

Rio del LAGO DI FUSINE;

Lago del PREDIL O DI RAIBL e relativi immissari ed emissario e affluenti;

Torrente SLIZZA e relativi affluenti.

Esche consentite: solo quelle artificiali nelle seguenti acque:

Fiume FELLA dalle sorgenti a rio degli Uccelli (loc. Pontebba) e suoi affluenti;

Fiume FELLA, dal ponte str. comunale in loc. Prerit (Dogna) a valle fino a confluenza con il rio Cadramazzo (Chiusaforte) e suoi affluenti;

Fiume FELLA, dal ponte Peraria (Chiusaforte) a valle sino alla confluenza con il torrente Resia;

Fiume FELLA, dalla confluenza con il torrente Glagnò, fino alla confluenza con il fiume Tagliamento e suoi affluenti;

**35**

Torrente PONTEBBANA dal ponte Lillo (Studena bassa) al ponte Agolzer;

Torrente RACCOLANA, da località Saletto fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;

Rio MACILE (Brussine), intero tratto;

Torrente RESIA, da località Tigo (Tapartigu) al ponte di Povici (Resiutta) e relativi affluenti;

Torrente AUPA, dalle sorgenti fino al ponte della strada per Ovedasso e suoi affluenti;

Torrente GLAGNO', dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;

Torrente SLIZZA e relativi affluenti;

Lago SUPERIORE di FUSINE;

Rio del lago SUPERIORE E INFERIORE del lago di RAIBL e relativi affluenti.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento;

Torrente RESIA dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella;

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

### RP 4)

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;  
Canale AGRO-CORMONESE-GRADISCANO, dalla presa fiume Isonzo alla centralina idroelettrica Fantoni.

**36**

Esche consentite: solo quelle artificiali con sistemi mosca e spinning nel tratto del Fiume ISONZO dal confine di Stato al Ponte Piama.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

REGOLE PER I REGIMI CON ACQUE  
PREVALENTEMENTE CIPRINICOLE

Periodo di pesca: tutto l'anno

Attrezzi: numero 3 (tre) canne. Per la pesca con le esche naturali dovranno essere armate con un solo amo singolo (amo ad una sola punta). L'amo (o gli ami per la pesca con gli artificiali) dovranno essere privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Esche consentite: esche artificiali e le seguenti esche naturali: lombrico, cereali (mais, polenta di mais, canapa, ecc.) boilies, frutta, legumi, patate. E' vietato l'uso di sfarinati.

Pasturazione: è consentita la pasturazione con i prodotti autorizzati come esca, ad esclusione del lombrico, nella misura massima di 1 kg per pescatore e per singola uscita.

Nel periodo di chiusura della pesca a carpa e tinca non è consentito l'uso delle boilies come esca e/o pasturazione. Catture: Tutte le catture di lucci, carpe e tinche devono essere rilasciate.

**37**

Le carpe e le tinche possono essere trattenute, se di misura legale, durante l'esercizio della pesca in apposita nassa con le seguenti misure minime: lunghezza m 2, diametro cm 35 o in apposito "carp sack" di cm 50 x 110, ogni "carp sack" può contenere un solo esemplare.  
Al termine della pesca vanno rimmesse in acqua con le dovute cautele.

## RP 5)

Lago della PALUDE di San Daniele, detto anche della Fornace o del quagliodromo.

Lago di RAGOGNA/SAN DANIELE;

Fossato che circonda PALMANOVA;

Lagheti "della Chiesa" in località Porpetto, dalle

risorgive a valle fino alla confluenza con il fiume Corno;

Canale SPINEDO, tratto da congiunzione con il canale

collettore occidentale all'idrovora;

Lagheti delle Noghere;

Ramo morto del fiume ISONZO detto anche "Sdobba

Vecchia" o "Renzita".

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 9 agosto 2005, n. 1801/LAVFOR.

**F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azioni varie - scadenza bando 9 giugno 2005. (Pubblicato nel supplemento straordinario n. 18 del 2 settembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione). Avviso di rettifica.**

Si ripubblica il decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca di cui all'oggetto, pubblicato a pag. 164 del supplemento straordinario n. 18 del 2 settembre 2005 al Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 agosto 2005, unitamente agli allegati 2 e 3, di cui per errore è stata omessa la pubblicazione.

#### IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 790 del 15 aprile 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 4 maggio 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con la delibera n. 1509 del 24 giugno 2005;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che i progetti formativi dovevano essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro le ore 12.00 del 9 giugno 2005;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dei lavoratori delle Grandi e Medie Imprese - Piani formativi aziendali e piani formativi aziendali integrati - le seguenti risorse finanziarie, relative alle seguenti azioni:

**26** «Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato»;

**27** «Formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche»;

**28** «Formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore»

<i>Totale</i>	<i>Piani formativi aziendali</i>	<i>Piani formativi aziendali integrati Grande Impresa</i>	<i>Piani formativi aziendali integrati Media Impresa</i>
3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CONSIDERATO, nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili da bando, di effettuare uno spostamento, come previsto dal bando stesso, delle risorse destinate a favore dei Piani formativi aziendali integrati e non utilizzate, a favore dei Piani formativi aziendali che risultano in grado di assicurarne l'assorbimento, seguendo l'ordine di presentazione dei progetti;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri stabiliti dal punto 2.13 indicati nell'avviso di riferimento;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 9 giugno 2005;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dei Piani formativi aziendali ed a favore dei Piani formativi aziendali integrati, ed avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);

- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 527 progetti formativi per un costo complessivo di euro 4.358.527,54, di cui un contributo pubblico di euro 2.186.130,87 suddiviso in euro 2.163.894,04 a favore di 520 progetti che si realizzano a favore dei Piani formativi aziendali, ed euro 22.236,83 a favore di 7 progetti che si realizzano a favore dei Piani formativi aziendali integrati;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che ciascun Piano formativo aziendale ovvero Piano formativo aziendale integrato deve trovare avvio, attraverso almeno uno dei progetti formativi di cui si compone, entro il 31 ottobre 2005 e tutti i progetti formativi costituenti il Piano devono concludersi entro il 31 luglio 2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## DECRETA

### Articolo 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 9 giugno 2005, determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dei Piani formativi aziendali ed a favore dei Piani formativi aziendali integrati, ed avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante).
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

### Articolo 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 527 progetti formativi per un costo complessivo di euro 4.358.527,54, di cui un contributo pubblico di euro 2.186.130,87 suddiviso in euro 2.163.894,04 a favore di 520 progetti che si realizzano a favore dei Piani formativi aziendali, ed euro 22.236,83 a favore di 7 progetti che si realizzano a favore dei Piani formativi aziendali integrati.

### Articolo 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

### Articolo 4

Ciascun Piano formativo aziendale ovvero Piano formativo aziendale integrato deve trovare avvio, attraverso almeno uno dei progetti formativi di cui si compone, entro il 31 ottobre 2005 e tutti i progetti formativi costituenti il Piano devono concludersi entro il 31 luglio 2006.

### Articolo 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2005

RAMPONI

---

Allegato 1 - (omissis)

### ALLEGATO 2- PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26GSIIPA	200514996005	INFORMATION TECHNOLOGY PER LA GESTIONE DI DATI	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA	53,5
3DD1PF26GSIIPA	200514996013	INGLESE TECNICO 2	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA	51,5
3DD1PF26GSIIPA	200514996008	COMPETENZE MANAGERIALI PER LA GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA	34,5

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28GNIIPA	200514068001	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514977003	COMUNICARE NELLA COMUNITA' EUROPEA : LA LINGUA ANGLOSASSONE COME STRUMENTO DI LAVORO	SAF AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994005	IL RUOLO DELL'EDUCATORE: METODI E STRUMENTI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994003	IL RUOLO DELL'EDUCATORE: METODI E STRUMENTI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994006	IL RUOLO DELL'EDUCATORE: METODI E STRUMENTI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994007	IL RUOLO DELL'EDUCATORE: METODI E STRUMENTI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994008	IL RUOLO DELL'EDUCATORE: METODI E STRUMENTI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28GNIIPA	200514994019	LINGUA ITALIANA PER OPERATORI ASSISTENZIALI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994011	STRUMENTI E METODOLOGIE DI INTERVENTO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO NELLA RELAZIONE CON IL DISABILE	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	53,5
3DD1PF28GNIIPA	200514068006	TECNICHE DI ANIMAZIONE PER L'OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514068005	TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER I RESPONSABILI DI STRUTTURA	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994012	LO STILE FAMILIARE NELLA CONDIZIONE DEI CENTRI E DELLE COMUNITA' RESIDENZIALI PER DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994013	LO STILE FAMILIARE NELLA CONDIZIONE DEI CENTRI E DELLE COMUNITA' RESIDENZIALI PER DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994014	LO STILE FAMILIARE NELLA CONDIZIONE DEI CENTRI E DELLE COMUNITA' RESIDENZIALI PER DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994017	TECNICHE ASSISTENZIALI ALL'ANZIANO IN CASA DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	52,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994016	INTEGRAZIONE TRA INTERVENTI PSICOLOGICI, RIABILITATIVI, EDUCATIVI E ASSISTENZA ALLA PERSONA	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	51,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994015	INTEGRAZIONE TRA INTERVENTI PSICOLOGICI, RIABILITATIVI, EDUCATIVI E ASSISTENZA ALLA PERSONA	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	51,5
3DD1PF28GNIIPA	200514068003	L'INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	50,5



Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28GNIIPA	200514068004	L'INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL	50,5
3DD1PF28GNIIPA	200514994001	LA RELAZIONE D'AUTO CON L'ANZIANO: METODI DI INTERVENTO	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	44,5

**ALLEGATO 3 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE  
PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI**

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
	3DD1PF26GNIIF 200514969001	LA GESTIONE DEL BUSINESS ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE WEB	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti e/o errata compilazione	IMS S.R.L.
	3DD1PF26GNIIF 200515008001	OPERATORI PRIMO SOCCORSO	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti e/o errata compilazione	CAMST SOC. COOP A R.L.
	3DD1PF26GNIIF 200515008002	OPERATORI PRIMO SOCCORSO	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti e/o errata compilazione	CAMST SOC. COOP A R.L.
	3DD1PF26GNIIF 200515008003	OPERATORI PRIMO SOCCORSO	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti e/o errata compilazione	CAMST SOC. COOP A R.L.
	3DD1PF26GNIIF 200515008004	OPERATORI PRIMO SOCCORSO	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Modulistica predisposta dalla Regione per la presentazione dei progetti e/o errata compilazione	CAMST SOC. COOP A R.L.
	3DD1PF26GNIIF 200515107001	CATIA V5 -1° EDIZIONE	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS ITALIA SPA
	3DD1PF26GNIIF 200515107002	CATIA V5 -2° EDIZIONE	ESCLUSO per mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del progetto	AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS ITALIA SPA
	3DD1PF26GNIIF 200515716001	INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN EDILFRIULI SPA	ESCLUSO per non eleggibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	EDIL FRIULI S.P.A.
	3DD1PF28GNIIF 200514068002	CURA E ASSISTENZA DELLA PERSONA: PRINCIPI E TECNICHE	ESCLUSO per non eleggibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. SCARL

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 12 agosto 2005, n. 1822/LAVFOR.

**F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura E.1 - azione 14 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di maggio 2005. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 del 14 ottobre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione). Avviso di rettifica.**

Si ripubblica il decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca di cui all'oggetto, pubblicato a pag. 13 del supplemento ordinario n. 23 del 14 ottobre 2005 al Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 ottobre 2005, unitamente agli allegati 2 e 3, di cui per errore è stata omessa la pubblicazione.

#### IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 24 marzo 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 13 aprile 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 842 del 22 aprile 2005;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro - misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - azione 14 «Azioni di formazione per favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura E.1, azione 14, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, a partire dal 28 aprile 2005 fino al 31 dicembre 2005, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 250.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 1515/LAVFOR del 28 giugno 2005 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2005 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 198.700,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2005;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 46.575,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca comuni-

ca l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura E.1, azione 14, è di complessivi euro 152.125,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, modificato con D.P.Reg. n. 0110/Pres. del 21 aprile 2005, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

## DECRETA

### Articolo 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di maggio 2005 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante).
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

### Articolo 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 46.575,00.

### Articolo 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

### Articolo 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

### Articolo 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

RAMPONI

---

Allegato 1 - (omissis)

**ALLEGATO 2- PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65 PUNTI  
MAGGIO**

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3EE1PF14EN	200514027009	ATTEGGIAMENTI E STILI RELAZIONALI PER IL SUCCESSO PROFESSIONALE	OPERA SACRA FAMIGLIA	61,5

**ALLEGATO 3 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE  
PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI**

**MAGGIO**

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3EE1PF14EN	200519836008	TECNICHE E STRUMENTI DI EMPOWERMENT AL FEMMINILE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA

**DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 19 settembre 2005, n. PMT/877/C.2.1.****Attribuzione di funzioni e compiti al Vicedirettore centrale, ing. Roberto Della Torre.****IL DIRETTORE CENTRALE**

VISTI gli articoli 29, comma 2, e 19, comma 3, del Regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres del 27 agosto 2004, che disciplinano il caso della vacanza, impedimento e assenza del Direttore di servizio nonché il conferimento da parte del Direttore centrale al Vice Direttore centrale di proprie competenze;

ATTESO che la Giunta regionale nel corso della seduta del giorno 18 febbraio 2005 ha disposto di conferire all'ing. Roberto Della Torre, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di organizzazione, l'incarico di Vicedirettore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto a decorrere dal 1° marzo 2005;

ATTESO che la Giunta regionale nel corso della seduta del giorno 14 settembre 2005 ha disposto di attribuire il dott. Natale Barca ad altro incarico nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 15 settembre 2005 e che conseguentemente al Servizio affari generali, amministrativi e consulenza non è attualmente preposto un dirigente;

VALUTATA la necessità di adottare una prima serie di misure ritenute opportune per consentire l'ottimale prosecuzione dell'attività del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza nelle more della nomina di un dirigente, con riserva di successive determinazioni;

VISTO il decreto PMT/150/C.2.1 di data 1° marzo 2005 con il quale è stato attribuito all'ing. Roberto Della Torre l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale, ivi inclusa la sottoscrizione di atti e provvedimenti formali, nelle sottoindicate materie:

- a) rilascio di pareri, autorizzazioni e/o altri atti formali in materie di tutela dei beni paesaggistici;
- b) partecipazione a conferenze e commissioni regionali dei lavori pubblici e della protezione civile, anche con facoltà di subdelega, con riferimento ad interventi e progetti richiedenti autorizzazioni paesaggistica;
- c) sostituzione dei Direttori di servizio in caso di assenza, impedimento e vacanza;
- d) gestione ordinaria delle pratiche amministrative relative al personale della Direzione centrale con esclusione di quelle relative alla dirigenza ed in generale delle attività comportanti valutazioni e/o scelte;

VALUTATA la notevole complessità e ampiezza delle funzioni delegate al Vicedirettore centrale tale da far risultare inopportuna una ulteriore delega in via generale per gli affari del Servizio sopraindicato;

RITENUTO conseguentemente di acquisire direttamente le funzioni di competenza del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza ad esclusione di quelle per le quali risulti inopportuna la gestione diretta attese le competenze proprie del Direttore centrale;

RITENUTO pertanto di esercitare direttamente tutte le attribuzioni assegnate al Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza ad esclusione della gestione del personale, della stipula dei contratti e dei disciplinari di concessione per i beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreativo, che vengono delegate al Vicedirettore centrale;

**DECRETA****Art. 1**

di assumere direttamente le attribuzioni di competenza del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2;

**Art. 2**

ad integrazione del decreto PMT/150/C-2-1 di data 1° marzo 2005 all'ing. Roberto Della Torre, Vicediret-

tore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, è attribuito a decorrere dal 19 settembre 2005 il compito di esercitare le funzioni spettanti al Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza limitatamente alla gestione del personale, alla stipula dei contratti e alla stipula dei disciplinari di concessione per i beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreativo;

### Art. 3

al Vice-direttore centrale rimane l'obbligo, nelle materie di cui all'articolo 2, di tenere costantemente informato il Direttore centrale in ordine a fatti ed atti di maggiore rilevanza o su quelli che possono comunque recare nel tempo conseguenze evolutive rilevanti.

Il presente atto sarà comunicato per quanto di rispettiva competenza al Vicedirettore centrale interessato, al Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, al Direttore centrale risorse economico e finanziarie ed ai Dirigenti della struttura; verrà altresì trasmesso ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, nonchè per doverosa conoscenza al competente Assessore regionale ed al Direttore generale.

Trieste, 19 settembre 2005

DANESE

---

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 25 ottobre 2005, n. RAF/6/5248.

**Approvazione delle graduatorie delle domande ammesse ai contributi previsti dal programma operativo regionale SFOP 2004-2006, relative alle misure 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore).**

### IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3865 del 7 dicembre 2000, come modificata con delibere n. 1600 dell'11 maggio 2001, n. 2597 del 3 agosto 2001, n. 3412 del 18 ottobre 2001 e n. 2340 del 5 luglio 2002, con la quale la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito del Programma nazionale degli interventi strutturali nel settore della pesca per le Regioni italiane fuori obiettivo 1, il Programma operativo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia SFOP 2000-2006 ed il relativo piano finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 21 giugno 2002 che stabilisce che le competenze in materia di pesca e di acquacoltura sono trasferite dalla Direzione regionale dell'Industria - Servizio Interventi settoriali - alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura e in particolare le competenze relative alla gestione del Programma operativo regionale SFOP 2000-2006 sono attribuite a quest'ultima per quanto riguarda la seconda fase di programmazione 2004-2006;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 324 di data 12 febbraio 2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004 con la quale è stato ridefinito il Programma operativo regionale 2000-2006 e sono state rimodulate le risorse finanziarie per il triennio 2004-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 24 febbraio 2005 - Documento Unico di Programmazione Pesca 2000-2006, concernente l'approvazione del testo aggiornato del programma operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2004-2006 per gli anni 2005 e 2006 e la rimodulazione del piano finanziario;

VISTE le numerose domande presentate, entro i termini stabiliti, sulle diverse Misure di intervento previste dal Programma operativo regionale ed in particolare la misura 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore);

VISTO il verbale di data 27 settembre 2005 del Nucleo di Valutazione, costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres di data 26 maggio 2004, il quale ha formulato le graduatorie relative alla misura 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore);



RITENUTO di approvare, ai sensi di quanto stabilito dal sopraccitato Programma operativo, le graduatorie formulate dal nucleo di valutazione relative alle domande di contributo sulle misure 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore) riservandosi di autorizzare la relativa spesa con successivo provvedimento;

## DECRETA

### Art. 1

Sono approvate le graduatorie delle domande ammesse ai contributi previsti dal Programma operativo regionale SFOP 2004-2006, approvato con delibera della Giunta regionale n. 374 di data 24 febbraio 2005, relative alle misure 4.3 (promozione) e 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore).

#### Graduatoria Misura 4.3 (promozione)

Pos.	N. pratica	Denominazione	Sede	Importo richiesto	Importo congruo	Importo ammissibile	Contributo al 100 %	Puntaggio
1	1	C.C.I.A.A. AZIENDA ARIES	TRIESTE	52.200,00	57.200,00	52.200,00	52.200,00	6
2	2	LEGA DELLE COOP. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	92.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	6
3	5	AGCI PESCA	ROMA	99.978,00	71.104,54	71.104,54	71.104,54	3

#### Graduatoria Misura 4.4 (azioni realizzate dagli operatori del settore)

Pos.	N. PRACTICA	Denominazione	Sede	Importo richiesto	Importo congruo	Importo ammissibile	Contributo al 100 %	Puntaggio
1	1	C.C.I.A.A. GO	GORIZIA	140.811,80	127.843,80	100.000,00	100.000,00	10
2	2	C.C.I.A.A. AZIENDA SPECIALE ARIES	TRIESTE	150.000,00	151.480,00	150.000,00	150.000,00	10
3	5	CONSORZIO ITTICO DEL GOLFO DI TRIESTE	TRIESTE	45.349,20	31.604,56	31.604,56	31.604,56	7
4	3	FED. PROV. LE COLDIRETTI	UDINE	100.000,00	99.015,00	99.015,00	99.015,00	4
5	7	ASSOC. ARMATORI DELLA PESCA F.V.G.	MARANO LAGUNARE (UDINE)	89.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	3

## Art. 2

Con successivo provvedimento verrà autorizzata la spesa per la concessione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali previste dal Piano finanziario del citato programma operativo regionale per il periodo 2004-2006.

## Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, lì 25 ottobre 2005

VIOLA

---

---

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 18 ottobre 2005, n. ALP.2-2339-D/ESP/4620.

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per i lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. «delle Cinque Strade» e «di Piagno» in Comune di Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone.**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

## DECRETA

## Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Provincia di Pordenone è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

*Comune di Azzano Decimo - Provincia di Pordenone:*

- 1) Foglio 5, mappale 414 (ex 20/b), di mq. 15,00  
Superficie da espropriare: mq. 15,00  
In natura: Incolto produttivo  
Indennità: euro/mq. 1,21 x mq. 15,00 = euro 18,15.

Ditta catastale:

- Sartor Luigi, nato ad Azzano Decimo (Pordenone) il 25 gennaio 1962, c.f.: SRT LGU 62A25 A530J;
- Trevisan Luigia, nata a Codognè (Treviso) il 2 febbraio 1940 (usufruttuaria), c.f.: TRV LGU 40B42 C815K;

- 2) Foglio 5, mappale 389 (ex 119/b), di mq. 70,00  
Superficie da espropriare: mq. 70,00  
In natura: Prato  
Indennità: euro/mq. 1,87 x mq. 70,00 = euro 130,90.

Ditta catastale:

- Fracas Giovanni Battista fu Vincenzo

- 3) Foglio 5, mappale 397 (ex 100/b), di mq. 65,00  
Superficie da espropriare: mq. 65,00

In natura: Bosco misto

Indennità: euro/mq. 1,21 x mq. 65,00 = euro 78,65.

Ditta catastale:

- Biancolin Adele, nata a Zoppola il 4 novembre 1948, c.f.: BNC DLA 48S44 M190L

4) Foglio 5, mappale 380 (ex 61/b), di mq. 130,00

Superficie da espropriare: mq. 130,00

In natura: Prato

Indennità: euro/mq. 1,87 x mq. 130,00 = euro 243,10.

Ditta catastale:

- Fregolent Sante, nato ad Azzano Decimo il 4 aprile 1947, c.f.: FRG SNT 47D04 A530V

5) Foglio 5, mappale 382 (ex 59/b), di mq. 440,00

Superficie da espropriare: mq. 440,00

In natura: Seminativo

Indennità: euro/mq. 4,18 x mq. 440,00 = euro 1.839,20.

Ditta catastale:

- Fregolent Sante, nato ad Azzano Decimo il 4 aprile 1947, c.f.: FRG SNT 47D04 A530V

*Comune di Pasiano di Pordenone - Provincia di Pordenone:*

1) Foglio 2, mappale 257 (ex 103/b), di mq. 15,00

Superficie da espropriare: mq. 15,00

In natura: Incolto produttivo

Indennità: euro/mq. 1,21 x mq. 15,00 = euro 18,15.

Ditta catastale:

- Diana Silvana, nata a Pasiano di Pordenone il 15 agosto 1936, c.f.: DNI SVN 36M55 G353Y

Art. 2

(omissis)

Trieste, 18 ottobre 2005

COSLOVICH

---

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
21 ottobre 2005, n. ALP.11/2377/VIA/223.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione delle risorse geotermiche nella zona idrogeologica comprendente il sito «Terme S.I.L.» in Lignano Riviera, in Comune di Lignano Sabbiadoro. Proponente: S.I.L. S.p.A. con sede a Lignano (Udine). Provvedimento di individuazione delle autorità.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, com-

ma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 24 agosto 2005 con la quale la Ditta S.I.L. S.p.A. con sede a Lignano (Udine), ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione delle risorse geotermiche nella zona idrogeologica comprendente il sito «Terme S.I.L.» in Lignano Riviera, in Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 22 settembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 3 ottobre 2004;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria e la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

#### DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Ditta S.I.L. S.p.A., di coltivazione delle risorse geotermiche nella zona idrogeologica comprendente il sito «Terme S.I.L.» in Lignano Riviera, in Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Lignano Sabbiadoro;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Lignano Sabbiadoro sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
21 ottobre 2005, n. ALP.11/2382/VIA/229.

**L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento e ripristino ambientale della cava di ghiaia denominata «Sgubin 2», in località Molin Novo, in Comune di Cormons, per un quantitativo di materiale estratto complessivo di 569.000 m<sup>3</sup> su una superficie di 31.500 m<sup>2</sup>. Proponente: Scavi Sergio Sgubin con sede a Cormons, in Piazza XXIV Maggio 14. Provvedimento di individuazione delle autorità.**

#### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 19 settembre 2005 con la quale la società Scavi Sergio Sgubin, ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di ampliamento e ripristino ambientale della cava di ghiaia denominata «Sgubin 2», in località Molin Novo, in Comune di Cormons;

RILEVATO che il proponente ha provveduto a pubblicare l'annuncio di deposito sul quotidiano «Messaggero Veneto» del 17 settembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 19 settembre 2005;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 non risultano pervenute richieste da parte del pubblico interessato all'opera proposta;

RICORDATO che con decreto n. ALP.11-518-SCR/310 di data 14 marzo 2005 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Cormons;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Cormons, la Provincia di Gorizia in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

#### DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Società Scavi Sergio Sgubin, di ampliamento e ripristino ambientale della cava di ghiaia denominata «Sgubin 2», in località Molin Novo, in Comune di Cormons, per un quantitativo di materiale estratto complessivo di 569.000 m<sup>3</sup> su una superficie di 31.500 m<sup>2</sup>, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Cormons;
- la Provincia di Gorizia;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Cormons sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

CARTAGINE

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2005, n. 1518.

**L.R. 15/2001. Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali per l'anno 2005. Indirizzi per l'attuazione.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 concernente «Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 5, della summenzionata legge, ove si dispone che la Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e alle Province, da attuare nell'esercizio finanziario successivo con successive leggi di riordino settoriale;

CONSIDERATO che il suddetto programma, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 15/2001, concerne le materie di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è formulato in conformità agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge citata, e contiene la previsione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali da trasferire agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite;

ATTESO che con la deliberazione n. 1517 del 24 giugno 2005, la Giunta regionale ha valutato positivamente lo schema di Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali per l'anno 2005, e ne ha disposto la presentazione al Consiglio regionale ed all'Assemblea delle Autonomie locali, per l'espressione del parere di competenza;

RILEVATA la necessità di adottare, nelle more della conclusione dell'esame del programma da parte dell'Assemblea delle autonomie locali e delle competenti commissioni del Consiglio regionale, un atto di indirizzo relativo all'attuazione del programma stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/2001 «il programma è attuato con successive leggi regionali di riordino settoriale», conformi «ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2» della medesima legge;

RITENUTO necessario che gli schemi dei disegni di legge di riordino settoriale siano presentati alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2005;

RITENUTO altresì necessario che le leggi di riordino settoriale dispongano il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali in conformità ai principi indicati all'articolo 2 della legge regionale 15/2001 e secondo i seguenti indirizzi:

- a) allocazione preferenziale in capo ai Comuni, prevedendone altresì l'esercizio in forma associato per i Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- b) allocazione in capo alle comunità montane, ove esistenti, e alle province per quelle funzioni relative alle materie elencate all'articolo 6bis della legge regionale 15/2001;
- c) allocazione in capo alle Province per quelle funzioni, relative alle materie elencate all'articolo 5 della legge regionale 15/2001, rispondenti ad interessi sovracomunali;
- d) soppressione delle funzioni amministrative contributive nelle materie già spettanti agli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 15/2001,
- e) completezza della responsabilità amministrativa in capo agli enti locali, unici titolari delle funzioni amministrative ad essi trasferite, i quali ne disciplineranno l'esercizio avvalendosi della propria autonomia regolamentare, in conformità ai principi contenuti nelle norme di legge della Regione;
- f) confluenza delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, relativamente ai procedimenti contributivi soppressi o trasferiti, nelle forme di finanziamento privi di vincolo di destinazione riservati agli enti locali a titolo di compartecipazione al gettito tributario o di perequazione,

PRESO ATTO che il trasferimento di personale regionale agli enti locali richiede una apposita disciplina contrattuale e che, nelle more di un tanto, agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti spetteranno risorse finanziarie aggiuntive in misura corrispondente al valore delle unità di personale regionale adette al loro espletamento;

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di adottare il presente atto di indirizzo relativo alla attuazione del Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali per l'anno 2005, stabilendo quanto segue:

- a) che gli schemi dei disegni di legge di riordino settoriale siano presentati alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2005;
- b) che le leggi di riordino settoriale dispongano il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali in conformità ai principi indicati all'articolo 2 della legge regionale 15/2001 e secondo i seguenti indirizzi:
  - 1) allocazione preferenziale in capo ai Comuni, prevedendone altresì l'esercizio in forma associato per i Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
  - 2) allocazione in capo alle comunità montane, ove esistenti, e alle province per quelle funzioni relative alle materie elencate all'articolo 6bis della legge regionale 15/2001;
  - 3) allocazione in capo alle Province per quelle funzioni, relative alle materie elencate all'articolo 5 della legge regionale 15/2001, rispondenti ad interessi sovracomunali;
  - 4) soppressione delle funzioni amministrative contributive nelle materie già spettanti agli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 15/2001,
  - 5) completezza della responsabilità amministrativa in capo agli enti locali, unici titolari delle funzioni amministrative ad essi trasferite, i quali ne disciplineranno l'esercizio avvalendosi della propria autonomia regolamentare, in conformità ai principi contenuti nelle norme di legge della Regione;
  - 6) confluenza delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, relativamente ai procedimenti contributivi soppressi o trasferiti, nelle forme di finanziamento privi di vincolo di destinazione riservati agli enti locali a titolo di compartecipazione al gettito tributario o di perequazione,
- c) di prendere atto che il trasferimento di personale regionale agli enti locali richiede una apposita disciplina contrattuale e che, nelle more di un tanto, agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti spetteranno risorse finanziarie aggiuntive in misura corrispondente al valore delle unità di personale regionale adette al loro espletamento;

2. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2005, n. 2372.

**L.R. 15/2001. Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali per l'anno 2005. Approvazione.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 concernente «Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 della summenzionata legge che prevede il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e alle province, disciplinandone il contenuto e la procedura di approvazione;

ATTESO che con deliberazione del 24 giugno 2005, n. 1517, la Giunta regionale ha valutato positivamente la proposta di programma 2005 di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane (in seguito denominato «Programma di riordino 2005») e ha dato mandato all'Assessore regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di presentare la proposta di programma al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, per l'espressione dei rispettivi pareri;

ATTESO che l'Assessore regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ha presentato la proposta di Programma di riordino 2005 al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, per l'espressione dei rispettivi pareri;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di Programma di riordino 2005 dalla III Commissione consiliare nella seduta del 20 luglio 2005, dalla II e dalla IV Commissione consiliare nelle sedute del 21 luglio 2005, dalla I Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2005 e dalla V Commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2005;

VISTO il parere favorevole con osservazioni, espresso dall'Assemblea delle Autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2005, con le quali la stessa ha ritenuto di posticipare la valutazione in ordine al trasferimento di alcuni procedimenti ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge regionale di riforma del sistema Regione - Autonomie locali, ed all'avvenuta operatività degli Ambiti per lo sviluppo territoriale, ivi previsti;

ATTESO che il disegno di legge regionale recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia» è stato presentato al Consiglio regionale il 5 settembre 2005 (n. 153);

CONSIDERATO che la normativa attuativa del Programma di riordino 2005 sarà elaborata sia tenendo conto sia dell'avanzamento dell'iter di approvazione del citato disegno di legge n. 153, nonché della sua attuazione, con particolare riferimento all'istituto degli ambiti per lo sviluppo territoriale, sia delle osservazioni formulate dall'Assemblea delle Autonomie locali e che tale normativa attuativa sarà a suo tempo sottoposta all'esame dell'organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali;

CONSIDERATO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con nota del 18 luglio 2005, prot. n. 73114, ha segnalato la necessità di apportare una correzione di natura tecnica all'importo delle risorse finanziarie relative alla funzione indicata al punto 2.5.13 del Programma di riordino 2005;



CONVENENDO in ordine alla necessità di apportare la correzione sopra indicata al Programma di riordino 2005;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/2001, «il programma è attuato con successive leggi regionali di riordino settoriale», conformi «ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2» della medesima legge;

RICHIAMATA la deliberazione del 24 giugno 2005, n. 1518, con cui la Giunta regionale ha adottato l'atto di indirizzo relativo all'attuazione del Programma di riordino 2005;

RITENUTO di procedere alla approvazione definitiva del Programma di riordino 2005;

all'unanimità,

### DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 15/2001, il Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane per l'anno 2005, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.

2. Di dare atto che:

- a) il Programma di riordino 2005 sarà attuato mediante apposite leggi di riordino settoriale che determineranno, tra l'altro, l'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire;
- b) il trasferimento di personale regionale agli enti locali richiede una apposita disciplina contrattuale e che, nelle more di un tanto, agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti spetteranno risorse finanziarie aggiuntive in misura corrispondente al valore delle unità di personale regionale addette al loro espletamento.
- c) la normativa attuativa del Programma di riordino 2005 sarà elaborata tenendo conto sia dell'avanzamento dell'iter di approvazione del citato disegno di legge n. 153, nonché della sua attuazione, con particolare riferimento all'istituto degli ambiti per lo sviluppo territoriale, sia delle osservazioni formulate dall'Assemblea delle Autonomie locali e che tale normativa attuativa sarà a suo tempo sottoposta all'esame dell'organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---



*Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*

**Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie**

**e autonomie locali**

**Sede distaccata di Udine**

***PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE  
FUNZIONI REGIONALI  
E DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI  
E COMPITI AMMINISTRATIVI  
AGLI ENTI LOCALI  
PER L'ANNO 2005***

## INDICE

### **CAPO 1 Trasferimenti ai comuni**

- 1.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
- 1.2. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
- 1.3. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

### **CAPO 2 Trasferimenti alle province**

- 2.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
- 2.2. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
- 2.3. Direzione centrale istruzione, cultura sport e pace
- 2.4. Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
- 2.5. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

### **CAPO 3 Trasferimenti alle province e/o ai comuni**

- 3.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
- 3.2. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
- 3.3. Direzione centrale istruzione, cultura sport e pace

### **CAPO 4 Trasferimenti alle comunità montane**

- 4.1. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

### **CAPO 5 Trasferimenti alle province e alle comunità montane**

- 5.1. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

### **CAPO 6 Riepilogo finale**

- 6.1. Riepilogo per Direzione centrale
- 6.2. Riepilogo per destinazione

**CAPO 1. TRASFERIMENTO AI COMUNI****1.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto**

1.1.1. Contributi per acquisto scuolabus (L.R. 7 maggio 1997, n. 20, articoli 28 e 29).

Risorse finanziarie da trasferire	139.500,00 €
-----------------------------------	--------------

**1.2. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna**

1.2.1. Individuazione zone raccolta funghi epigei riservata ai residenti e titolari di permesso temporaneo (L.R. 15 maggio 2000, n. 12, articolo 1, comma 2, lettera h).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

1.2.2. Contributi straordinari alle aziende agricole in conversione biologica e contributi alle associazioni dei produttori biologici per il marchio collettivo (L.R. 24 luglio 1995, n. 32, articolo 12, comma 1).

Risorse finanziarie da trasferire	27.200,00 €
-----------------------------------	-------------

1.2.3. Concorso nelle spese dei produttori biologici (L.R. 24 luglio 1995, n. 32, articolo 12, comma 4).

Risorse finanziarie da trasferire	65.100,00 €
-----------------------------------	-------------

1.2.4. Contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche (L.R. 8 agosto 2000, n. 15, articolo 4, comma 1, lettera a).

Risorse finanziarie da trasferire	465.000,00 €
-----------------------------------	--------------

1.2.5. Contributi per iniziative di educazione alimentare (L.R. 8 agosto 2000, n. 15, articolo 4, comma 1, lettera b; L.R. 27 luglio 2004, n. 19, articolo 6, commi 12, 13 e 14).

Risorse finanziarie da trasferire	37.200,00 €
-----------------------------------	-------------

- 1.2.6. Rilascio attestazione qualifica imprenditore agricolo professionale (D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; L.R. 10 gennaio 1996, n. 6, articoli 2 e 9; D.P.G.R. 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.7. Rilascio certificazione ubicazione azienda in zona montagna, collinare, svantaggiata, depressa (L. 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 15.).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.8. Rilascio licenza annuale mietitrebbiatura (D. Lgs. Lgt. 3 luglio 1944, n. 152.).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.9. Rilascio qualifica coltivatore diretto (L. 2 giugno 1961, n. 454, articoli 18 e 48).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.10. Accertamento e contestazione violazioni alle norme per la tutela apicoltura; irrogazione sanzioni (L.R. 29 marzo 1988, n. 16, articolo 26).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.11. Vidimazione registri carico – scarico pasta alimentare (D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187; D.M. 26 aprile 2002, articolo 5).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.12. Vidimazione registri produttori, trasportatori e trasformatori latte (L. 30 maggio 2003, n. 119; D.M. 31 luglio 2003, articolo 12).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.2.13. Rilevazione alberi monumentali (L.R. 8 giugno 1993, n. 35, articolo 3.).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

**1.3. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici**

- 1.3.1. Determinazione del valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche (L.R. 19 novembre 1991, n. 52, articolo 114).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 1.3.2. Contributi per parcheggi urbani (L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, articolo 17).

Risorse finanziarie da trasferire	500.000,00 €
-----------------------------------	--------------

- 1.3.3. Autorizzazione ripascimento delle fasce costiere (L. 31 luglio 2002, n. 179, articolo 21).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

<b>Totale risorse finanziarie da trasferire ai comuni</b>	<b>1.234.000,00 €</b>
---	-----------------------

**CAPO 2. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE****2.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto**

2.1.1. Autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 50 megawatt ( L.R. 19 novembre 2002, n. 30, articolo 3, comma 1, lettera d).

**NOTA: trasferimento da attuare mediante adozione di regolamento ex art. 14, L.R. 30/2002.**

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.1.2. Autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti locali (L.R. 19 novembre 2002, n. 30, articolo 3, comma 1, lettera f, n. 2).

**NOTA: trasferimento da attuare mediante adozione di regolamento ex art. 14, L.R. 30/2002.**

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.1.3. Autorizzazioni relative agli impianti e ai depositi di oli minerali fino a 3000 mc e di gpl fino a 5000 kg (L.R. 19 novembre 2002, n. 30, articolo 3, comma 1, lettera f, nn. 3 e 4; D. Lgs. 23 aprile 2002, n. 110, articolo 1).

**NOTA: trasferimento da attuare mediante adozione di regolamento ex art. 14, L.R. 30/2002.**

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.1.4. Contributi per la redazione dei piani urbani del traffico (L.R. 7 maggio 1997, n. 20, articolo 11).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.1.5. Finanziamenti per la progettazione dei piani urbani del traffico (L. 23 dicembre 1998, n. 448).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.1.6. Finanziamenti per pensiline e infrastrutture previste nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (L.R. 7 maggio 1997, n. 20, articolo 27).

Risorse finanziarie da trasferire	2.641.200,00 €
-----------------------------------	----------------

2.1.7. Promozione del trasporto pubblico locale (L.R. 7 maggio 1997, n. 20, articolo 21).

Risorse finanziarie da trasferire	93.000,00 €
-----------------------------------	-------------

2.1.8. Contributi per l'adeguamento autobus per l'utilizzo dei diversamente abili (L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 5, commi 106 e 107).

Risorse finanziarie da trasferire	30.000,00 €
-----------------------------------	-------------

2.1.9. Contributi per l'acquisto e la trasformazione taxi per l'utilizzo dei diversamente abili (L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, articolo 6, commi 97, 98 e 99).

Risorse finanziarie da trasferire	93.000,00 €
-----------------------------------	-------------

**NOTA: trasferimento da attuare mediante abrogazione della normativa di riferimento.**

## **2.2. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici**

2.2.1. Contributi per lo smaltimento dell'amianto (L.R. 9 novembre 1998, n. 13, articolo 16).

Risorse finanziarie da trasferire	930.000,00 €
-----------------------------------	--------------

2.2.2. Contributi per impianti di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti (L.R. 7 settembre 1987, n. 30, L.R. 26 ottobre 1987, n. 34; L.R. 28 aprile 1994, n. 5, L.R. 28 agosto 2001, n. 17).

Risorse finanziarie da trasferire	1.153.000,00 €
-----------------------------------	----------------

2.2.3. Autorizzazione utilizzo fanghi in agricoltura (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.2.4. Autorizzazione emissioni in atmosfera (D. P.R. 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 7 e 13).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.2.5. Autorizzazione integrata ambientale (D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, articoli 2 e 5, comma 4).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

2.2.6. Autorizzazioni importazione ed esportazione rifiuti (Regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 93; D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 16).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----



**2.3. Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace**

- 2.3.1. Finanziamento di programmi di attività realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori (L.R. 22 marzo 1996, n. 15, articolo 8, comma 2, lettera b; L.R. 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 6, comma 40; L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, articolo 9, comma 22).

Risorse finanziarie da trasferire	2.640.000,00 €
-----------------------------------	----------------

**2.4. Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca**

- 2.4.1. Rilascio di autorizzazioni alla compensazione territoriale interprovinciale in materia di assunzioni obbligatorie (L.R. 14 gennaio 1998, n. 1, articolo 2 *ter*, comma 2, lettera e).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

**2.5. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna**

- 2.5.1. Autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, articoli 25, 26 e 27).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 2.5.2. Disciplina raccolta tartufo (L.R. 16 agosto 1999, n. 23).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 2.5.3. Contributi per lo sviluppo dell'apicoltura (L.R. 29 marzo 1988, n. 16, articolo 3).

Risorse finanziarie da trasferire	23.250,00 €
-----------------------------------	-------------

- 2.5.4. Contributi ai consorzi apistici (L.R. 29 marzo 1988, n. 16, articolo 9).

Risorse finanziarie da trasferire	65.100,00 €
-----------------------------------	-------------

- 2.5.5. Contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione (L.R. 30 dicembre 1967, n. 29, articolo 11).

Risorse finanziarie da trasferire	93.000,00 €
-----------------------------------	-------------

- 2.5.6. Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali (L.R. 22 luglio 1996, n. 25, articolo 17).

Risorse finanziarie da trasferire	400.000,00 €
-----------------------------------	--------------

- 2.5.7. Certificazioni agevolazioni fiscali (L. 6 agosto 1954, n. 604).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 2.5.8. Contributo all'associazione italiana WWF per gestione Riserva naturale marina di Miramare (L.R. 17 marzo 1998, n. 7, articolo 1).

**NOTA: trasferimento alla sola Provincia di Trieste.**

Risorse finanziarie da trasferire	95.790,00 €
-----------------------------------	-------------

- 2.5.9. Contributi alle associazioni ornitologiche (L.R. 1 ottobre 2002, n. 27, articolo 3).

Risorse finanziarie da trasferire	100.000,00 €
-----------------------------------	--------------

- 2.5.10. Contributi ai comuni per la gestione dei parchi comunali ed intercomunali (L.R. 30 settembre 1996, n. 42, articolo 6, comma 6).

Risorse finanziarie da trasferire	334.800,00 €
-----------------------------------	--------------

- 2.5.11. Autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici ed officinali (L.R. 3 giugno 1981, n. 34, articolo 5).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 2.5.12. Spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali (L.R. 8 giugno 1993, n. 35, articolo 4).

Risorse finanziarie da trasferire	23.250,00 €
-----------------------------------	-------------

- 2.5.13. Concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi (L.R. 30 settembre 1996, n. 42, articolo 4, comma 2 *bis*; D.P.G.R. 12 ottobre 1999, n. 316/Pres.).

Risorse finanziarie da trasferire	13.083,02 €
-----------------------------------	-------------

<b>Totale risorse finanziarie da trasferire alle province</b>	<b>8.728.473,02 €</b>
---	-----------------------

### CAPO 3. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E/O AI COMUNI

#### 3.1. Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

- 3.1.1. Finanziamenti per progettazione e realizzazione di viabilità ciclabili (L.R. 21 aprile 1993, n. 14, articoli 7, 7 bis, 8, 10 e 11; L. 19 ottobre 1998, n. 366).

**NOTA: l'intervento può avere carattere sia sovracomunale sia comunale.**

Risorse finanziarie da trasferire	232.500,00 €
-----------------------------------	--------------

#### 3.2. Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

- 3.2.1. Contributi per il risparmio energetico nell'edilizia (L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5, comma 24).

Risorse finanziarie da trasferire	3.564.104,92 €
-----------------------------------	----------------

#### 3.3. Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

- 3.3.1. Finanziamento di programmi di attività e di specifiche iniziative realizzate da enti locali e da organismi senza fini di lucro, operanti nei settori della cultura e dello spettacolo (L.R. 8 settembre 1981, n. 68).

**NOTA: per l'ipotesi di trasferimento ai comuni, pare necessaria la gestione della funzione in forma associata. È altresì ipotizzabile un trasferimento ai comuni capoluogo di provincia.**

Risorse finanziarie da trasferire	9.711.500,00 €
-----------------------------------	----------------

- 3.3.2. Finanziamento di manifestazioni sportive e ricreative promosse da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva (L.R. 3 aprile 2003, n. 8, articoli 11, 14, 18, 20, 24 e 29).

**NOTA: per l'ipotesi di trasferimento ai comuni, sembra necessaria la gestione della funzione in forma associata.**

Risorse finanziarie da trasferire	2.540.000,00 €
-----------------------------------	----------------

- 3.3.3. Finanziamento di investimenti pubblici degli enti locali per impianti sportivi (L.R. 3 aprile 2003, n. 8, articolo 3).

**NOTA: per l'ipotesi di trasferimento ai comuni, sembra necessaria la gestione della funzione in forma associata.**

Risorse finanziarie da trasferire	4.671.803,00€
-----------------------------------	---------------

- 3.3.4. Finanziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile (L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, articolo 5). Finanziamenti alle parrocchie.

Risorse finanziarie da trasferire	855.500,00 € (651.000 + 204500)
-----------------------------------	---------------------------------

- 3.3.5. Finanziamento di investimenti degli enti ecclesiastici per strutture dei centri di aggregazione giovanile (L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 3, comma 21 e L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 4, commi 66 e 69). Finanziamenti agli enti ecclesiastici.

Risorse finanziarie da trasferire	400.000,00 €
-----------------------------------	--------------

<b>Totale risorse finanziarie da trasferire alle province e/o ai comuni</b>	<b>21.975.407,92 €</b>
---	------------------------

**CAPO 4. TRASFERIMENTI ALLE COMUNITÀ MONTANE****4.1. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna**

- 4.1.1. Contributi alle comunità montane per allevamento del bestiame nelle malghe, per la viabilità di accesso alle malghe ed ai pascoli (L.R. 13 luglio 1998, n. 12, articolo 63).

Risorse finanziarie da trasferire	1.946.000,00 €
-----------------------------------	----------------

<b>Totale risorse finanziarie da trasferire alle comunità montane</b>	<b>1.946.000,00 €</b>
---	-----------------------

## CAPO 5. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITÀ MONTANE

### 5.1. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

- 5.1.1. Contributi straordinari alle Associazioni ed ai Consorzi comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto (L.R. 5 gennaio 1996, n. 3, articoli 1 e 8, comma 1).

**NOTA: Trasferimento alle comunità montane e alle sole province di Trieste e Gorizia.**

Risorse finanziarie da trasferire	79.050,00 €
-----------------------------------	-------------

- 5.1.2. Contributi alle comunità montane, ai consorzi agro-silvopastorali ed altre forme associative per spese di permuta – compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate (L.R. 7 febbraio 1992, n. 8, articolo 3; L.R. 24 aprile 2001, n. 13, articolo 4, comma 6 e articolo 10).

**NOTA: Trasferimento alle comunità montane e alle sole province di Trieste e Gorizia.**

Risorse finanziarie da trasferire	744.000,00 €
-----------------------------------	--------------

- 5.1.3. Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (L.R. 23 agosto 1985, n. 45, articolo 10; L.R. 13 luglio 1998, n. 12, articolo 80; D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, articoli 1, 15 e 16).

Risorse finanziarie da trasferire	93.000,00 €
-----------------------------------	-------------

- 5.1.4. Contributi per la realizzazione e manutenzione strade vicinali (L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6).

Risorse finanziarie da trasferire	365.000,00 €
-----------------------------------	--------------

- 5.1.5. Autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata (L.R. 8 aprile 1982, n. 22).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.6. Contributi ai consorzi forestali pubblici e privati (L.R. 20 dicembre 1976, n. 65, articolo 8; L.R. 6 novembre 1995, n. 42, articolo 17; L.R. 24 aprile 2001, n. 13, articolo 9).

Risorse finanziarie da trasferire	675.500,00 €
-----------------------------------	--------------

- 5.1.7. Interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento (L.R. 20 dicembre 1976, n. 65, articolo 3).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.8. Autorizzazione all'esercizio di attività comportanti il mutamento d'uso di boschi e fondi, per l'ipotesi in cui interessino territori ricadenti sotto le competenze di più Ispettorati ripartimentali delle foreste, in deroga al vincolo idrogeologico (L.R. 8 aprile 1982, n. 22, articolo 7).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.9. Pareri ampliamento cave (L.R. 18 agosto 1986, n. 35).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.10. Autorizzazioni al pascolo (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articoli 26 e 29).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.11. Autorizzazione per realizzo di linee temporanee di gru a cavo (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 15).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.12. Autorizzazione alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 19).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.13. Autorizzazione all'estirpazione di arbusti e cespugli (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 28, comma 7).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.14. Autorizzazione al taglio del pino mugo (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 28, comma 10).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.15. Controllo sui terreni pascolati (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 29, comma 3).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

- 5.1.16. Autorizzazione per imboschimento di superfici prative (D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 33, comma 2).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

5.1.17. Rilascio autorizzazione transito veicoli zone vincolate (L.R. 15 aprile 1991, n. 15, articoli 5 e 6).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

5.1.18. Autorizzazione taglio raso (D.P.Reg. 2 febbraio 2003, n. 032/Pres., articolo 45, comma3).

Risorse finanziarie da trasferire	0 €
-----------------------------------	-----

<b>Totale risorse finanziarie da trasferire alle province e alle comunità montane</b>	<b>1.956.550,00 €</b>
---	-----------------------



**CAPO 6. RIEPILOGO FINALE****6.1. Riepilogo per Direzione centrale**

DIREZIONE CENTRALE	RISORSE DA TRASFERIRE			
	Beni	Personale	Risorse strumentali	Risorse finanziarie
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		n. 3 D		3.229.200,00 €
ISTRUZIONE, CULTURA SPORT E PACE		n. 4 D		20.818.803,00 €
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		n. 3 D		6.147.104,92 €
LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA		n. 1 D		
RISORSE AGRICOLE, NATURALI FORESTALI E MONTAGNA		n. 4 D		5.645.323,02
TOTALI		n. 15 D		35.840.430,94 €

DIREZIONE CENTRALE	STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DA SOPPRIMERE O RIDIMENSIONARE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	
ISTRUZIONE, CULTURA SPORT E PACE	
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	
LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	
RISORSE AGRICOLE, NATURALI FORESTALI E MONTAGNA	

**6.2. Riepilogo per destinazione**

## Beni da trasferire

COMUNI	
PROVINCE	
PROVINCE E/O COMUNI	
COMUNITÀ MONTANE	
PROVINCE E/O COMUNITÀ MONTANE	
TOTALE	

## Personale da trasferire

COMUNI	
PROVINCE	
PROVINCE E/O COMUNI	
COMUNITÀ MONTANE	
PROVINCE E/O COMUNITÀ MONTANE	
TOTALE	n. 15 cat. D

## Risorse strumentali da trasferire

COMUNI	
PROVINCE	
PROVINCE E/O COMUNI	
COMUNITÀ MONTANE	
PROVINCE E/O COMUNITÀ MONTANE	
TOTALE	

## Risorse finanziarie da trasferire

COMUNI	1.234.000,00 €
PROVINCE	8.728.473,02 €
PROVINCE E/O COMUNI	21.975.407,92 €
COMUNITÀ MONTANE	1.946.000,00 €
PROVINCE E COMUNITÀ MONTANE	1.956.550,00 €
TOTALE	35.840.430,94 €

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2595.

**Articolo 2545 terdecies codice civile - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Summer & Winter Services Società cooperativa a r.l.» con sede in Gorizia.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 28 aprile 2005 alla Cooperativa «Summer & Winter Services Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 27 luglio 2005 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa l'avv. Paolo Pacorig, con studio in Gorizia, Via Mazzini n. 20, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Gorizia;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

#### DELIBERA

- La Cooperativa «Summer & Winter Services Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 15 aprile 2002, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- L'avv. Paolo Pacorig, con studio in Gorizia, Via Mazzini n. 20, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2619.

**Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 4.2 «Sostegno per favorire il presidio socio-economico e di mercato della montagna marginale» - Azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione». Approvazione del «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano».**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio europeo, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006 approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001 e con successiva decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 11 adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 15 luglio 2005, e, in particolare, la scheda di azione 4.2.1 «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione»;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 prevede che il soggetto responsabile dell'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», sia il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e che le iniziative realizzate nell'ambito di tale azione siano condotte in collaborazione con il Servizio Sistema Informativo Regionale (SIR) e attuate tramite la collaborazione tecnica dell'Insiel S.p.A. quale gestore della rete informatica regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 29 dicembre 2003 relativa all'approvazione del progetto attuativo di completamento del Catasto Immobiliare Montano (CIM), presentato dall'Insiel S.p.A. a seguito di invito, per una spesa pubblica, a valere sul Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 4.2.1 pari a euro 1.490.000,00 (euro unmilionequattrocentonovantamila/00), che fa carico al «Fondo speciale per l'Obiettivo 2»;

CONSIDERATO che in data 5 marzo 2004 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione, rappresentata dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, e la Società Insiel S.p.A., previa autorizzazione della Giunta regionale con deliberazione n. 453 del 27 febbraio 2004, per la realizzazione delle attività previste dal progetto attuativo di completamento del Catasto immobiliare montano (CIM), e che in data 8 marzo 2004 sono stati avviati i lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 di aggiornamento del quadro di revisione finanziaria di metà periodo e attivazione di misure finanziarie urgenti volte ad accelerare l'attuazione del Programma, con la quale vengono assegnate risorse aggiuntive regionali (PAR) per un importo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) ad integrazione delle dotazioni finanziarie dell'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione», al fine di garantire risorse a progetti già finanziati ma per i quali è necessaria un'integrazione degli stanziamenti;

VISTA la Tabella B allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 197 di data 4 febbraio 2005, concernente il quadro riassuntivo del PAR ripartito per Asse, Misura, Azione, dal quale si evince che le risorse aggiuntive regionali per gli interventi dell'azione 4.2.1 ammontano ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 17 giugno 2005 che dispone che le risorse aggiuntive regionali (PAR) attribuite all'azione 4.2.1, pari ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), siano destinate al finanziamento di un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto Immobiliare Montano (CIM) attualmente in fase di realizzazione, che comprenda le attività riferite all'attivazione del quarto polo catastale nonché l'adeguamento tecnologico e l'assistenza tecnica di supporto all'avvio e all'attività sperimentale dei poli catastali e che approva l'invito all'Insiel S.p.A. a presentare il «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano (CIM)» a valere sull'azione 4.2.1;

ATTESO che con nota prot. n. RAF/2/13.7/64735 del 23 giugno 2005 il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie invita l'Insiel S.p.A. a presentare, secondo le modalità e alle condizioni ivi espresse, un progetto di integrazione e completamento del progetto attuativo di completamento del Catasto Immobiliare Montano (CIM), che sarà denominato «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano (CIM)»;

VISTO il «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano (CIM)» presentato da Insiel S.p.A. con nota prot. n. 2005/1460-VMC del 27 luglio 2005 (prot. in arrivo n. RAF/2/13.7/78540 del 29 luglio 2005);

VISTO il parere prot. n. 26040/PERS/SIR/12/RAF del 17 agosto 2005 (prot. in arrivo RAF/2/13.7/85493 del 19 agosto 2005) con il quale Servizio Sistema Informativo Regionale (SIR), a seguito di richiesta del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con nota prot. n. RAF/2/13.7/80658 del 4 agosto 2005, esprime parere di congruità sul progetto presentato da Insiel S.p.A.;

RILEVATO che dalle risultanze del verbale istruttorio del 19 settembre 2005 il «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano (CIM)» soddisfa i requisiti di ammissibilità derivanti dalle disposizioni del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, dal Complemento di programmazione e dall'invito e che quindi il progetto è considerato ammissibile;

VERIFICATO che l'importo complessivo del costo per la realizzazione del succitato progetto, pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), è compatibile con la disponibilità finanziaria di risorse aggiuntive regionali (PAR) dell'azione 4.2.1;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto succitato presentato dall'Insiel S.p.A.;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il «Secondo progetto attuativo per l'implementazione del Catasto Immobiliare Montano (CIM)» presentato dall'Insiel S.p.A., a valere sull'azione 4.2.1 - «Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione» del Docup Obiettivo 2 2000-2006, per un importo complessivo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001, la relativa spesa pubblica a valere sulle risorse aggiuntive regionali (PAR), attribuite con deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 all'azione 4.2.1, a carico del Fondo speciale per l'Obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001;

3. che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede ai successivi adempimenti;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2622.

**Concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori ed idonei.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 2768/DR di data 29 dicembre 2004, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale, posizione economica 1;

VISTI i decreti n. 642/DR di data 22 febbraio 2005, n. 1975/DR di data 14 luglio 2005, n. 2203/DR del 23 agosto 2005, n. 2335/DR del 5 settembre 2005 e n. 2336/DR del 5 settembre 2005, con i quali è stata nominata, integrata e modificata la Commissione giudicatrice del concorso;

VISTO il decreto n. 998/RU di data 30 marzo 2005 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico di cui trattasi, nonché il decreto n. 1335/RU del 5 maggio 2005, con il quale sono state apportate alcune modifiche all'elenco degli ammessi;

PRESO atto di quanto previsto dal Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0405/Pres. di data 2 dicembre 2004, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate e che il suddetto responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta di deliberazione ne ha accertato la regolarità e legittimità;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi e di dichiarare il candidato vincitore e gli idonei;

RITENUTO che il candidato vincitore rinunciario o dichiarato decaduto vada sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale, posizione economica 1, di cui all'allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la candidata di cui all'allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. di dichiarare idonei i candidati di cui all'allegato C), che fa parte integrante del presente provvedimento.

La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata a sostituire l'eventuale candidato vincitore rinunciario o dichiarato decaduto con il primo degli idonei utilmente collocati in graduatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

**ALLEGATO A****GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA C,  
PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO, INDIRIZZO AGRARIO-FORESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>
1	DE AMICIS FRANCESCA	57,70
2	DAVANZO DOMENICO	57,00
3	BASSI CLAUDIA	54,70
4	POZZI ELENA	53,50
5	DOVIER SIMONETTA	53,35
6	FIORI ALESSANDRO	53,32
7	MEROI GIULIANO	53,30
8	ZILLI WILLER	52,63
9	SIVILOTTI PAOLO	52,30
10	BIANCO EMANUELE	51,65
11	IURZAN FRANCESCA	51,60
12	SANTAMARIA GIORGIO	51,50
13	MALOSSINI GIORGIO	50,95
14	RIVA LUCA	50,79
15	NONINO FABIO	50,05
16	CANCIANI FRANCESCA	49,93
17	FRANCO GIULIO	49,80
18	BIANCHI ALESSANDRA	49,75
19	TOMASIN PATRIK	49,70
20	DE PAULI PIERA	49,53
21	DEL BIANCO FIRMINO	49,30
22	BENVENUTO LUCA	49,05
23	SIMONETTI EMILIO	49,00
24	NALON STEFANO	48,90
25	BERNARDINELLI IRIS	48,85

26	PRAVISANO PATRIZIA	48,70
27	STOCCO MARCO	48,60
28	BULFONE LUCIANA	48,55
29	VIDONI LORENZO	48,20
30	FRANCESCONI RENZO	48,00
31	TALOTTI CATERINA	47,95
32	MANAZZONE SIMONA	47,80
33	POLO ALESSIO	47,60
34	SCARBOLO FRANCESCO	47,50
35	FERRO LUCA	47,42
36	TURELLO MARIA IDA	47,05
37	BUFFOLO MASSIMO	47,00
38	MARONGIU GIANLUCIO	46,75
39	MACOR DEVIS	46,60
40	FABRO MICHELE	46,45
41	MOSENTA MARTA	46,18
42	ZANFI CRISTINA	46,05
43	FERRARI ENRICO	45,91
44	FLABIANO CATERINA	45,90
45	BANDERA CLAUDIA	45,70
46	BASSI MARCO	44,85
47	CUMIN RODOLFO	44,72
48	DEL GOBBO ANDREA	44,40
49	MINISINI DANIELE	43,95
50	TRACOGNA GIULIA	43,63

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



**ALLEGATO B**

**VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO, INDIRIZZO AGRARIO-FORESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO</b>
<b>1</b>	<b>DE AMICIS FRANCESCA</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**ALLEGATO C****CANDIDATI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO, INDIRIZZO AGRARIO-FORESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO</b>
1	DAVANZO DOMENICO
2	BASSI CLAUDIA
3	POZZI ELENA
4	DOVIER SIMONETTA
5	FIORI ALESSANDRO
6	MEROI GIULIANO
7	ZILLI WILLER
8	SIVILOTTI PAOLO
9	BIANCO EMANUELE
10	IURZAN FRANCESCA
11	SANTAMARIA GIORGIO
12	MALOSSINI GIORGIO
13	RIVA LUCA
14	NONINO FABIO
15	CANCIANI FRANCESCA
16	FRANCO GIULIO
17	BIANCHI ALESSANDRA
18	TOMASIN PATRIK
19	DE PAULI PIERA
20	DEL BIANCO FIRMINO
21	BENVENUTO LUCA
22	SIMONETTI EMILIO
23	NALON STEFANO
24	BERNARDINELLI IRIS
25	PRAVISANO PATRIZIA
26	STOCCO MARCO
27	BULFONE LUCIANA

<b>28</b>	<b>VIDONI LORENZO</b>
<b>29</b>	<b>FRANCESCONI RENZO</b>
<b>30</b>	<b>TALOTTI CATERINA</b>
<b>31</b>	<b>MANAZZONE SIMONA</b>
<b>32</b>	<b>POLO ALESSIO</b>
<b>33</b>	<b>SCARBOLO FRANCESCO</b>
<b>34</b>	<b>FERRO LUCA</b>
<b>35</b>	<b>TURELLO MARIA IDA</b>
<b>36</b>	<b>BUFFOLO MASSIMO</b>
<b>37</b>	<b>MARONGIU GIANLUCIO</b>
<b>38</b>	<b>MACOR DEVIS</b>
<b>39</b>	<b>FABRO MICHELE</b>
<b>40</b>	<b>MOSSENTA MARTA</b>
<b>41</b>	<b>ZANFI CRISTINA</b>
<b>42</b>	<b>FERRARI ENRICO</b>
<b>43</b>	<b>FLABIANO CATERINA</b>
<b>44</b>	<b>BANDERA CLAUDIA</b>
<b>45</b>	<b>BASSI MARCO</b>
<b>46</b>	<b>CUMIN RODOLFO</b>
<b>47</b>	<b>DEL GOBBO ANDREA</b>
<b>48</b>	<b>MINISINI DANIELE</b>
<b>49</b>	<b>TRACOGNA GIULIA</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2623.

**Concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori ed idonei.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 2765/DR di data 29 dicembre 2004, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 unità nella categoria D, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1;

VISTI i decreti n. 639/DR di data 22 febbraio 2005 e n. 1972/DR di data 14 luglio 2005 con i quali è stata nominata e successivamente integrata la Commissione giudicatrice del concorso;

VISTO il decreto n. 996/RU di data 30 marzo 2005 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico di cui trattasi;

PRESO atto di quanto previsto dal Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0405/Pres. di data 2 dicembre 2004, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate e che il suddetto responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta di deliberazione ne ha accertato la regolarità e legittimità;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi e di dichiarare il candidato vincitore e gli idonei;

RITENUTO che il candidato vincitore rinunciario o dichiarato decaduto vada sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, di cui all'allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il candidato di cui all'allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. di dichiarare idonei i candidati di cui all'allegato C), che fa parte integrante del presente provvedimento.

La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata a sostituire l'eventuale candidato vincitore rinunciario o dichiarato decaduto con il primo degli idonei utilmente collocati in graduatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**ALLEGATO A****GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA D,  
PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO AGRONOMO-FORESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Titoli di preferenza ex art.8,c.5,del Bando</b>
1	BELTRAME Emilio	54,44	
2	ZILLI Willer	54,36	
3	SARO Simone	52,26	
4	VANONE Giuseppe	51,73	
5	IACOLETTIG Gabriele	51,03	
6	BORSETTA Pietro	50,70	
7	ZAMPA Valeriano	50,50	
8	BLASON Carlo	50,41	
9	RIVA Luca	50,35	
10	ABRAMO Elena	49,99	
11	SANTAMARIA Giorgio	49,36	
12	TALOTTI Caterina	48,79	
13	TAMI Francesca	48,74	
14	GUBIANI Marco	48,61	
15	POLLASTRI Giovanni	48,38	
16	RIOLO Andrea	48,31	
17	FIORI Alessandro	48,11	
18	FELETTIG Marco	47,67	
19	SCUBLA Silvia	47,65	2° capoverso lett. c)
20	PATTI Tamara	47,65	
21	TRACOGNA Giulia	47,51	
22	MEDESSI Erica	47,41	
23	DREOSSI Gianfranco	47,29	
24	MAURO Giovanni	47,21	
25	MAZZEGA SBOVATA Stefano	47,12	
26	SELLERONI Jacopo	47,00	
27	BORTOLUZZI Tiziana	46,60	lettera r)
28	IURZAN Francesca	46,60	
29	STRINGHER Lisa	46,31	
30	TIZIANEL Laura	46,12	
31	VIO Stefano	45,13	
32	NONINO Fabio	45,92	
33	DEL PICCOLO Fabio	43,94	
34	SANCIN Federica	43,85	
35	COSTANTINI Roberto	43,60	
36	PALADIN Mariano	42,98	
37	POZZI Elena	42,59	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**ALLEGATO B**

**VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA D, PROFILO  
PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO AGRONOMICO-FORESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO</b>
1	<b>BELTRAME EMILIO</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY'

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**ALLEGATO C****CANDIDATI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A UN POSTO DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO AGRONOMOICO-FORRESTALE**

<b>N° ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO</b>
1	ZILLI Willer
2	SARO Simone
3	VANONE Giuseppe
4	IACOLETTIG Gabriele
5	BORSETTA Pietro
6	ZAMPA Valeriano
7	BLASON Carlo
8	RIVA Luca
9	ABRAMO Elena
10	SANTAMARIA Giorgio
11	TALOTTI Caterina
12	TAMI Francesca
13	GUBIANI Marco
14	POLLASTRI Giovanni
15	RIOLO Andrea
16	FIORI Alessandro
17	FELETTIG Marco
18	SCUBLA Silvia
19	PATTI Tamara
20	TRACOGNA Giulia
21	MEDESSI Erica
22	DREOSSI Gianfranco
23	MAURO Giovanni
24	MAZZEGA SBOVATA Stefano
25	SELLERONI Jacopo
26	BORTOLUZZI Tiziana
27	IURZAN Francesca
28	STRINGHER Lisa
29	TIZIANEL Laura
30	VIO Stefano
31	NONINO Fabio
32	DEL PICCOLO Fabio
33	SANCIN Federica
34	COSTANTINI Roberto
35	PALADIN Mariano
36	POZZI Elena

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2005, n. 2629 (Estratto).

**Comune di Cervignano del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 46 del 19 agosto 2005, di approvazione della variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1281 del 30 maggio 2005 in merito alla variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cervignano del Friuli, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 46 del 19 agosto 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 19 agosto 2005, di approvazione della variante n. 60 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cervignano del Friuli;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2005, n. 2729.

**Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - asse E, misura E.1. Progetto «Futura - Servizi di pari opportunità».**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000, la quale ha approvato il Programma operativo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 del 12 luglio 2002 ha approvato il bando relativo alla selezione di un progetto finalizzato a facilitare i processi di conciliazione tra vita lavorativa e familiare nei riguardi della componente femminile;



CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva una disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 6.800.000,00;

CONSIDERATO che la procedura di selezione dei progetti pervenuti ha visto l'aggiudicazione a favore di un'associazione temporanea di impresa costituita da Per l'Impresa Sociale - Consorzio Cooperativa Sociale Soc. Coop. a.r.l. ONLUS di Trieste - Capofila; COSM - Consorzio Operativo salute Mentale di Udine; EnAIP Friuli Venezia Giulia di Trieste; Coop. Consumatori Nord Est di Reggio Emilia;

CONSIDERATO che il progetto ha successivamente assunto la denominazione di «Futura - Servizi di pari opportunità»;

CONSIDERATO che il suddetto Progetto prevede una durata fino al 31 dicembre 2006;

CONSIDERATO che la Regione ha la facoltà di destinare ulteriori risorse finanziarie ove se ne ravvisi la necessità ed ove la programmazione finanziaria di riferimento lo consenta nonché di intervenire con integrazioni e modifiche volte a adeguare gli interventi ad elementi di novità venuti manifestandosi;

CONSIDERATO che i rapporti tra l'Amministrazione regionale - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca sono stati disciplinati con apposita Convenzione del 10 dicembre 2002;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 2799 del 25 ottobre 2004 la Giunta regionale ha approvato, in relazione allo stato di avanzamento del progetto ed alle previsioni dell'avviso più sopra richiamate, una serie di modifiche e integrazioni che hanno toccato la disponibilità finanziaria, il livello dei servizi ed i criteri per l'accesso agli stessi;

CONSIDERATO che il 6 dicembre 2004 le parti hanno sottoscritto un atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione del 10 dicembre 2002 per la disciplina di quanto approvato con la citata deliberazione n. 2799/2004;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento del progetto ha evidenziato, a partire dalla seduta del nucleo di valutazione del progetto Futura del 10 ottobre 2005, l'esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che si stanno verificando le possibili soluzioni per provvedere ad un ulteriore finanziamento del progetto Futura e ad una ridefinizione dell'impianto del progetto medesimo che consenta di ottimizzare l'utilizzo del possibile rifinanziamento;

RITENUTO, in considerazione di quanto espresso ed al fine di assicurare i principi di trasparenza e parità di accesso ai servizi del progetto Futura, di sospendere temporaneamente, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande da parte delle donne aventi titolo ad usufruire dei servizi del progetto;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; all'unanimità,

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa ed al fine di assicurare i principi di trasparenza e parità di accesso ai servizi del progetto Futura, è disposta la sospensione temporanea, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, della presentazione delle domande da parte delle donne aventi titolo ad usufruire dei servizi del progetto in questione.

Con successiva deliberazione si provvederà al rifinanziamento del progetto Futura ed alla ridefinizione di criteri per l'accesso e l'utilizzo dei servizi del progetto medesimo funzionali all'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

---

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

**Servizio pianificazione territoriale sub-regionale**

**Udine**

**Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 50 del 31 agosto 2005, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

---

AVVISO DI RETTIFICA

**Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 del 28 settembre 2005 - Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali. Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli Uffici regionali a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del 1° semestre del 2005.**

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2005, nell'elenco di cui all'oggetto, a pag. 150, il nome della prof. Brollo deve leggersi correttamente «Marina» anziché «Arina».

---

---

PARTE TERZA

**CONCORSI E AVVISI**

---

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

**Avviso di gara esperita per la manutenzione ordinaria biennale (anni 2005-2006) di pronto intervento sui manufatti delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine e A28 Portogruaro-Sacile comprese le bretelle di collegamento con la SS13 ed interventi urgenti di ripristino delle pile dei cavalcavia dell'autostrada A4.**

*Oggetto della gara:* manutenzione ordinaria biennale (anni 2005-2006) di pronto intervento sui manufatti delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine e A28 Portogruaro-Sacile comprese le bretelle di collegamento con la SS13 ed interventi urgenti di ripristino delle pile dei cavalcavia dell'autostrada A4.

1. *Stazione appaltante:* S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. *Procedura:* pubblico incanto.

3. *Data di aggiudicazione:* 23 agosto 2005.

4. *Criterio di aggiudicazione:* ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 109/1994 e succes-

sive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

5. *Offerte ricevute:* 1) Società cooperativa Braccianti Riminese a r.l.; 2) Profacta S.p.A.; 3) Padana interventi S.r.l.; 4) FIP Industriale S.p.A.; 5) Di Costanzo Segnaletica S.p.A.; 6) Cosmo - Sider S.r.l.; 7) PSP S.r.l. in A.T.I. con Bagalà Ippolito; 8) Sicomfer S.r.l.; 9) Cogip S.r.l.; 10) Tecnolavori S.r.l.; 11) Edilturci S.r.l.; 12) Coletto S.a.s. di Coletto M. & C.; 13) Stradedil S.r.l.; 14) Costruzioni impresa Piccin Giovanni S.p.A. - CO.I.P.I. S.p.A.; 15) New Streets S.r.l..

6. *Ditta aggiudicataria:* F.I.P. Industriale S.p.A. di Selvazzano Dentro (Padova).

7. *Descrizione dei lavori:* i lavori del presente intervento consistono nella riparazione/realizzazione di giunti di qualsiasi tipologia e dimensione, nella riparazione di travi o porzioni di cls danneggiato e protezione delle superfici in cls, e nel ripristino generale delle pile di vari cavalcavia in A4.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 108.447,20), al netto di I.V.A.: euro 501.596,44.

8. *Soglia anomalia:* 6,80%.

9. *Offerta ditta aggiudicataria:* ribasso d'asta del 5,77%.

Trieste, 27 ottobre 2005

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:  
dott. Pietro Del Fabbro

---

**Avviso di gara esperita per il prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo lotto 28 della progr. Km. 35+861,64 alla progr. Km. 44+585,63. Barriere di sicurezza viabilità ordinaria.**

*Oggetto della gara:* prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo lotto 28 della progr. Km. 35+861,64 alla progr. Km. 44+585,63. Barriere di sicurezza viabilità ordinaria.

1. *Stazione appaltante:* S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. *Procedura:* pubblico incanto.

3. *Data di aggiudicazione:* 25 agosto 2005.

4. *Criterio di aggiudicazione:* ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

5. *Offerte ricevute:* 1) Segnalstrade Veneta S.c. a r.l.; 2) Testata d'angolo costruzioni S.r.l.; 3) Edilsic S.r.l.; 4) Sicur Strade S.n.c. in A.T.I. con Nagostinis S.r.l.; 5) Nardo S.r.l.; 6) Alpin S.r.l.; 7) Itineris S.r.l.; 8) Conte S.r.l.; 9) Safital S.r.l.; 10) Fratelli Girardini S.p.A.; 11) Segnaletica stradale Giuliana S.r.l.; 12) Nuova Omega S.p.A.; 13) F.lli Conte; 14) Lav Fer dei F.lli Paolini & C. S.r.l.; 15) Segnal Strade di Finestrone Grazia; 16) Technical S.p.A.; 17) Tecostrade S.r.l.; 18) SE.PIEM S.r.l.; 19) Metalmeccanica Fracasso S.p.A.; 20) Italvia S.p.A.; 21) SIAS S.r.l.; 22) Costruzioni & Manutenzioni S.r.l.; 23) G.E.D. Color S.n.c.; 24) Gubela S.p.A.; 25) SOC.MA.S. S.r.l.; 26) S.I.O.S.S. S.r.l.; 27) Società Riviera di Lorenzo Quaggiato & C. S.a.s.; 28) Serenissima S.r.l.; 29) Sicurvie Service S.r.l.; 30) M.P.M. S.r.l.; 31) C.M.S. Lavori S.r.l.

6. *Ditta aggiudicataria:* Società Riviera di Lorenzo Quaggiato & C. S.a.s. di Arre (Padova).

7. *Descrizione dei lavori:* i lavori del presente intervento riguardano tutte le opere e forniture necessarie per l'installazione delle barriere di sicurezza metalliche della viabilità ordinaria (varianti in cavalcavia e retti-

fiche di strade provinciali e comunali) realizzata nell'ambito del lotto 28 del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 29.818,80), al netto di I.V.A.: euro 662.639,92.

8. *Soglia anomalia*: 18,469%.

9. *Offerta ditta aggiudicataria*: ribasso d'asta del 18,36%.

Trieste, 27 ottobre 2005

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:  
dott. Pietro Del Fabbro

---

---

COMUNE DI ERTO E CASSO

(Pordenone)

**Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale - Quinquennale 2006-2010.**

Si rende noto che questo Comune procederà all'appalto del Servizio di Tesoreria comunale mediante asta pubblica.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 13.00 del 5 dicembre 2005.

Il pubblico incanto si terrà presso la sede municipale alle ore 16.00 del 5 dicembre 2005.

La documentazione per partecipare all'asta è depositata presso l'Ufficio ragioneria - telefono 0427/879001-0427/879921, e-mail: ragioneria@com-erto-e-casso.regione.it.

Erto e Casso, li 27 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
rag. Francesca De Damiani

---

---

COMUNE DI MANIAGO

(Pordenone)

**Avviso di asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.**

*Oggetto*: asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

*Procedura di aggiudicazione*: articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995.

*Criteri di aggiudicazione*: articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

*Termine di presentazione delle offerte*: entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2005.

*Apertura delle offerte*: ore 10.00 del giorno 29 novembre 2005.

Il bando di gara, il capitolato e gli allegati sono disponibili presso l'Ufficio affari generali (telefono 0427/707206 fax 0427/707200) o sul sito Internet del Comune [www.comune.maniago.pn.it](http://www.comune.maniago.pn.it) sotto la voce bandi.

Maniago, 25 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA:  
dott.ssa Orietta Vettor

## COMUNE DI STARANZANO

(Gorizia)

**Bando di gara per la vendita di n. 6 cavalli di razza Camargue.**

IL SINDACO

in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 83 di data 26 ottobre 2005 esecutiva a sensi di legge;

AVVISA

Che il Comune di Staranzano intende provvedere alla vendita di n. 9 cavalli di razza «Camargue» inseriti nella Riserva naturale regionale della «Foce dell'Isonzo» - località «Isola della Cona».

Gli interessati all'acquisto dovranno far pervenire esclusivamente per posta raccomandata al Comune di Staranzano Ufficio Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2005 l'offerta redatta su carta da bollo da euro 14,62.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Staranzano telefono 0481/716912-716916.

IL SINDACO:  
avv. Lorenzo Presot

## COMUNE DI TRICESIMO

Casa di Riposo

(Udine)

**Bando di asta pubblica per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti della casa di riposo di Tricesimo. (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 26 ottobre 2005). Errata corrige.**

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2005 nell'avviso d'asta pubblica di cui all'oggetto, nel testo a pagina 71 la dicitura anzichè *Presentazione delle offerte*: ore 12.00 del giorno «23 dicembre 2005;» deve leggersi *Presentazione delle offerte*: ore 12.00 del giorno «23 novembre 2005;»

C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A.

SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

**Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti (CER 200307).**

Questa Società appalterà, mediante asta pubblica, il servizio di trasporto dei rifiuti ingombranti dai Comuni da essa serviti sino all'impianto di destino.

L'importo annuo stimato è di euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00), al netto di I.V.A.

Durata dell'appalto: dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

L'asta pubblica sarà esperita con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Le ditte interessate possono ritirare copia del capitolato speciale d'appalto e bando di gara presso la sede del C.S.R. in orario d'ufficio.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato improrogabilmente, entro le ore 12.00 di giovedì 24 novembre 2005.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0431/620581 - 620071.

San Giorgio di Nogaro, 25 ottobre 2005

IL DIRETTORE GENERALE:  
ing. Antonio Venchiarutti

---

---

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU

UDINE

**Bando di gara d'appalto di Global Service comprendente i servizi di pulizie, portineria, lavaggio, noleggio biancheria, manutenzione delle residenze universitarie e degli uffici. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 2 novembre 2005. Avviso di rettifica.**

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 novembre 2005, nell'avviso di gara di cui all'oggetto, a pagina 129 in corrispondenza del punto IV.3.3) la scadenza per la ricezione delle domande anziché «(28 novembre 2005), deve intendersi «. . . entro le ore 12.00 del 9 novembre 2005.» e al punto VI.5) la data di spedizione del bando anziché «: 20 ottobre 2005.», deve leggersi «: 2 novembre 2005.».

---

---

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

**Bilancio d'esercizio 2004.**

*(approvato con deliberazione del Direttore generale n. 449 del 29 aprile 2005)*

Ai sensi art.29 L.R.19/12/96, n.49 si pubblicano i dati relativi al bilancio d'esercizio 2004

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	BILANCIO D'ESERCIZIO '04	CONTO ECONOMICO RICAVI	BILANCIO D'ESERCIZIO '04
<b>A - IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
I - Immobilizzazioni immateriali nette	120.167,33	1 - Contributi d'esercizio	198.138.597,62
II - Immobilizzazioni materiali nette	-	2 - Ricavi per prestaz. ad aziende del SSN	11.746.122,35
1 - Terreni	-	3 - Ricavi per altre prestazioni	10.255.998,49
2 - Fabbricati	104.358.657,37	4 - Costi capitalizzati	6.726.051,12
3 - Impianti e macchinari	1.553.452,05	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>226.866.769,58</b>
4 - Attrezzature sanitarie	7.843.405,87	<b>COSTI</b>	
5 - Mobili e arredi	1.018.092,25	<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6 - Automezzi	160.414,44	1 - Acquisti di beni	25.056.971,40
7 - Altri beni	2.476.458,17	2 - Acquisti di servizi	23.105.227,45
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	10.054.347,45	a) Prestazioni in regime di ricovero	5.758.778,26
III - Immobilizzazioni finanziarie	702.387,69	b) Prestazioni ambul. e diagnostiche	29.578.072,38
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>128.287.382,42</b>	c) Farmaceutica	11.803.771,76
<b>B - ATTIVO CIRCOLANTE</b>		d) Medicina di base	9.702.340,39
I - Rimanenze	2.629.483,87	e) Altre convenzioni	9.322.974,99
II - Crediti	48.100.430,89	f) Servizi appaltati	2.138.993,55
III - Titoli	319.764,66	g) Manutenzioni	2.460.070,68
IV - Disponibilità liquide	23.600.756,99	h) Utenze	963.067,23
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>74.650.436,41</b>	i) Rimb., assegni, contrib., altri serv.	744.517,89
<b>C - RATEI E RISCONTI</b>		3 - Godimento di beni di terzi	66.997.966,31
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>203.320.066,25</b>	4 - Costi del personale	130.674,75
<b>PASSIVO</b>		a) Personale sanitario	11.638.420,53
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>		b) Personale professionale	5.262.102,03
I - Fondo di dotazione	86.401.084,67	c) Personale tecnico	1.322.084,39
II - Contrib. c/capit. da Regione indistinti	-	d) Personale amministrativo	7.730.050,26
III - Contrib. c/capit. da Regione vincolati	57.994.650,18	e) Altri costi del personale	7.142.294,45
IV - Altri contributi in conto capitale	849.302,03	5 - Costi generali ed oneri diversi di gest.	343.188,01
V - Contributi per ripiani perdite	-	6 - Ammortamenti e svalutazioni	1.415.004,59
VI - Riserve di rivalutazione	-	7 - Variazione delle rimanenze	3.979.475,10
VII - Altre riserve	3.420.904,23	8 - Accantonamenti per rischi	226.595.986,40
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.805.079,80	9 - Altri accantonamenti	270.783,18
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	15.977,16	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>144.876.838,47</b>	<b>DIFFERENZA VALORE/COSTI PROD.:</b>	
<b>B - FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.991,40
C - PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	17.058.964,26	D - RETTIF. VALORE ATTIV. FINANZIARIE	-
D - DEBITI	600.335,71	E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.831,58
E - RATEI E RISCONTI	40.783.927,81	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>282.706,16</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>203.320.066,25</b>	Imposte sul reddito dell'esercizio	266.729,00
		<b>UTILE DELL' ESERCIZIO</b>	<b>15.977,16</b>

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott.ssa Manuela Baccarin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

**Bilancio d'esercizio 2004.**

(adottato dal Direttore generale con decreto n. 366 del 12 maggio 2005)

STATO PATRIMONIALE		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>ATTIVO</b>							
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
A) I.	Immobilitazioni immateriali	45.889	52.365	VALORE DELLA PRODUZIONE		441.528.375	413.872.443
II.	Immobilitazioni materiali	124.933.369	128.077.838	Contributi d'esercizio		14.416.622	12.596.517
III.	Immobilitazioni finanziarie	35.414.892	38.043.090	Ricavi per prestazioni ed aziende del SSN		12.685.066	11.825.048
				Costi capitalizzati		6.252.110	6.085.282
				<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>474.766.173</b>	<b>444.379.288</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
B) I.	Rimanenze	4.157.187	3.989.000	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
II.	Crediti	501.901.394	487.478.542	Acquisti di beni		22.876.188	21.860.364
III.	Titoli			Acquisti di servizi			
IV.	Disponibilità liquide	16.397.540	9.882.557	a) Prestazioni in regime di ricovero		140.803.101	145.120.745
				b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		41.977.743	35.108.666
				c) Farmaceutica		70.513.527	64.549.982
				d) Medicina di base		25.989.770	25.078.036
				e) Altre convenzioni		33.180.534	30.808.760
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>543.903</b>	<b>393.578</b>	f) servizi appaltati		18.461.578	17.731.711
				g) manutenzioni		2.693.312	2.746.389
				h) Utenze		3.385.270	3.190.436
				i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi		6.209.080	4.069.500
				Godimento di beni di terzi		1.267.006	1.014.859
				Costi del personale		90.365.011	84.703.938
				Costi generali ed oneri diversi di gestione		4.177.758	3.553.572
				Ammortamenti e svalutazioni		6.723.278	6.493.313
				Variazione delle rimanenze		168.187	619.771
				Accantonamenti per rischi		2.087.254	1.368.761
				Altri accantonamenti		5.551.968	4.801.978
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>663.393.964</b>	<b>665.917.058</b>	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>475.904.171</b>	<b>451.400.239</b>
<b>PASSIVO</b>							
<b>PATRIMONIO NETTO</b>							
I.	Fondo di dotazione	96.125.960	105.352.093	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ</b>		<b>1.132.998</b>	<b>7.020.951</b>
II.	Contributi e capitale da Regione Indirizzati e altri contributi	28.749.612	22.335.612	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>52.347</b>	<b>53.581</b>
III.	Contributi e capitale da Regione vincolati	20.722.211	13.443.579	<b>RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
IV.	Altri contributi in conto capitale	1.329.433	1.239.068	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>130.439</b>	<b>68.074</b>
V.	Contributi per ripristini perdite	27.889	27.889	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		<b>1.216.080</b>	<b>6.801.296</b>
VI.	Riserve di rivalutazione	120	120	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		<b>293.454</b>	<b>303.454</b>
VII.	Altre riserve	5.215.239	3.475.684	<b>UTILE/-PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.509.578</b>	<b>7.204.760</b>
VIII.	Ubil (perdite) portati a nuovo	18.728.575	11.523.825				
IX.	Ubil (perdite) dell'esercizio	1.509.578	7.204.750				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>131.932.311</b>	<b>127.145.448</b>				
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>							
B)		14.652.889	12.675.652				
<b>PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>							
C)		952.235	889.230				
<b>DEBITI</b>							
D)		535.823.328	524.565.301				
<b>RATEI E RISCONTI</b>							
E)		33.123	651.427				
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>663.393.964</b>	<b>665.917.058</b>				
<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.341.185</b>	<b>4.114.739</b>				

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott. Paolo Basaglia



**COMUNE DI AZZANO DECIMO**

(Pordenone)

**Avviso di adozione della variante n. 33 bis al P.R.G.C.****IL SINDACO**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**AVVERTE**

che con la deliberazione consiliare n. 36 del 1° settembre 2005, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la variante n. 33 bis al Piano regolatore generale comunale.

Gli elaborati della variante saranno depositati nella Segreteria della Sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 19 ottobre 2005

**IL SINDACO:**  
dott. Enzo Bortolotti

---

**Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ambiti zona B0.1 e B02.1 del Capoluogo.****IL SINDACO**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**AVVERTE**

che con la deliberazione consiliare n. 48 del 10 ottobre 2005, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ambiti zona B0.1 e B02.1 del Capoluogo.

Gli elaborati del P.R.P.C. saranno depositati nella Segreteria della Sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. adottato potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 19 ottobre 2005

**IL SINDACO:**  
dott. Enzo Bortolotti

**COMUNE DI BAGNARIA ARSA**

(Udine)

**Avviso di adozione della variante n. 10 al P.R.G.C.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dalla legge regionale 15/2004, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 di data 5 ottobre 2004, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
dott. urb. David Pitta

**COMUNE DI BUDOIA**

Servizio edilizia privata ed urbanistica

(Pordenone)

**Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Julia».****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

**RENDE NOTO**

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 ottobre 2005 è stata adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Julia».

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi.

Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Budoia, 24 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:  
geom. Vanni Quaia

## COMUNE DI MORTEGLIANO

Ufficio tecnico

(Udine)

**Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata n. 43 «Lottizzazione Turco» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.**

## SI RENDE NOTO

che con deliberazione n. 37 del 29 settembre 2005, esecutiva, il Consiglio comunale di Mortegliano ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata n. 43 «Lottizzazione Turco» - Via Friuli.

Gli elaborati della variante sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Mortegliano, lì 19 ottobre 2005

IL SINDACO:  
Eddi Gomboso

## COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

**Pubblicazione dell'estratto del decreto n. ALP2-D/ESP/4686 del 10 ottobre 2005 del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, per i lavori di realizzazione della fognatura - 1° lotto - Via della Stazione.**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI

(omissis)

## DECRETA

## Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata a favore del Comune di Muggia la costituzione di servitù di fognatura degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte segnate e ne è autorizzata l'immediata occupazione:

- p.c. n. 354/2 e 354/3 del C.C. di Muggia, ditta: Papo Romano, indennità provvisoria depositata euro 56,00;
- p.c. n. 519/6 del C.C. di Muggia, ditta: Collarich Maria pt. Giacomo 1/2, indennità provvisoria depositata euro 164,16.

(omissis)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:  
avv. A. Coslovich

COMUNE DI OVARO  
Ufficio Servizi demografici  
(Udine)

**Estratto della determinazione n. 30 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda da Dino».**

(omissis)

DETERMINA

di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Locanda Da Dino» sita in Via Patuscera di Entrampo, 22 a Ovaro la classificazione di «una stella» con validità 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ovaro, 12 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Barbara Cimenti

---

**Estratto della determinazione n. 31 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Garden».**

(omissis)

DETERMINA

di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata « Albergo Garden » sita in Via Guart di Luincis, 25 a Ovaro la classificazione di «due stelle» con validità 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ovaro, 12 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Barbara Cimenti

---

**Estratto della determinazione n. 32 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Spin».**

(omissis)

**DETERMINA**

di attribuire alla struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Spin» sita in Via Vidrina di Chialina, 21 a Ovaro la classificazione di «una stella» con validità 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ovaro, 12 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Barbara Cimenti

---

**Estratto della determinazione n. 33 del 12 dicembre 2002 del Responsabile dei Servizi demografici di classificazione della struttura ricettiva denominata «Rifugio Alpino Losa».**

(omissis)

**DETERMINA**

di attribuire alla struttura ricettiva denominata «Rifugio Alpino Losa» sita in Località Losa nel Comune di Ovaro la classificazione di «Rifugio Alpino» con validità 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ovaro, 12 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Barbara Cimenti

---

**Estratto della determinazione del Responsabile dei Servizi demografici n. 15 del 19 ottobre 2005 di classificazione dell'unità immobiliari facenti parte della struttura ricettiva di albergo diffuso denominato «Il Grop».**

(omissis)

**DETERMINA**

di attribuire alle unità immobiliari facenti parte della struttura ricettiva di albergo diffuso denominato «Il Grop» gestita dalla Cooperativa Val Degano Turismo e Servizi S.c. a r.l. con sede in Via Caduti 2 Maggio, n. 124 a Ovaro, la classificazione espressa in numero di stelle a fianco di ciascuno indicate con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, dalla data odierna al 31 dicembre 2007;

<b>Denominazione unità abitativa</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Comune</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Stelle</b>
Edelweiss	Via Cella, 44	Ovaro	34	3
Da Filip	Via Tanviela di Cludinico, 6	Ovaro	42	4
Casa Melissa	Via Pertan di Liariis, 48	Ovaro	36	4
House Gallo 1	Via Corva di Muina 14 int. 1	Ovaro	29	3
House Gallo 2	Via Corva di Muina 14 int. 2	Ovaro	29	3
House Gallo 3	Via Corva di Muina, 18	Ovaro	27	3
In Clementa	Streta di Berton, 7	Ovaro	42	4
Alla Posta 1	Via Caduti 2 Maggio 138 int. 3	Ovaro	32	3
Alla Posta 2	Via Caduti 2 Maggio 138 int. 6	Ovaro	32	3
Alla Posta 3	Via Caduti 2 Maggio 138 int. 11	Ovaro	32	3
Da Pitìn	Via Pedrada, 26	Ovaro	36	3
Dal Trop	Fraz. Pesariis	Prato Carnico	37	4
In Linç	Fraz. Prato	Prato Carnico	34	3
Da Nardut 1	Fraz. Sostasio	Prato Carnico	34	3
Da Nardut 2	Fraz. Sostasio	Prato Carnico	34	3
La Vecje Latarie	Via Naulan, 3	Raveo	33	3
Dal Medîli 1	Via Fravinis, 13	Raveo	31	3
Dal Medîli 2	Via Fravinis, 13	Raveo	33	3

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore generale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ovaro, 20 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:  
Barbara Cimenti

## COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

(Udine)

**Realizzazione di un parcheggio nel capoluogo, Via Roma. Liquidazione indennità provvisoria accettata e deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie non accettate in Comune di San Vito al Torre P.T. n. 76 F. 10 mapp. 755/17, 755/18/f.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

## DETERMINA

(omissis)

- Liquidare, previo accertamento della proprietà e titolarità dell'immobile espropriato alla ditta Palasio S.r.l. di Simeon Nevio Francesco la somma di euro 253,46 in quanto la ditta ha accettato l'indennità provvisoria ed ha manifestato la volontà di addivenire alla cessione bonaria;
- Disporre il deposito presso la Cassa depositi e prestiti -Tesoreria provinciale dello Stato della somma di euro 302,08 per le ditte che non hanno manifestato l'accettazione della indennità: Mocchiut Giacomo per la quota di 1/3, Gallina Bruno per la quota di 1/12; Gallina Maria Luigia per la quota di 1/12; Gallina Giovanni Battista per la quota di 2/12.

San Vito al Torre, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:  
geom. Lucio Pascolutti

---

**Completamento delle opere infrastrutturali 2° e 3° comparto della Zona industriale di Nogaredo al Torre. Liquidazione indennità provvisorie accettate e deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie non accettate; Comune di San Vito al Torre P.T. n. 421 F. 1 mapp. 94/a, 93/b, 93/c, 93/d, 93/e, 93/f.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

## DETERMINA

(omissis)

- Approvare la tabella «B» relativa alle indennità da liquidare alle ditte che hanno accettato la cessione bonaria: Virgolini Luigia euro 526,96; eredi di Visintini Luigi (Enore e Alida) euro 637,25; eredi di Visintini Domenico Renza, Tarcisio, Sergio e Remigio) euro 294,12; De Biasio Giuseppe euro 147,06; Boaro Emilio euro 147,06; Boaro Ervino euro 147,06; Virgolini Guglielmo euro 142,97; Virgolini Silvano euro 142,97; Virgolini Francesco euro 2.352,94; Dalmasson Luigino euro 1.176,46; eredi di Bertossi Lino e Macoratti Guglielmina: (Gino) euro 1.176,46, (Gianna) euro 1.176,46, (Annamaria) euro 1.029,40; eredi di Cresatti Regina (Gon Gianpaolo) euro 294,13; Minigutti Elsa euro 588,24; Virgolin Remigio euro 1.323,53; Magrini Elso euro 147,06; Stocco Otello e Cerato Caterina euro 73,53;

(omissis)

- Approvare la tabella «C» relativa alle indennità da liquidare alle ditte che non hanno accettato la cessione bonaria ; Chiesa Jalmicco (Gon Evelino) euro 176,47; Minigutti Sebastiano euro 882,35; Maniago Obrado euro 705,88; Chiesa di Meretto euro 176,47; Sclauzero Valentino euro 882,35; Gon Angelo euro 705,88; Virgolin Regina euro 441,18; Bercarich Vittorio euro 970,59; Misson Maria euro 352,94; erede di Visintin Giuseppe (Visintin Adalgisa) euro 764,70 Visintini Lucia euro 117,65; Visintini Elisa euro 117,65; Visintini Maria euro 117,65; Visintini Caterina euro 117,65; Visintini Ida euro 117,65; Gasparini Luigi euro 88,24; Gasparini Caterina euro 14,71; Gasparini Maria euro 14,71; Gasparini Gisella euro 14,71; Menon Lucia euro 308,82; Battista Domenico euro 264,71; Virgolini Adriano euro 85,78; Minigutti Maria Luigia euro 176,47; erede Cresatti Regina (Gon Alessandra) euro 176,47 (per il deposito della somma intera presso la Cassa depositi e prestiti ex articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

(omissis)

San Vito al Torre, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:  
geom. Lucio Pascolutti

---

---

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

(Pordenone)

**L.R. 2/2002, articolo 57. Estratto Determinazione n. 13900 del 22 settembre 2005. (Estratto). Classificazione di nuova struttura ricettiva con sede nel Comune di Sesto al Reghena.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

RENDE NOTO

Che con determina n. 13900 del 22 settembre 2005 in esecuzione alla legge regionale 17 aprile 1997, n. 17, è stata classificata la sottoindicata struttura ricettiva alberghiera, come segue:

<i>Denominazione</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Classificazione</i>
Albergo «La Stazione»	Via Stazione, n. 3	3 stelle.

Sesto al Reghena, 17 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Stefano Padovan

---

---



**COMUNE DI SPILIMBERGO**

Ufficio tecnico

(Pordenone)

**Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. Ambito 3a del Centro storico.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi, è depositata presso il l'Ufficio tecnico - Area assetto del territorio - la deliberazione consiliare n. 78 del 29 settembre 2005 relativa all'adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa all'ambito funzionale 3a del Centro storico, unitamente agli elaborati tecnici. Tale variante riguarda il ripristino dell'originaria destinazione d'uso degli immobili.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizione.

Spilimbergo, 21 ottobre 2005

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:  
dott.ssa Daniela Nadalin

**Avviso di deposito della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.**

Il sottoscritto responsabile di area del Comune di Spilimbergo, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 29 settembre 2005, il Comune di Spilimbergo ha riadottato la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio tecnico - Area assetto del territorio, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune di Spilimbergo osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Spilimbergo, 21 ottobre 2005

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:  
dott.sa Daniela Nadalin

**Avviso di deposito della variante n. 33 al P.R.G.C. Approvazione progetto definitivo.**

Il sottoscritto responsabile di area del Comune di Spilimbergo, ai sensi degli articoli 127 e 32bis della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 29 settembre 2005, il Comune di Spilimbergo ha adottato e approvato la variante n. 33 relativa al progetto definitivo dei lavori di riconversione irrigua nella zona di Barbeano predisposto dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio tecnico - Area assetto del territorio - in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune di Spilimbergo osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Spilimbergo, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:  
dott.ssa Daniela Nadalin

---

---

COMUNE DI TAVAGNACCO

Ufficio tecnico urbanistica-edilizia privata  
Sportello unico per le imprese

(Udine)

**Avviso di deposito adozione variante n. 40 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.**

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 48 del 19 settembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 40 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 40 al P.R.G.C., sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;
- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 18 ottobre 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO:  
dott. arch. Claudio Barbini

---

---

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO

UDINE

**Proposta di variante ai P.R.G.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - L.R. 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Avvio del procedimento amministrativo - Legge 241/1990, 15/2005, LL.RR. 7/2000 e 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Lavori di «Ristrutturazione, potenziamento e trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione su una superficie di 440 Ha, nei Comuni di Codroipo e Sedegliano - 3° intervento di completamento».**

In applicazione degli articoli 6, 7 ed 8 della legge 241/1990, articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 7/2000, articoli 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e della legge regionale 52/1991, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo inteso ad approvare le varianti ai P.R.G.C. dei Comuni di Codroipo e Sedegliano e ad

apporte il vincolo preordinato all'esproprio del progetto dei lavori di «Ristrutturazione, potenziamento e trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione su una superficie di 440 Ha, nei Comuni di Codroipo e Sedegliano - 3° intervento di completamento», di cui al voto n. 17 di data 27 febbraio 2004 del Comitato Tecnico di Magistratura (C.T.M.) del Magistrato alle Acque di Venezia.

Il presente avviso sostituisce, a termini di legge, la singola comunicazione personale agli interessati.

Il progetto ed i documenti allegati sono depositati presso il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, Viale Europa Unita, n. 141 Udine, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di ufficio.

Eventuali opposizioni riguardo all'intervento progettato dovranno essere dirette e presentate dagli aventi interesse al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento entro il sopra indicato termine.

I funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- *Responsabile del procedimento:* dott. ing. Massimo Canali;
- *Responsabile dell'istruttoria:* dott. ing. Stefano Bongiovanni.

Udine, 18 ottobre 2005

IL PRESIDENTE:  
Dante Denteseano

---

**Proposta di variante ai P.R.G.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - L.R. 52/1991, D.P.R. 327/2001. Avvio del procedimento amministrativo - Legge 241/1990, 15/2005, LL.RR. 7/2000 e 52/1991, D.P.R. 327/2001 - Lavori di «Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi B1, B11, B12 e parte dei comizi B14 e M15 su una superficie di Ha. 430 ca. nei Comuni di Bicinicco e Mortegliano».**

In applicazione degli articoli 6, 7 ed 8 della legge 241/1990, articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 7/2000, articoli 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e della legge regionale 52/1991, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo inteso ad approvare le varianti ai P.R.G.C. dei Comuni di Bicinicco e Mortegliano e ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio del progetto dei lavori di «Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi B1, B11, B12 e parte dei comizi B14 e M15 su una superficie di Ha 430 ca. nei Comuni di Bicinicco e Mortegliano», di cui al voto n. 83 di data 13 maggio 2004 del Comitato Tecnico di Magistratura (C.T.M.) del Magistrato alle Acque di Venezia.

Il presente avviso sostituisce, a termini di legge, la singola comunicazione personale agli interessati.

Il progetto ed i documenti allegati sono depositati presso il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, Viale Europa Unita, n. 141 Udine, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di ufficio.

Eventuali opposizioni riguardo all'intervento progettato dovranno essere dirette e presentate dagli aventi interesse al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento entro il sopra indicato termine.

I funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- *Responsabile del procedimento:* dott. ing. Massimo Canali;
- *Responsabile dell'istruttoria:* dott. ing. Stefano Bongiovanni.

Udine, 21 ottobre 2005

IL PRESIDENTE:  
Dante Denteseano

## DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda della ditta Agenzia immobiliare Lia di derivazione d'acqua per uso igienico e assimilati.**

La ditta Agenzia Immobiliare Lia, con domanda di data 21 dicembre 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,01 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto mediante n. 1 pozzo sul fg. 8 mapp. 428, per uso igienico ed assimilati e potabile. (IPD/2786)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 9 novembre 2005 e, pertanto, fino al 23 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 20 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O.:  
dott. Ferruccio Nilia

*(pubblicazione a pagamento del richiedente)*

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda della ditta Lavasecco Da Paola S.n.c. di derivazione d'acqua per uso igienico e assimilati.**

La ditta Lavasecco Da Paola S.n.c., con domanda di data 17 dicembre 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,01 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto mediante n. 1 pozzo sul fg. 8 mapp. 428, per uso igienico ed assimilati e potabile. (IPD/2770)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 9 novembre 2005 e, pertanto, fino al 23 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 20 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O.:  
dott. Ferruccio Nilia

*(pubblicazione a pagamento del richiedente)*

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale ad uso irriguo e igienico ed assimilati.**

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto alla derivazione di acqua per uso irriguo e igienico ed assimilati.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, sono depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, e saranno a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle ore d'ufficio, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 9 novembre 2005.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate entro e non oltre il 8 dicembre 2005 presso la Direzione sopracitata.

Pordenone, 25 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O.:  
dott. Ferruccio Nilia

---

### Domanda di riconoscimento o di concessione preferenziale

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sotto elen( lencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto alla derivazione di acqua per uso irriguo:

N.dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	Foglio	Mappale	Portata in mod.	Superficie irrigata ha
2437	Culos Pietro	Casarsa della Delizia, via San Vito n. 20	Casarsa della Delizia	10	133	0,4000	00.50.00
2613	Favot Silvano	San Vito al Tagliamento, via Carbona n. 28	San Vito al Tagliamento	35	131	1,7000	01.49.10
2642	Bozzet Antonio	San Vito al Tagliamento, via Sabotino n. 6	San Vito al Tagliamento	36	112	0,1500	00.30.00
2656	Grando Caterina	Chions, via Cantore n. 15	Chions	34	244	0,1330	00.84.00
2660	Bortolussi Luigi	Zoppola, via Murlis n. 39	Zoppola	6	22	0,3300	00.62.30
2664	Vadori Robin	Morsano al Tagliamento, via Principale n. 23	Morsano al Tagliamento	21	428	0,5000	00.12.00
2670	Bertoia Antonio	San Vito al Tagliamento, via San Giovanni n. 30/1	San Vito al Tagliamento	16	55	0,4000	03.80.00
2674	Bertoia Adriano	Arzene, via Vecchia Postale n. 6	Arzene	24	167	0,3000	04.58.00
2677	Azzano Carmela	San Vito al Tagliamento, via Cordovado n. 8	San Vito al Tagliamento	48	98	0,2000	01.35.00
2727	Sbaiz Elisa	Morsano al Tagliamento, via Interna n. 45	Morsano al Tagliamento	48	98	0,2000	01.35.00
				15	29	0,6000	00.46.00

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sono state presentate le sotto elen( lencate domande di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto alla derivazione di acqua per uso igienico ed assimilati:

1742	Aspiag Service srl	Bolzano, via B. Buozzi n. 30	Pordenone	28	295-298	0,0070	
2395	Bianco Vania	San Vito al Tagliamento, via San Rocco n. 7/E	San Vito al Tagliamento	20	613	0,0058	
2395	Durigon Valeria	San Vito al Tagliamento, via dei Cipressi n. 7	San Vito al Tagliamento	20	613	0,0058	
2543	Enel Distribuzione spa	Venezia, via Dorsoduro n. 3488/J	Zoppola	23	168	0,0100	
2601	Danelon Luigi	Cordovado, via Belvedere n. 90	Cordovado	8	26	0,0350	
2763	Comercio Petroli spa	Pordenone, via XX Aprile n. 9	Zoppola	31	85	0,0200	

VISTO: IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O.:  
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

**Rinnovo alla ditta Anoxidall S.r.l. del diritto di continuare a derivare acqua di falda per uso industriale.**

Con decreto del Direttore provinciale lavori pubblici n. LL.PP./981/IPD/509/1 di data 22 settembre 2005 è stato rinnovato alla ditta Anoxidall S.r.l. il diritto di continuare a derivare mod. max 0,125 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo sul terreno fg. 4 mapp. 240 del Comune di San Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 21 settembre 2015.

Pordenone, 28 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O.:  
dott. Ferruccio Nilia

*(pubblicazione a pagamento del richiedente)*

---

---

**COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE**

(Udine)

**Bando di concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B, posizione economica B1. (Estratto).**

È indetta una selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) e a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B, posizione economica B1.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Campolongo al Torre, Piazza Indipendenza n. 2, n. tel. 0431/99092 dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Copia del bando è disponibile sul sito Internet: [www.comune.campolongoaltorre.ud.it](http://www.comune.campolongoaltorre.ud.it).

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
dott. Sergio Sciapeconi

---

---

**COMUNE DI DUINO AURISINA**

Servizio Amministrazione e Gestione del Personale

(Trieste)

**Avviso di concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 2 posti con profilo professionale di «Istruttore amministrativo con conoscenze informatiche» cat. C - posizione economica 1 - a tempo indeterminato e pieno.**

È indetto un concorso pubblico per soli esami, preceduto da eventuale preselezione, aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso per il reclutamento di due istruttori amministrativi con conoscenze informatiche cat. C posizione economica 1, da assumere a tempo indeterminato e pieno.

*Titoli di studio richiesti:* diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia).

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Duino Aurisina - Servizio amministrazione e gestione del personale, Aurisina Cave n. 25 - 34011 Duino Aurisina (Trieste) entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Informazioni e ritiro del bando presso il Servizio amministrazione e gestione del personale del Comune di Duino Aurisina telefono 040-2017407/414.

Il testo ufficiale del bando è disponibile sul sito internet: [comune.duino-aurisina.ts.it](http://comune.duino-aurisina.ts.it).

Duino Aurisina, 26 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Maria Cristina Pesce

---

---

COMUNE DI SAN QUIRINO

(Pordenone)

**Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Operaio.**

Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Operaio Cat. B - Posizione economica B1 C.C.Re.L. - tempo indeterminato Area LL.PP./Patrimonio.

*Domande partecipazione entro ore 12.00 del 9 dicembre 2005.*

*Prova teorico pratica: 15 dicembre 2005 ore 9.00.*

*Prova orale: 16 dicembre 2005 ore 9.00.*

*Responsabile del Procedimento: rag. Corinna Turchet tel. 0434/916510.*

San Quirino, 25 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:  
rag. Corinna Turchet

---

---



**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
— PARTE I - II - III —  
[fascicolo unico]**

**DIREZIONE E REDAZIONE** (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste  
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

**AMMINISTRAZIONE** (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO**

<b>ANNATA CORRENTE</b>	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

**ANNATE PRECEDENTI**

- dal 1964 al 31.12.2003      rivolgersi alla      REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - TRIESTE  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004                      rivolgersi alla      Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)  
Tel. 049-938.5700

**PREZZI E CONDIZIONI**  
**in vigore dal 1° febbraio 2004**  
**ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004**

**ABBONAMENTI**

Durata dell'abbonamento	<b>12 mesi</b>
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	<b>Euro 75,00</b>
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	<b>PREZZO RADDOPPIATO</b>
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	<b>30%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.</li> <li>• Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).</li> <li>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.</li> <li>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</li> <li>• L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.</li> </ul>	

**FASCICOLI**

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	<b>Euro 2,50</b>	– Da 601 pagine a 800 pagine	<b>Euro 10,00</b>
– Da 201 pagine a 400 pagine	<b>Euro 3,50</b>	– Superiore a 800 pagine	<b>Euro 15,00</b>
– Da 401 pagine a 600 pagine	<b>Euro 5,00</b>		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			<b>Euro 6,00</b>
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			<b>PREZZO RADDOPPIATO</b>
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

**AVVISI ED INSERZIONI**

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, <b>possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</b></p> <p><b>COSTI DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<b>Euro 6,00</b> I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</b>
<b>Euro 3,00</b> I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>superiore</b> ai 5.000 abitanti.
<b>Euro 1,50</b> I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>inferiore</b> ai 5.000 abitanti.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.